

SOMMARIO

| Capo | I - Disposizioni direttive | 4 |
|------|---|----------------|
| Art | . 1 - Terminologia | 4 |
| | . 2 – Definizioni | |
| Art | .3 - Modalità di lettura del PRG | 7 |
| Art | . 4 - Piano regolatore generale comunale - PRG | 7 |
| | . 5 - Durata ed effetti del PRG | |
| Art | . 6 - Contenuti del PRG | 7 |
| Art | 7 - Elaborati del PRG | 8 |
| Capo | II - Disposizioni generali di attuazione | 12 |
| = | 8 - Infrastrutture e servizi | |
| | 9 - Opere di urbanizzazione | |
| | 10 - Modalità attuative per le trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse. | |
| | 11 – Principali interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia | |
| | 12 - Destinazioni d'uso | |
| | 13 - Convenzioni urbanistiche | |
| | 14 - Difesa del suolo | |
| | 15 - Progetti e programmi integrati concernenti il territorio comunale | |
| | 16 - Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria | |
| | . 17 - Unità di paesaggio | |
| Art | . 18 - Tutela delle componenti strutturali del paesaggio | 27 |
| Art | . 19 - Protezione dei beni culturali e dei percorsi storici | 27 |
| | 20 - Protezione delle bellezze naturali | |
| | 21 - Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di val | |
| | :urale | |
| | 22 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico | |
| | coli ad esse relativi | |
| | . 23 – Trasporti | |
| | . 24 – Sorgenti, pozzi | |
| | 25 - Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui ecc | |
| | . 26 - Reti di trasporto e distribuzione dell'energia | |
| | 27 - Depuratori | |
| | . 28 - Viabilità | |
| | . 29 – Distanze e fasce di rispetto dalle strade | |
| | 31 – Altre fasce di rispetto | |
| | 32 - Smaltimento dei rifiuti | |
| | 33 - Siti e impianti di radiotelecomunicazione | |
| | 34 - Cimitero comunale | |
| | 35 - Aree sciabili | |
| | 36 - Siti e beni di specifico interesse naturalistico | |
| | III – Equilibri funzionali | |
| - | | |
| | 37 - Equilibri funzionali | |
| | 38 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero | |
| | 39 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione | |
| Art | . 40 - Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento | 43 |
| Art | 41 - Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali | 43 |
| | . 42 - Equilibri funzionali relativi agli usi e attività alberghiere site in <i>località Antagnod, Champolu</i> | |
| PIA. | <i>n de Villy-Le Frachey</i> 43 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività alberghiere site in <i>altre località</i> del territo | 44 |
| | | |
| Λr+ | nunale . 44 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività extralberghiere | 1 3 |
| Λιt | The Equilibri fullzionali folduvi agli asi e attivita extralbergniere | 73 |



| | Art. 45 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività di tipo commerciale di interesse prevalentemo | |
|----|---|------|
| | Art. 46 – Route Ramey – ristrutturazione urbanistica | |
| | Art. 47 - Attività ricettive | |
| | Art. 48 - Fabbricati dismessi dal Comune | |
| Ca | ipo IV - Disposizioni specifiche | . 49 |
| | Art. 49 - Suddivisione del territorio in sottozone | |
| | Art. 50 - Zone A | |
| | Art. 50.1 - Norma speciale – Sottozona Ae 24*: Blanchard | |
| | Art. 51 - Zone B | |
| | Art. 52 - Norma generale - Sottozone Ba | |
| | Art. 52.1 - Norme speciali - Sottozone: Ba9*; Ba21*; Ba24*; Ba25*; Ba26*; Ba27* | |
| | Art. 52.2 - Norme speciali - Sottozona Ba34*: Saint Jacques des Allemands | |
| | Art. 52.3 - Norme speciali - Sottozona Ba17*: Champoluc | 58 |
| | Art. 52.4 - Norme speciali - Sottozona Ba8*: Periasc | 58 |
| | Art. 52.5 - Norme speciali - Sottozona Ba36*: Corbet | 58 |
| | Art.53 - Norma generale - Sottozone Bb | |
| | Art.53.1 - Norme speciali - Sottozona Bb1: Champoluc | |
| | Art. 54 - Norma generale - Sottozone Bd | 60 |
| | Art. 54.1 - Norme speciali - Sottozone Bd1*: Pracharbon | |
| | Art. 54.2 - Norme speciali - Sottozona Bd3*: Corbet | 60 |
| | Art. 54.3 - Norme speciali - Sottozona Bd4*: Champoluc | |
| | Art. 54.4 - Norme speciali: Sottozona: Bd5* - Champoluc | |
| | Art. 54.5 - Norme speciali - Sottozone Bd6* e Bd7*: Les Villy | |
| | Art. 54.6 - Norme speciali - Sottozona Bd8*: Pian de Villy | |
| | Art. 54.7 - Norma speciale- Sottozona Bd9* Pracharbon | |
| | Art. 55.1 - Norme speciali - Sottozona Be1* - Antagnod | 66 |
| | Art. 55.2 - Norma speciali - Sottozona Be2*: La Croisettaz | |
| | Art. 56- Zone C | |
| | Art. 57 - Norma generale - Sottozone Cb | |
| | Art. 57.1 - Norma speciale - Sottozona Cb1* | 71 |
| | Art. 57.2 - Norma speciale - Sottozona Cb2 | 72 |
| | Art. 57.3 - Norma speciale - Sottozone Cb3 - Cb4 | 72 |
| | Art. 58 - Zone E | |
| | Art. 59 - Norma generale - Sottozone Ea | 73 |
| | Art. 60 - Norma generale - Sottozone Eb | |
| | Art. 61 - Norma generale - Sottozone Ec | |
| | Art. 62 - Norma generale - Sottozone Ed | |
| | Art. 62.1 - Norma speciale - Sottozona Ed1* (depuratore – compattatore) | |
| | Art. 62.2 – Norma speciale - Sottozona Ed2* (discarica) | /6 |
| | Art. 63 - Norma generale - Sottozone Ee | |
| | Art. 63.1 - Norma speciale - Sottozone Ee3, Ee7, Ee13 | |
| | Art. 64 - Norma generale - Sottozone Ef | |
| | Art. 65 - Norma generale - Sottozone Eg | |
| | Art. 65.1 - Norma speciale - Sottozone: Eg8*, Eg9* | 81 |
| | Art. 65.2 - Norma speciale - Sottozone Eg4*, Eg7*, Eg12, Eg13, Eg17*, Eg19, Eg29, Eg33*, Eg34*, E | Ēg45 |
| | At CE2 Names and the Catherine Frank | 81 |
| | Art. 65.3 - Norma speciale - Sottozona Eg44* | |
| | Art. 66 - Norma generale - Sottozona Eh | |
| | Art. 66.1 - Norma speciale - Sottozona Eh1* | |
| | Art. 66.3- Norma speciale - Sottozona Eh16* | |
| | Art. 66.4 - Norma speciale - Sottozona: Eh24* | |
| | | |



| Art. 67.1 – Norma speciale -Sottozona Ei24* 85 Art. 68 - Zone F | | Art. 6/ - Norma generale - Sottozone Ei | 85 |
|---|----|--|------|
| Art. 69 - Norma generale - Sottozona Fa1* Antagnod: arroccamento esistente al domaine skiable | | Art. 67.1 – Norma speciale -Sottozona Ei24* | 85 |
| Art. 69.1 - Norma speciale - Sottozona Fa1* Antagnod: arroccamento esistente al domaine skiable | | Art. 68 - Zone F | 87 |
| Art. 69.2 - Norma speciale - Sottozona Fa2* Champoluc: arroccamento esistente al domaine skiable | | | |
| Art. 69.3 - Norma speciale - Sottozona Fa3* Champoluc: Palazzetto del ghiaccio | | Art. 69.1 - Norma speciale - Sottozona Fa1* Antagnod: arroccamento esistente al domaine skiable | 87 |
| Art. 69.4 - Norma speciale - Sottozona Fa4* Le Frachey: arroccamento esistente al domaine skiable | | | |
| Art. 70 - Norma generale - Sottozone Fb Art. 70.1 - Norma speciale - Sottozona Fb1 Antagnod: kinderheim 89 Art. 70.2 - Norma speciale - Sottozona Fb2 Antagnod: polo scolastico 89 Art. 70.3 - Norma speciale - Sottozona Fb3* Champoluc: eliporto 90 Art. 70.4 - Norma speciale - Sottozona Fb3* Champoluc: cimitero 90 Art. 70.5 - Norma speciale - Sottozona Fb5* Champoluc: cimitero 90 Art. 70.6 - Norma speciale - Sottozona Fb5 Champoluc: stazione di servizio 90 Art. 70.7 - Norma speciale - Sottozona Fb7 Champoluc: area camper 91 Art. 70.8 - Norma speciale - Sottozona Fb7 Champoluc: area sportivo-ricreativa 91 Art. 70.9 - Norma speciale - Sottozona Fb9 (attendamento) 92 Art. 71 - Legnaie 93 Art. 71 bis - Barbecue esterni 93 Art. 71 ter - Piscine e idromassaggi esterni 94 Art. 71 quater - Beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle sottozone di tipo Eb, Eg Eh per i quali è escluso il parere di razionalità 94 Art. 71 quinquies - Serre mobili e fisse 96 Art. 72 - Case sparse 96 Capo V - Ambiti inedificabili 98 Art. 73 - Ambiti inedificabili 98 Art. 74 - Delocalizzazione e rilocalizzazione 98 Capo VI - Disposizioni finali 99 Art. 75 - Destinazioni d'uso in atto 99 Art. 76 - Vigilanza e sanzioni 99 Art. 77 - Poteri di deroga 99 97 99 97 99 97 99 97 99 97 99 97 99 97 99 97 99 97 99 97 99 99 | | Art. 69.3 - Norma speciale - Sottozona Fa3* Champoluc: Palazzetto del ghiaccio | 88 |
| Art. 70.1 - Norma speciale - Sottozona Fb1 Antagnod: kinderheim | | | |
| Art. 70.2 - Norma speciale - Sottozona Fb2 Antagnod: polo scolastico 89 Art. 70.3 - Norma speciale - Sottozona Fb3* Champoluc: eliporto 90 Art. 70.4 - Norma speciale - Sottozona Fb4* Champoluc: cimitero 90 Art. 70.5 - Norma speciale - Sottozona Fb5 Champoluc: stazione di servizio 90 Art. 70.6 - Norma speciale - Sottozona Fb5 Champoluc: area camper 91 Art. 70.7 - Norma speciale - Sottozona Fb7 Champoluc: area sportivo-ricreativa 91 Art. 70.8 - Norma speciale - Sottozona Fb8* Champoluc: area sportivo-ricreativa 92 Art. 70.9 - Norma speciale - Sottozona Fb9 (attendamento) 92 Art. 71 - Legnaie 93 Art. 71 ibis - Barbecue esterni 93 Art. 71 ter - Piscine e idromassaggi esterni 94 Art. 71 quater - Beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle sottozone di tipo Eb, Eg Eh per i quali è escluso il parere di razionalità 94 Art. 71 quinquies - Serre mobili e fisse 96 Art. 72 - Case sparse 96 Capo V - Ambiti inedificabili 98 Art. 73 - Ambiti inedificabili 98 Art. 74 - Delocalizzazione e rilocalizzazione 99 Art. 75 - Destinazioni d'uso in atto 99 Art. 76 - Vigilanza e sanzioni 99 Art. 77 - Poteri di deroga 99 Art. 77 - Poteri di deroga 99 | | | |
| Art. 70.3 - Norma speciale - Sottozona Fb3* Champoluc: eliporto | | , and the second | |
| Art. 70.4 - Norma speciale - Sottozona Fb4* Champoluc: cimitero | | | |
| Art. 70.5 - Norma speciale - Sottozona Fb5 Champoluc: stazione di servizio | | | |
| Art. 70.6 - Norma speciale - Sottozona Fb6* Champoluc: area camper | | | |
| Art. 70.7 – Norma speciale - Sottozona Fb7 Champoluc: area sportivo-ricreativa | | Art. 70.5 - Norma speciale - Sottozona Fb5 Champoluc: stazione di servizio | 90 |
| Art. 70.8 – Norma speciale - Sottozona Fb8* Champoluc: area ricreativa | | | |
| Art. 70.9 – Norma speciale - Sottozona Fb9 (attendamento) 92 Art. 71 - Legnaie 93 Art. 71 bis - Barbecue esterni 93 Art. 71 ter - Piscine e idromassaggi esterni 94 Art. 71 quater - Beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle sottozone di tipo Eb, Eg Eh per i quali è escluso il parere di razionalità 94 Art. 71 quinquies – Serre mobili e fisse 96 Art. 72 - Case sparse 96 Capo V - Ambiti inedificabili 98 Art. 73 - Ambiti inedificabili 98 Art. 74 - Delocalizzazione e rilocalizzazione 98 Capo VI - Disposizioni finali 99 Art. 75 - Destinazioni d'uso in atto 99 Art. 76- Vigilanza e sanzioni 99 Art. 77 - Poteri di deroga 99 | | | |
| Art. 71 - Legnaie | | | |
| Art. 71 bis - Barbecue esterni | | | |
| Art. 71 ter - Piscine e idromassaggi esterni | | | |
| Art. 71 quater - Beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle sottozone di tipo Eb, Eg Eh per i quali è escluso il parere di razionalità | | | |
| escluso il parere di razionalità | | | |
| Art. 71 quinquies – Serre mobili e fisse | | | |
| Art. 72 - Case sparse | | | |
| Capo V - Ambiti inedificabili | | · · | |
| Art. 73 - Ambiti inedificabili | | · | |
| Art. 74 - Delocalizzazione e rilocalizzazione | Ca | po V - Ambiti inedificabili | 98 |
| Capo VI - Disposizioni finali | | Art. 73 - Ambiti inedificabili | . 98 |
| Art. 75 - Destinazioni d'uso in atto | | Art. 74 - Delocalizzazione e rilocalizzazione | 98 |
| Art. 76- Vigilanza e sanzioni | Ca | po VI - Disposizioni finali | 99 |
| Art. 76- Vigilanza e sanzioni | | Art. 75 - Destinazioni d'uso in atto | 99 |
| Art. 77 - Poteri di deroga | | | |
| | | | |
| | | Art. 78 - Misure di salvaguardia | |

N.B. In blu sono evidenziate le parti oggetto di variante non sostanziale.

Testo concertato con parere Soprintendenza prot. 6425/TP del 06/09/2018 e adeguato a osservazioni Pianificazione territoriale prot. 19521/PT del 06/12/2018



Capo I - Disposizioni direttive

Art. 1 - Terminologia

- 1. Nel presente testo normativo sono utilizzati i seguenti acronimi:
 - a. LR 11/98 Legge regionale 6 aprile 1998, n. 11.
 - b. PRG Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della LR 11/98 art. 11.
 - NTA Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi del comma 4 art. 12 della LR 11/98.
 - d. PUD Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi dell'art. 48 LR 11/98.
 - e. NA Normativa di attuazione delle zone A, ai sensi della lettera b), comma 1, art. 52 LR 11/98.
 - f. PTP Piano Territoriale Paesistico di cui alla legge regionale 10 aprile 1998, n. 13.
 - g. NAPTP Norme di Attuazione del PTP.
 - h. RIPTP Relazione Illustrativa del PTP.
 - LPPTP Linee programmatiche del PTP.
 - j. SULPTP Schede per Unità Locali del PTP.
 - k. PST Programma di Sviluppo Turistico di cui all'art. 47 della LR 11/98.
 - DIA Denuncia di Inizio Attività di cui agli art. 59 e 61 della LR 11/98.
 - m. CE Concessione Edilizia di cui agli art. 59 e 60 della LR 11/98.
 - n. L Legge statale.
 - o. LR Legge regionale.
 - p. EF Equilibri Funzionali di cui al comma 2, art. 12 LR 11/98.
 - q. RE Regolamento Edilizio.
 - r. VIA Valutazione di Impatto Ambientale
 - s. VAS Valutazione Ambientale Strategica
 - t. PTA Piano di Tutela delle Acque

Art. 2 - Definizioni¹

1. Zona o sottozona².

- a. Il termine zona o quello ad esso equiparabile per le finalità della legge di sottozona, ovunque compaia, va letto secondo la definizione e le precisazioni dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, e del provvedimento attuativo di cui al comma 2 dello stesso articolo (esempio: zona di tipo B)
- b. Il termine sottozona è riferito al singolo ambito territoriale appartenente ad uno dei tipi di zona di cui sopra (esempio: sottozona Ba1, Ba2, ecc..).

2. Superficie territoriale (St)

Per superficie territoriale di una zona o sottozona si intende l'estensione costituita dalla somma delle superfici dei terreni, di quelle destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi e delle superficie destinate alle sedi viarie, anche pedonali esistenti o previste nel PRG, delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (ghiacciai, laghi ..) ricomprese nel relativo perimetro.

3. Superficie fondiaria (Sf)

a. Per superficie fondiaria di un terreno si intende un'area o un complesso di aree libere o un'area o un complesso di aree occupate da edifici e dagli spazi di pertinenza, compreso : strade carrabili o pedonali, non vincolate dalle prescrizioni di PRG o di PUD, non gravate da servitù di pubblico transito, ma destinate al servizio esclusivo dell'edificio; spazi destinati alla formazione

¹ Art. 24, titolo III LR 11/98 e suo provvedimento attuativo di cui all'Allegato A "Indici urbanistici" alla Delibera di Giunta Regionale del 24 marzo 1999, n. 517/XI e Delib. G.R. 421/1999.

² Delibera di Giunta regionale n. 421 del 15 febbraio1999.



- di parcheggi privati di pertinenza degli edifici e spazi destinati alla formazione di verde privato; al netto delle aree destinate a spazi pubblici o riservate ad attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi, delle superficie destinate alle sedi viarie pubbliche nonché delle superfici occupate da fiumi, torrenti o altri elementi naturali (ghiacciai, laghi ..).
- b. Per superficie fondiaria di una zona o sottozona **(Sf)** si intende la somma delle superfici fondiarie, valutate come indicato al presente comma, dei terreni, o di parti di essi, ricompresi nel relativo perimetro.

4. Superficie di utilizzazione edilizia (Sfu)

- a. Per superficie di utilizzazione edilizia di un terreno si intende la superficie fondiaria che, al netto dei vincoli di inedificabilità, è effettivamente usufruibile a fini edificatori.
- b. Per superficie di utilizzazione edilizia di una sottozona **(Sfu)** si intende la somma delle superficie fondiarie **(Sf)** che, al netto dei vincoli di inedificabilità, sono effettivamente utilizzabili a fini edificatori.

5. Superficie o Area coperta (Ac)

- La superficie coperta è la parte di superficie fondiaria costituita dalla proiezione a terra dell'intero corpo della costruzione emergente dal suolo, comprese le tettoie, le logge, i porticati, e le altre analoghe strutture.
- b. Il regolamento edilizio comunale specifica i limiti quantitativi degli elementi aggettanti quali : cornicioni, pensiline, balconi aperti a sbalzo, oltre ai quali non viene computata la proiezione a terra ai fini del calcolo dell'Ac.

6. Superfici lorde

- a. **Superficie lorda dei piani (Slp).** E' la superficie lorda di ogni piano quella valutata sul rispettivo perimetro esterno, ivi comprese le superfici relative ai vani scale, agli ascensori, ai "bow windows" ed alle verande, ai cavedi. Sono escluse le superfici relative a volumi tecnici, anche emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, scale aperte, porticati, "pilotis", logge, balconi, terrazzi.
- b. **Superficie lorda di un immobile.** E' la somma delle superfici lorde di tutti i piani, entro e fuori terra, compreso il sottotetto utilizzabile.
- c. **Superficie lorda abitabile (Sla).** La superficie lorda abitabile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni.
- d. **Superficie lorda abitabile di un immobile**. E' la somma delle superfici lorde abitabili delle unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità si articolano.
- e. **Superficie lorda agibile (Slg).** La superficie lorda agibile è misurata sul perimetro murario esterno che la delimita, escluse le superfici dei balconi, le logge rientranti dal filo esterno della costruzione, nonché i terrazzi praticabili costituenti copertura di adiacenti corpi di fabbrica o della stessa unità immobiliare, i corpi scala comuni.
- f. **Superficie lorda agibile di un immobile.** E' la somma delle superfici lorde agibili delle unità immobiliari che la compongono, valutate per tutti i livelli su cui tali unità si articolano.

7. Superficie utile abitabile (Su).

E' la superficie di pavimento abitabile delle unità abitative residenziali misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, logge, balconi e terrazzi. Le scale interne verranno calcolate al 50% della superficie occupata.

8. Superficie utile agibile (Sua).

E' la superficie di pavimento dei locali destinati a funzioni non residenziali quali il commercio, turistiche, la produzione, le attività direzionali, il deposito dei materiali e dei prodotti con le relative superfici eventualmente destinate all'esposizione ed altre attività di tipo non residenziale nonché locali accessori qualora non funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari. La Sua è misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre logge, balconi e terrazzi. Le scale interne verranno calcolate al 50% della superficie occupata.



Nel caso di impianti con lavorazioni prevalentemente all'aperto o che all'aperto prevedano il deposito dei materiali e dei prodotti finiti, la superficie utile agibile comprende anche le aree coperte che nel progetto risultino destinate a tali lavorazioni e depositi e siano delimitate dal filo esterno delle strutture verticali di sostegno della copertura.

9. Superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr).

Sono le superfici dei servizi e degli accessori alle singole unità immobiliari o all'intero edificio, misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Per servizi ed accessori si intendono le superfici che, comprese o meno nelle unità residenziali, commerciali, direzionali, turistiche, produttive ecc. svolgono funzioni complementari assicurando i servizi funzionalmente connessi alle singole unità immobiliari o all'intero edificio, quali ad esempio: cantinole, sottotetti o soffitte o parti di essi non abitabili ai sensi del regolamento edilizio, locali per impianti tecnologici (ascensori, cabine idriche ed elettriche, lavatoi comuni, centrali termiche o di condizionamento), taverne, altri locali a stretto servizio delle residenze; autorimesse singole e collettive, androni d'ingresso, scale comuni, logge, bussole d'ingresso ad unità immobiliari, porticati liberi, legnaie, saune, palestra, sala giochi, e tutti quegli accessori che aumentano la qualità dell'immobile. Nel calcolo della Snr la superficie relativa ai balconi, ai terrazzi e ai vani ascensore di pertinenza di edifici esistenti alla data di approvazione della presente variante è pari a zero. I barbecue esterni non costituiscono Snr solo nel caso in cui siano pertinenza di edifici esistenti.

10. Superficie urbanistica (Sur).

E' la sommatoria delle superfici utili abitabili (Su) e delle superfici utili agibili (Sua).

11. Volumi

- a. **Volume complessivo (Vc).** Il volume complessivo è costituito dalla sommatoria dei solidi, sia emergenti che interrati, costituenti la costruzione.
- b. **Volume fuori terra (V).** Il volume fuori terra è costituito dalla sommatoria dei solidi, emergenti dalla linea del terreno sistemato, costituenti la costruzione. Il regolamento edilizio precisa le modalità di calcolo dello stesso.

12. Densità Fondiarie

- a. **Densità fondiaria (I).** La densità fondiaria è il rapporto tra la superficie urbanistica (Sur) e la superficie fondiaria (SF).
- b. **Densità fondiaria non residenziale (Inr)** La densità fondiaria non residenziale è il rapporto tra la superficie non residenziale destinata a servizi ed accessori (Snr) e la superficie fondiaria (SF).
- c. **Densità fondiaria massima esistente (Ie).** E' il valore più elevato della densità fondiaria esistente in una determinata sottozona riferita ad ogni singolo edificio, esclusi gli edifici pubblici o di uso pubblico (municipio, chiesa ..) nonché eventuali fabbricati classificati in contrasto volumetrico con il contesto edilizio del nucleo storico.
- d. **Indice di ampliamento (Ia).** E' un valore percentuale riferito alla superficie urbanistica esistente (**Sur**) che definisce la possibilità di ampliamento di un immobile esistente laddove sia qià superata le densità fondiaria prevista o la stessa non sia definita.

13. Rapporto di copertura (RC)

E' il rapporto tra l'area coperta (Ac) e la superficie fondiaria pertinente (Sf).

14. Distanza tra fabbricati (DF)

La distanza tra fabbricati è quella misurata tra i perimetri delle superfici coperte **(Ac)** degli edifici. Il regolamento edilizio stabilisce le modalità di misurazione.

15. Altezza massima degli edifici (Hmax)

L'altezza massima di un edificio è quella valutata dalla quota di pavimento del primo piano non completamente interrato fino alla quota più elevata della copertura.



Art .3 - Modalità di lettura del PRG

- 1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le zone e le rispettive sottozone, tenuto conto dei Sistemi Ambientali, degli interventi relativi ai diversi settori, alle LPPTP, alle SULPTP.
- 2. Per individuare le disposizioni applicabili per la realizzazione degli interventi edilizi e/o urbanistici è necessario considerare, oltre alle indicazioni generali di carattere edilizio-urbanistico e alle leggi dello Stato, le sequenti disposizioni:
 - a. la sottozona e le relative prescrizioni edilizie-urbanisiche, nella quale è ubicato l'intervento di cui al CAPO IV "Disposizioni specifiche" delle presenti NTA;
 - b. la verifica del rispetto degli EF;
 - c. la compatibilità con gli ambiti inedificabili;
 - d. i vincoli urbanistici (sottozona destinazioni e tipi di intervento standard urbanistici³)
 - e. i vincoli edilizi (indici altezza distanze allineamenti e arretramenti dotazione di spazi per il verde privato e parcheggio privato);
 - f. le indicazioni del RE:
 - g. gli articoli mediati e cogenti del NA del PTP;
 - h. eventuali ulteriori vincoli derivanti dai Piani regionali di settore.
- 3. In relazione al punto c) del precedente comma 2, le sottozone omogenee di tipo A, B, C, E e F interessate, anche solo in parte, da rischio idrogeologico medio ed alto sono contrassegnate con un asterisco "*" sia nelle tavole P4 che nei relativi articoli delle NTA e per tali sottozone la disciplina urbanistica è subordinata alla normativa di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del capo I, titolo V, LR 11/1998 e s.m.i.
- 4. La relazione tecnica di progetto relativa all'intervento deve contenere la puntuale rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 4 - Piano regolatore generale comunale - PRG

1. Lo strumento generale di pianificazione urbanistica è costituito dal piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico (PRG), formato e approvato ai sensi della normativa regionale in materia urbanistica e di pianificazione territoriale di cui alla LR 6 aprile 1998, n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta".

Art. 5 - Durata ed effetti del PRG

1. Il PRG rimane in vigore a tempo indeterminato. Esso deve comunque essere riconsiderato nei contenuti dopo 10 anni dall'approvazione⁴.

Art. 6 - Contenuti del PRG

- 1. Il PRG, tenuto conto del PTP e ricercando il coordinamento con i PRG dei Comuni confinanti, assolve le funzioni di cui all'art. 12 della LR 11/98 e più precisamente:
 - a. provvede alla tutela dei beni culturali, ambientali e naturali e alla salvaguardia delle aree adatte agli usi agricoli ed agro-silvo-pastorali; a tal fine individua prioritariamente le relative aree da sottoporre a particolare disciplina d'uso e trasformazione;
 - individua gli insediamenti abitativi esistenti da conservare e riqualificare e, compatibilmente con le esigenze di tutela e salvaguardia di cui alla lett. a), individua le parti del territorio da destinare a nuova edificazione, qualora il relativo fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso il recupero del patrimonio edilizio esistente;
 - c. definisce i criteri e le norme per i vari tipi di insediamento;
 - d. individua la localizzazione delle infrastrutture e dei servizi di interesse collettivo;

³ Assistenza prescolastica e scuola dell'obbligo – attrezzature di interesse comune – verde attrezzato (escluse fasce di rispetto stradale) – parcheggi pubblici.


⁴ LR 11/98, Art. 19 - Riconsiderazione del PRG: "Decorsi dieci anni dalla data in cui il PRG ha assunto efficacia e allo scadere di ogni successivo decennio, il Comune provvede a riconsiderare i contenuti della propria pianificazione urbanistica generale, anche in relazione all'evolversi dello stato di fatto, allo scopo di assicurare, ove del caso con opportune varianti, la maggior rispondenza possibile della pianificazione medesima all'interesse generale e agli obiettivi di cui all'art. 1 LR 11/98."



- e. dispone in merito al sistema di verde pubblico;
- f. evidenzia i vincoli che gravano sul territorio;
- g. individua le aree di proprietà pubblica;
- h. stabilisce le modalità delle trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse;
- i. individua ogni ulteriore elemento, in relazione alle condizioni dei luoghi, al sistema socioeconomico, all'uso delle risorse ambientali, all'assetto e alla difesa del suolo, che sia necessario ad un corretto inquadramento della pianificazione anche al fine di costituire un valido supporto alle decisioni.
- 2. Il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale, prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale in coerenza con il PTP; ai fini anzidetti le presenti norme di attuazione definiscono le condizioni ed eventualmente le successioni temporali per la realizzazione degli interventi, in relazione alle destinazioni di uso da essi previste e alle infrastrutture esistenti e programmate; in ogni caso, le previsioni spaziali del piano, tengono conto particolare situazione locale anche in ordine all'utilizzazione turistica del territorio, si riferiscono alla prevista evoluzione dell'entità e della composizione della popolazione e delle attività entro un orizzonte temporale non superiore al decennio.

Art. 7 - Elaborati del PRG

- 1. Gli elaborati del PRG sono definiti dal comma 4. art. 12 L.R. 11/98 e più precisamente:
 - a. relazione illustrativa;
 - b. cartografia;
 - c. norme di attuazione.
- 2. Detti elaborati sono redatti in conformità con le indicazioni contenute nella Delibera di Giunta Regionale del 15 febbraio 1999, n. 418 e s.m.i.
- 3. Per semplicità di interpretazione, il territorio del Comune di AYAS è stato suddiviso come meglio illustrato negli schemi seguenti:



nello specifico il territorio comunale:

- per le rappresentazioni della cartografia motivazionale in scala 1:10.000 è stato diviso in due settori;
- per le rappresentazioni della cartografia motivazionale in scala 1:5.000 è stato diviso in **tre settori**:
- per le rappresentazioni della cartografia prescrittiva in scala 1:5.000 è stato diviso in otto settori;
- per le rappresentazioni della cartografia prescrittiva in scala 1:2.000 è stato diviso in **otto quadri.** Sono poi stati specificati, laddove necessario, dei formati di dettaglio per scale di rappresentazione maggiori.
- 4. Gli elaborati del presente PRG sono formati dalle seguenti documentazione:



a. CARTOGRAFIA MOTIVAZIONALE:

| TITOI | _0 | | | | | | TAVOLA | SETTORE | SCALA |
|---------|--------------|----------|-----|------------|---|----------|--------------|--------------|----------|
| Carta | dell'Assetto | Generale | del | Territorio | е | dell'Uso | M1.1 | settore SUD | 1:10.000 |
| Turisti | со | | | | | | M1.2 | settore NORD | 1:10.000 |
| | | | | | | | M1 .3 | settore 1 | 1:5.000 |
| | | | | | | | M1.4 | settore 2 | 1:5.000 |
| | | | | | | | M1.5 | settore 3 | 1:5.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE | SCALA |
|---|--------|--------------|----------|
| Carta di Analisi dei Valori Naturalistici | M2.1 | settore SUD | 1:10.000 |
| | M2.2 | settore NORD | 1:10.000 |
| | M2.3 | settore 1 | 1:5.000 |
| | M2.4 | settore 2 | 1:5.000 |
| | M2.5 | settore 3 | 1:5.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE | SCALA |
|---|--------|--------------|----------|
| Carta di Uso del Suolo e Strutture Agricole | M3.1 | settore SUD | 1:10.000 |
| | M3.2 | settore NORD | 1:10.000 |
| | M3.3 | settore 1 | 1:5.000 |
| | M3.4 | settore 2 | 1:5.000 |
| | M3.5 | settore 3 | 1:5.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE | SCALA |
|---|--------|--------------|----------|
| Carta di Analisi del Paesaggio e dei Beni Culturali | M4.1 | settore SUD | 1:10.000 |
| | M4.2 | settore NORD | 1:10.000 |
| | M4.3 | settore 1 | 1:5.000 |
| | M4.4 | settore 2 | 1:5.000 |
| | M4.5 | settore 3 | 1:5.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE | SCALA |
|--------------------------------|--------|--------------|----------|
| Carta dei Vincoli Legge 431/85 | M5.1 | settore SUD | 1:10.000 |
| | M5.2 | settore NORD | 1:10.000 |
| | M5.3 | settore 1 | 1:5.000 |
| | M5.4 | settore 2 | 1:5.000 |
| | M5.5 | settore 3 | 1:5.000 |

b. CARTOGRAFIA PRESCRITTIVA:

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE/QUADRO | SCALA |
|--|---------------|----------------|---------|
| Carta di Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dei | P1.1 | settore 1 | 1:5.000 |
| Beni Culturali | P1.2 | settore 2 | 1:5.000 |
| | P1.3 | settore 3 | 1:5.000 |
| | P1.4 | settore 4 | 1:5.000 |
| | P1.5 | settore 5 | 1:5.000 |
| | P1.6 | settore 6 | 1:5.000 |
| | P1.7 | settore 7 | 1:5.000 |
| | P1.8 | settore 8 | 1:5.000 |
| | P1.9 | quadro 1 | 1:2.000 |
| | P1.10 | quadro 2 | 1:2.000 |
| | P1.11 | quadro 3 | 1:2.000 |
| | P1.12 | quadro 4 | 1:2.000 |
| | P1. 13 | quadro 5 | 1:2.000 |



| P1.14 | quadro 6 | 1:2.000 |
|-------|----------|---------|
| P1.15 | quadro 7 | 1:2.000 |
| P1.16 | quadro 8 | 1:2.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE/QUADRO | SCALA |
|--|--------|----------------|---------|
| Carta degli Elementi, degli Usi e delle Attrezzature | P2.1 | settore 1 | 1:5.000 |
| con Particolare Rilevanza Urbanistica | P2.2 | settore 2 | 1:5.000 |
| | P2.3 | settore 3 | 1:5.000 |
| | P2.4 | settore 4 | 1:5.000 |
| | P2.5 | settore 5 | 1:5.000 |
| | P2.6 | settore 6 | 1:5.000 |
| | P2.7 | settore 7 | 1:5.000 |
| | P2.8 | settore 8 | 1:5.000 |
| | P2.9 | quadro 1 | 1:2.000 |
| | P2.10 | quadro 2 | 1:2.000 |
| | P2.11 | quadro 3 | 1:2.000 |
| | P2.12 | quadro 4 | 1:2.000 |
| | P2.13 | quadro 5 | 1:2.000 |
| | P2.14 | quadro 6 | 1:2.000 |
| | P2.15 | quadro 7 | 1:2.000 |
| | P2.16 | quadro 8 | 1:2.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE/QUADRO | SCALA |
|---|--------------|----------------|---------|
| Tavola di Tutela e Valorizzazione Naturalistica | P3.1 | settore 1 | 1:5.000 |
| | P3.2 | settore 2 | 1:5.000 |
| | P3 .3 | settore 3 | 1:5.000 |
| | P3.4 | settore 4 | 1:5.000 |
| | P3.5 | settore 5 | 1:5.000 |
| | P3.6 | settore 6 | 1:5.000 |
| | P3.7 | settore 7 | 1:5.000 |
| | P3.8 | settore 8 | 1:5.000 |
| | P3.9 | quadro 1 | 1:2.000 |
| | P3.10 | quadro 2 | 1:2.000 |
| | P3.11 | quadro 3 | 1:2.000 |
| | P3.12 | quadro 4 | 1:2.000 |
| | P3.13 | quadro 5 | 1:2.000 |
| | P3.14 | quadro 6 | 1:2.000 |
| | P3.15 | quadro 7 | 1:2.000 |
| | P3.16 | quadro 8 | 1:2.000 |

| TITOLO | TAVOLA | SETTORE/QUADRO | SCALA |
|---|--------------|----------------|---------|
| Cartografia della Zonizzazione, dei Servizi e della | P4.1 | settore 1 | 1:5.000 |
| Viabilità del PRG | P4.2 | settore 2 | 1:5.000 |
| | P4 .3 | settore 3 | 1:5.000 |
| | P4.4 | settore 4 | 1:5.000 |
| | P4.5 | settore 5 | 1:5.000 |
| | P4.6 | settore 6 | 1:5.000 |
| | P4.7 | settore 7 | 1:5.000 |
| | P4.8 | settore 8 | 1:5.000 |
| | P4.9 | quadro 1 | 1:2.000 |
| | P4.10 | quadro 2 | 1:2.000 |
| | P4.11 | quadro 3 | 1:2.000 |
| | P4.12 | quadro 4 | 1:2.000 |
| | P4.13 | quadro 5 | 1:2.000 |



| P4.14 | quadro 6 | 1:2.000 |
|-------|----------|---------|
| P4.15 | quadro 7 | 1:2.000 |
| P4.16 | quadro 8 | 1:2.000 |

| TITOLO TAVOLA | SOTTOZONA | SCALA |
|--|-------------------------------------|---------|
| Classificazione degli Edifici nelle Zone di tipo A | Ae1 - Corbet | 1:1.000 |
| | Ae2 - Le Cornu | |
| | Ae4 - Borbey Bassa | 1:1.000 |
| | Ae5 - Borbey Alta | |
| | Ac1 - Lignod | |
| | Ae3 - Meytéres | 1:1.000 |
| | Ae6 - LeTrochey | |
| | Ae7 - Périasc | |
| | Ae8 - L'Osel | 1:1.000 |
| | Ae9 - Les Goïls-Dessous | |
| | Ae10 - Les Goïls-Dessus | |
| | Ae11 - Pieit | |
| | Ac2 - Antagnod | |
| | Ac2 - Antagnod | 1:1.000 |
| | Ad1 - Périasc | |
| | Ad2 - Pilaz | |
| | Ae12 - Magnéchoulaz, Eriu | |
| | Ad3 - Bisous | 1:1.000 |
| | Ac3 - Magnéaz | |
| | Ac3 - Magnéaz | 1:1.000 |
| | Ae13 - Palouettaz | |
| | Ae14 - Mandrou | |
| | Ae15 – Palenc | |
| | Ad5 - Mascognaz | 1:1.000 |
| | Ae16 - Champlan | 1:1.000 |
| | Ad4 - Champoluc | |
| | Ad6 – Le Le Crest | 1:1.000 |
| | Ad7 – Cunéaz | |
| | Ae17 - France | |
| | Ad8 - Le Le Frachey | 1:1.000 |
| | Ae18 - Soussun | |
| | Ae19 – Rovinal | 1:1.000 |
| | Ae20 – Praz-Sec | |
| | Ae21 – Les Les Droless | |
| | Ae22 – Saint-Jacques-des-Allemands, | |
| | Les Fusines | |
| | Ae23 – Les Péyoz | |
| | Ae25 - Résy | |
| | Ae24 – Blanchard | |
| | Ae24 – Blanchard | 1:1.000 |
| | Ae26 - Les Les Fiéry | |

c. **ELABORATI:**

| TITOLO | ELABORATO | SOTTOZONA |
|------------------------------|------------------|-----------|
| Relazione | A | |
| Norme Tecniche di Attuazione | В | |
| Tabelle | С | |

5. Fanno parte del PRG anche le cartografie degli ambiti inedificabili e le relative Norme Tecniche di Attuazione



Capo II - Disposizioni generali di attuazione

Art. 8 - Infrastrutture e servizi5

- 1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete o puntuali, pubblici e/o privati, presenti anche solo parzialmente sul territorio comunale atti a garantire l'adeguata funzionalità e attuazione ed eventualmente possono anche avere funzione di porre in relazione più territori comunali.
- 2. Le infrastrutture e i servizi sono di rilevanza locale e regionale.
- 3. I servizi di rilevanza regionale sono individuati nelle zone di tipo Fa.
- 4. Generalmente i servizi di rilevanza locale sono individuati nelle zone Fb; se compatibili, sono comunque individuabili anche nelle zone A, B, C, E.
- 5. I servizi locali che il presente PRG individua sono i seguenti:
 - a. Sanità

| Esistenti | | |
|-----------|-----------|-----------------------|
| codice | sottozona | note |
| sa1 | Ba9* | ambulatorio medico |
| sa2 | Ba24* | farmacia Champoluc |
| sa3 | Fa3* | centro traumatologico |
| sa4 | Fa3* | ambulatorio medico |

b. Sicurezza

| Esistenti | | |
|-----------|-----------|--------------------------------|
| codice | sottozona | note |
| si1 | Bb1 | sede VVF volontari/prot.civile |
| si2 | Fa3* | area per gestione emergenze |
| si3 | Fa2* | soccorso piste |
| Previsti | | |
| codice | sottozona | note |
| si1 | Fb3* | piazzola elicottero |
| si2 | Eh23* | piazzola elicottero |
| si3 | Eh17* | area stoccaggio temp |
| si4 | Ed1* | area stoccaggio temp |
| si5 | Eh23* | area stoccaggio temp |

c. Istruzione

Esistenti

codice sottozona note

is1 Fb2 scuola Antagnod

Previsti

codice sottozona note

is1 Fb2 scuola Antagnod ampliamento

⁵ Paragrafi A e B, Capitolo III, Allegato A, Deliberazione di Consiglio regionale 24 marzo 1999, n.517/XI



Soppressi

| codice | sottozona | note |
|--------|-----------|-----------------------|
| is1 | Ac2 | ex scuola Antagnod |
| is2 | Ba14 | ex scuola Magnéaz |
| is3 | Ba20* | ex scuola Champoluc |
| is4 | Ba20* | |
| is5 | Ba33* | ex scuola St. Jacques |

d. Cultura

Esistenti

codici sottozona note cu1 Ac2 biblioteca

Previsti

codici sottozona note

cu1 Ac2 sala espositiva

e. Ricreazione

- verde attrezzato
- altre aree (giochi, aree picnic)

Esistenti

| codice | sottozona |
|--------|-----------|
| ri1 | Eg13 |
| ri2 | Eg16* |
| ri3 | Fb2 |
| ri4 | Ad4* |
| ri5 | Ad4* |
| ri6 | Fb7* |
| ri7 | Ba33* |

f. Sport (non agonistico)

- attrezzature sportivo-ricreative infra-comunale
- attrezzature sportivo-ricreative a livello comunale

Esistenti

| codice | sottozona |
|--------|-----------|
| sp1 | Ba8* |
| sp2 | Ba9* |
| sp3 | Fa1* |
| sp4 | Fa3* |
| sp5 | Eh1* |
| sp8 | Fb7* |
| sp9 | Fb7* |

Previsti

codice sottozona
sp1 Be1

g. Amministrazione

Esistenti

codice sottozona note

| am1 | Eg18* | municipio |
|-----|-------|--------------------|
| am2 | Ac2 | cimitero Antagnod |
| am3 | Ba9* | APT |
| am4 | Ba9* | PTT |
| am5 | Ba20* | AIAT |
| am6 | Fb4 | cimitero Champoluc |

h. Trasporti

Esistenti codice

- impianti speciali per l'accessibilità ad aree naturali che presentano elevata sensibilità e frequentazione, nonché per l'integrazione di aree che presentano risorse fra loro complementari⁶
- razionalizzazione di viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni fra le reti⁷
- gli interventi nei punti critici della rete stradale volti a ridurre o eliminare i fattori di rischio o di congestione, e migliorare le condizioni di sicurezza.

| tr1 | Ba2 | fermata bus |
|----------|-----------|-----------------|
| tr2 | Eg39* | fermata bus |
| | | |
| Previsti | | |
| codice | sottozona | note |
| tr1 | Fa3* | fermata trenino |
| tr2 | Ec9* | fermata trenino |
| tr3 | Ec9* | fermata trenino |
| tr4 | Ec9* | fermata trenino |
| tr5 | Ec7* | fermata trenino |
| tr6 | Ec7* | fermata trenino |
| tr7 | Ae22* | fermata trenino |

sottozona note

i. Parcheggi

- di sottozona
- di sosta e parcheggio per viabilità ai margini delle strade, in sede separata dalla piattaforma stradale al servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate, la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visibilità.⁸
- le aree a parcheggio per i servizi di rilevanza regionale e comunale sono realizzabili, ove possibile, con idonea copertura vegetale.⁹
- per carenze pregresse: i parcheggi devono essere adeguati al reale carico urbanistico permanente, siti a distanza pedonale e compatibili con la realtà ambientale e paesistica del luogo.¹⁰
- per le attività produttive i parcheggi devono essere adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne all'area oggetto di intervento
- a servizio di attività commerciali.
- a servizio di attività turistiche¹¹.

⁶ lettera e),comma 1, art. 20 NAPTP

⁷ lettera f), comma 1, art. 20 NAPTP

⁸ lettera f), comma 1, art. art. 21 NAPTP

⁹ comma 11, art. 23 NAPTP

¹⁰ comma 5, art. 24 NAPTP

¹¹ lettere c) e d), comma 9, art.29 NAPTP



| Esistenti | | | |
|-----------|-----------|--------|-------------|
| codice | sottozona | codice | sottozona |
| pa1 | Ba1 | pa46 | Ad2* |
| pa2 | Ba2 | pa47 | Ad3 |
| pa3 | Eh19* | pa48 | Ba12 |
| pa4 | Ba4 | pa49 | Ae14_ Ei13 |
| pa5 | Ac1* | pa50 | Ac3 |
| pa6 | Ba5 | pa51 | Ac3 |
| pa7 | Ba 8* | pa52 | Ae13* |
| pa8 | Ba 8* | pa53 | Bb1 |
| pa9 | Ba 8* | pa54 | Ba17* |
| pa10 | Ba 8* | pa55 | Ba17* |
| pa11 | Ad1* | pa56 | Eg36* |
| pa12 | Ei22 | pa57 | Ba19_Eg38* |
| pa13 | Ei22 | pa58 | Ba9* |
| pa14 | Ei22 | pa59 | Ae16*_Eg36* |
| pa15 | Eg18* | pa60 | Ba20* |
| pa16 | Eh16* | pa61 | Ba20* |
| pa17 | Ei5 | pa62 | Ad4* |
| pa18 | Eg18* | pa63 | Ad4* |
| pa19 | Ac2 | pa64 | Ba23* |
| pa20 | Ac2 | pa65 | Ad4*_Ba23* |
| pa21 | Ac2 | pa66 | Ba23* |
| pa22 | Ac2 | pa67 | Ba23* |
| pa23 | Ac2 | pa68 | Ba23* |
| pa24 | Ba9* | pa69 | Ba24* |
| pa25 | Ba9* | pa70 | Ba24*_Bd4* |
| pa26 | Fb2 | pa71 | Bd4* |
| pa27 | Ae23 | pa72 | Ba26* |
| pa28 | Ba9* | pa73 | Ba24* |
| pa29 | Ba9* | pa74 | Ba26* |
| pa30 | Ba9* | pa75 | Ba26* |
| pa31 | Ba9* | pa76 | Fb7* |
| pa32 | Ba9* | pa77 | Ba26* |
| pa33 | Ba9* | pa78 | Ba26* |
| pa34 | Ba20* | pa79 | Ba27* |
| pa35 | Ba9* | pa80 | Ba27* |
| pa36 | Ba9* | pa81 | Ba27* |
| pa37 | Ba9* | pa82 | Fa3* |
| pa38 | Ba9* | pa83 | Fa3* |
| pa39 | Ba9* | pa84 | Fa4* |
| pa40 | Eg20* | pa85 | Ec7*_Ec9* |
| pa41 | Ba9* | pa86 | Ae19 |
| pa42 | Eg23* | pa87 | Ae20* |
| pa43 | Ae12 | pa88 | Ae22* |
| pa44 | Ad2* | pa89 | Ae22* |
| pa45 | Ba11 | | |



| Previsti | |
|----------|-------------------|
| codice | sottozona |
| pa1 | Fa1* |
| pa2 | Ba9* |
| pa3 | Ba9* |
| pa4 | Ae13*_Eg35*_Eg36* |
| pa5 | Fb7* |
| pa6 | Ba9* |

Art. 9 - Opere di urbanizzazione

- 1. Si intendono per opere di urbanizzazione primaria e secondaria quelle previste dall'art. 4 della legge 29 settembre 1964 n. 847 integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, dall'art. 17 della Legge 11 marzo 1988 n. 67, dall'art. 26 della Legge 28 febbraio 1990 n. 38 e dall'art. 58 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22.
- 2. Sono opere di urbanizzazione primaria di primo livello:
 - a) strade;
 - b) fognature e impianti di depurazione;
 - c) rete idrica.

Sono opere di urbanizzazione primaria di secondo livello:

- a) pubblica illuminazione;
- b) spazi di verde attrezzato;
- c) spazi di sosta o di parcheggio;
- d) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- e) impianti cimiteriali.
- 3. Sono opere di urbanizzazione secondaria:
 - a) asili nido e scuole materne:
 - b) scuole dell'obbligo;
 - c) mercati
 - d) delegazioni comunali;
 - e) chiese ed altri edifici religiosi;
 - f) impianti sportivi di livello comunale ed infra-comunale;
 - g) attrezzature culturali e sanitarie;
 - h) aree verdi;
- 4. Il PRG individua le aree a servizi ai sensi dell'art. 23 delle LR 11/98 e s.m.i., in ottemperanza alle indicazioni dell'allegato A della Deliberazione Giunta regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI.

Art. 10 - Modalità attuative per le trasformazioni urbanistiche o edilizie ammesse.

- 1. Il PRG viene attuato a mezzo di:
 - a) Piani urbanistici di dettaglio (P.U.D.), di cui agli artt. 48, 49 e 50, capo II, LR 11/98.
 - b) Concessioni edilizie singole (C.E.), alle condizioni previste dagli articoli delle presenti norme e nelle tabelle di zona.
 - c) Apposita normativa di attuazione, esclusivamente e per ogni singola zona A, di cui all'art. 52 della LR 11/98¹¹
 - d) Programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui all'art. 51 della LR 11/98
- 2. Le presenti NTA, nel Capo IV Disposizioni specifiche, individuano i casi in cui è ammessa la C.E. e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani di dettaglio e/o programmi attuativi.

¹¹ Si veda anche comma 4, art. 36 NAPTP e lettere a) b) comma 8, paragrafo 5, capitolo 3, Allegato A, Delib. G.R. 15 febbraio 1999, n. 418.



- 3. Le attività di trasformazione urbanistiche ed edilizie del territorio comportano, fatti salvi i casi di gratuità ai sensi di legge, ¹² la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione¹³.
- 4. La ristrutturazione urbanistica, dove ammessa dal Capo IV Disposizioni specifiche, è indirizzata alla riqualificazione del sistema infrastrutturale per l'accessibilità ai nuclei abitati con caratteristiche di centro e l'attestamento del traffico veicolare, al potenziamento delle località centrali e degli spazi urbani e al ripristino e alla valorizzazione degli assi rettori e delle altre testimonianze storiche di rilievo.¹⁴
- 5. Agli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle sottozone di tipo C si applicano gli indirizzi di cui ai commi 10,11,12 dell'art. 24 e commi 4,5,6 dell'art. 25 delle NAPTP.

Art. 11 – Principali interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia

- 1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica e/o edilizia del territorio comunale sono di seguito elencati:
 - a) manutenzione ordinaria
 - b) manutenzione straordinaria
 - c) restauro
 - d) risanamento conservativo
 - e) ristrutturazione edilizia
 - f) ristrutturazione urbanistica
 - g) completamento edilizio e/o sostituzione
 - h) ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti, anche per adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti ai minimi di legge
 - i) nuova costruzione
 - j) ripristino di fabbricati diroccati alle condizioni poste dalla legge¹⁵
 - k) piccole demolizioni funzionali ad altri interventi
 - I) demolizione totale o parziale
 - m) mutamento di destinazione d'uso¹⁶
 - n) demolizione e ricostruzione a pari volumetria
 - o) ampliamenti volumetrici di strutture alberghiere
 - p) adeguamento alle tipologie di zona
- 2. La classificazione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia, introdotti come inerenti le attività ammesse, in assenza di strumenti attuativi, negli edifici all'interno degli agglomerati di centro storico e dettagliatamente descritti nella deliberazione di Giunta regionale n. 2515 del 26 luglio 1999, è da considerarsi valida per l'intero territorio comunale, quindi non soltanto per le zone territoriali di tipo A, ma anche per quelle di tipo B, C, E, F.

Art. 12 - Destinazioni d'uso

- 1. L'uso cui l'immobile, o parte di esso, è destinato, sotto il profilo delle attività da svolgere nell'immobile stesso, costituisce la destinazione d'uso.
- 2. Le destinazioni d'uso sono raggruppate nelle seguenti categorie:
 - a) destinazione ad usi e attività di tipo naturalistico¹⁷

¹² art. 68, capo III, LR 11/98.

¹³ artt. 64, 65, 66, 67,68, 69, 70, 71, 72, capo III, LR 11/98.

¹⁴ comma 8, art. 24 NAPTP.

¹⁵ lettera e), comma 4, art. 52 LR 11/98

¹⁶ artt.73 e 74 LR 11/98 e successivo art.12 NTA PRG

¹⁷ si fa riferimento a quanto riportato alla lettera a) comma 3, art.9 NAPTP



Tali usi ed attività sono tesi essenzialmente alla conservazione ed alla gestione naturalistica, con esclusione delle eventuali attrezzature d'accesso o d'uso (es. rifugi alpini), che sono invece da ricomprendersi nella categoria di cui alla lettera g) (destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive). Essi sono usi ed attività legati a:

- a1) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso
- a2) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia
- a3) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria

b) destinazione ad usi e attività a carattere agro-silvo-pastorale e attività di supporto aziendali ed interaziendali¹⁸.

Sono legate alle attività agricole, forestali, inerenti all'uso ed alla conduzione degli alpeggi con i relativi servizi ed abitazioni. Possono anche comportare modificazioni dello stato dei luoghi e dell'assetto infrastrutturale. Da tale destinazione sono escluse però le residenze temporanee legate a tali attività che sono ricomprese nel punto seguente. Esse sono:

- b1) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: zootecniche.
- b2) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: zootecniche.
- b3) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle.
- b4) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: colture foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle
- b5) attività pastorizie con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature.
- b6) attività pastorizie con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
- b7) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: florovivaistiche, piccoli frutti, altre colture specializzate
- b8) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: quali: florovivaistiche, piccoli frutti, altre colture specializzate
- b9) altre attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività apistiche
- b10) attività agricole con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività apistiche
- b11) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco

 $^{^{18}}$ si fa riferimento a quanto riportato alla lettera b) comma 3, art.9 NAPTP

- b12) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco
- b13) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi
- b14) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi
- b15) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con lasituazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie
- b16) attività selvicolturali con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie
- b17) Centri di turismo equestre
- b18) Agriturismo

c) destinazione a residenza temporanea legata alle attività agro-silvo-pastorali.¹⁹

In questa categoria di destinazione d'uso sono da ricomprendersi anche gli eventuali servizi ed attività connessi con le residenze medesime e cioè:

- c1) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali
- c2) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale
- c3) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali
- c4) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale

d) destinazione ad abitazione permanente o principale.²⁰

Per destinazione d'uso permanente e principale deve intendersi la residenza stabile cioè la prima casa e cioè:

- d1) abitazione permanente o principale
- d2) Bed and Breakfast

d bis) destinazione ad abitazione temporanea.²¹

Sono tutte le abitazioni destinate solo temporaneamente alla permanenza dei nuclei familiari; sono pertanto da ricomprendere le unità immesse nel mercato delle cosiddette seconde case e anche le abitazioni secondarie di nuclei familiari già proprietari di abitazioni principali.

e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale:

- e1) usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale
- e2) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale
- e3) usi ed attività produttive artigianali interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi
- e4) usi ed attività produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi
- e5) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione

 $^{^{19}}$ si fa riferimento a quanto riportato al punto 3, lettera c) comma 3, art.9 NAPTP

²⁰ si fa riferimento a quanto riportato al punto 1, lettera c) comma 3, art.9 NAPTP

²¹ si fa riferimento a quanto riportato al punto 2, lettera c) comma 3, art.9 NAPTP



- e6) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;
- e7) serre aventi superficie coperta superiore a 50 mq.

f) destinazione ad usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale:

Sono da ricomprendere in questa categoria le attività commerciali che possono essere ritenute di interesse prevalentemente locale, tenuto conto delle definizioni di tali attività ai sensi della vigente normativa in materia e in particolare del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e della LR 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e relativi provvedimenti attuativi; sono altresì, in linea generale, da ricomprendere in questa categoria le attività legate alla somministrazione di cibi o bevande e gli uffici, anche se professionali o legati ad attività economiche se non compresi nell'abitazione principale, che, ai fini urbanistici, sono assimilabili alle attività commerciali. Comprendono quindi:

- f1) esercizi di vicinato
- f2) medie strutture di vendita di minori dimensioni
- f3) commercio su aree pubbliche
- f4) uffici e agenzie
- f5) esercizi di somministrazione di cibi e bevande

g) destinazione ad usi ed attività turistiche e ricettive:

Si osserva che sono da ricomprendersi in questa categoria di destinazione d'uso oltre alle attività turistiche e ricettive, alberghiere, extralberghiere ed all'aperto individuate e disciplinate dalla specifica legislazione di settore, le attrezzature e i servizi di carattere turistico, ricreativo, escursionistico, sportivo, connessi alle attività medesime;

- g1) alberghi
- g2) residenze turistico-alberghiere (RTA)
- g3) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie
- g4) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù
- g5) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi
- g6) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs)
- g7) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere
- g8) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio
- g9) sosta temporanea autocaravan
- g10) case ed appartamenti per vacanze (CAV)

h) destinazione ad attività produttive industriali non collocabili in contesti urbanoabitativi.

Si rileva che questa categoria di destinazione d'uso non ricomprende le attività produttive artigianali o industriali, di interesse prevalentemente locale, le quali pertanto sono già ricomprese nella categoria di cui alla lettera e).

- h1) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante
- h2) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante

i) destinazione ad attività commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi.

Sono da ricomprendere in questa categoria le attività commerciali che non possono essere ritenute di interesse prevalentemente locale, tenuto conto delle definizioni di tali attività ai sensi della vigente normativa in materia e in particolare del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio) e della LR 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) e i relativi provvedimenti attuativi;

i1) grandi strutture di vendita



- i2) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni
- I) destinazione ad attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture;

Comprendono:

- 11) impianti sportivi coperti
- 12) impianti sportivi all'aperto
- I3) impianti per pubblici spettacoli
- 14) impianti di risalita
- l5) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature
- l6) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture

m) destinazione ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.

Questa categoria ricomprende sia le attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale sia quelle di rilievo non locale. Per attività pubbliche non devono necessariamente intendersi attività gestite dall'ente pubblico, ma più in generale, attività atte a fornire un servizio pubblico o di pubblico interesse.

- m1) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi
- m2) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi
- m3) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi
- m4) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale
- m5) cabine di trasformazione dell'energia elettrica

Art. 13 - Convenzioni urbanistiche

- 1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla LR 11/98 art. 49, comma 2, lettera d).
- 2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla LR. 11/98, art. 67, comma 2.
- 3. Le convenzioni inerenti la deroga agli equilibri funzionali per la costruzione della "prima casa", dovranno essere stipulate con l'impegno, a tempo determinato, per il richiedente, successori o aventi causa, di alienare o di locare i fabbricati soltanto a soggetti aventi i requisiti in base ai quali è stata rilasciato il titolo abilitativo.
- 4. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visibilità delle mete del turismo culturale di cui al NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
- 5. Si applicano le disposizioni delle NAPTP, art. 23, comma 10, lettera e).
- 6. In ogni caso nell'ambito di un'iniziativa che preveda la dismissione a favore dell'Amministrazione Comunale di spazi destinati ad utilizzo pubblico o ancorché si configurino convenzioni tra soggetti privati e pubblici in ordine a destinazioni d'uso da vincolare con atto pubblico registrato, le medesime convenzioni dovranno essere stipulate in data antecedente al rilascio dei relativi titoli autorizzativi.
- 7. Seguono le regole di cui ai commi precedenti anche le iniziative volte all'aumento volumetrico di edifici alberghieri esistenti per i quali il vincolo preordinato sulla destinazione d'uso è ventennale.



Art. 14 - Difesa del suolo

- 1. In tutto il territorio si applicano le disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4²². E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui alle disposizioni di legge regionale relativa alla materia e fatta salva l'impossibilità di delocalizzazione:
 - a. la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art.33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
 - b. la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati ed infrastrutture; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile. In ogni caso gli interventi non dovranno provocare un peggioramento delle condizioni di sicurezza nelle aree adiacenti.
- 2. In tutto il territorio negli interventi di edificazione si seguono le seguenti modalità esecutive^{23:}
 - a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdite dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti compatibili dal punto di vista idrogeologico; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci;
 - b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta al minimo;
 - c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderlo idoneo dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare il corpo idrico recettore;
 - d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.
- 3. Ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, i progetti delle opere pubbliche e private devono contenere, nei casi indicati dal decreto stesso, la relazione geologica e la relazione geotecnica; nel caso di interventi di modesta incidenza sulla stabilità dell'insieme opera/terreno, che ricadano in zone già note, le indagini di laboratorio possono essere ridotte od omesse, sempre che sia possibile procedere alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sulla base di dati e notizie, documentati e prodotti precedentemente per aree adiacenti e per terreni dello stesso tipo^{24.}
- 4. Le attività estrattive sono ammesse solo in quanto previste dal piano regionale delle attività estrattive²⁵; per le cave in atto che non rispettino tali condizioni, le relative autorizzazioni non sono prorogabili se non per l'attuazione di un programma di cessazione di attività estrattiva e di

²² NAPTP, art. 33, comma 1. :, è vietato in tutto il territorio regionale:

a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;

b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;

c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;

d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il percorso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;

e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentame il conseguente deflusso;

f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;

g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

²³ NAPTP, art. 33, comma 2.

²⁴ NAPTP, art. 33, comma 4 (norma cogente)

²⁵ NAPTP art. 34

ricomposizione ambientale, che deve concludersi entro un anno dalla data di rilascio del provvedimento di proroga. ²⁶

5. Le aree interessate da pregresse attività di cava, non ancora rinaturate e che non presentino problemi di sicurezza di tipo idrogeologico, devono essere assoggettate a interventi di ricomposizione ambientale e paesistica e ai fini delle sicurezza pubblica; qualora il titolare dell'autorizzazione richieda di espandere l'attività estrattiva in aree immediatamente contigue a quelle già autorizzate e risulti legittimato alla loro coltivazione in base a titolo in data anteriore a quella dell'entrata in vigore del PTP, le profondità di scavo, le quantità e le modalità estrattive saranno definite in sede autorizzativa tenendo conto delle determinazioni recate dalle norme del PTP e dal provvedimento di autorizzazione.²⁷

Art. 15 - Progetti e programmi integrati concernenti il territorio comunale

- 1. Il territorio comunale è interessato da aree e situazioni suscettibili di trasformazioni territorialmente rilevanti e caratterizzate da particolare complessità per le quali è prevista la formazione di progetti e programmi integrati²⁸ in attuazione degli indirizzi del PTP.
- 2. Il territorio comunale è interessato, insieme ad alcuni dei Comuni limitrofi, dai seguenti progetti e programmi integrati:
 - a. progetto operativo integrato di rilievo subregionale denominato:

• PTIL 9 - Valli del Lys e d'Ayas

Il progetto è indirizzato alla integrazione delle attrezzature dei centri turistici delle valli del Lys e d'Ayas, a supporto del grande comprensorio sciistico interregionale, con particolare attenzione alle modalità di accesso turistico durante il periodo invernale e alla caratterizzazione dei centri , da ottenere prevalentemente valorizzando le risorse paesistiche e dell'insediamento tradizionale e con la dotazione di attrezzature turistiche e sportive specialistiche. Il progetto comprende anche, nell'ambito dei programmi di sviluppo turistico, il potenziamento delle attrezzature ricettive, commerciali e di servizio e la loro articolazione per garantire un ventaglio di offerte anche ad utenze collettive, da attivare prevalentemente nell'ambito degli agglomerati o con il riuso di preesistenze.

Per la parte dedicata alle accessibilità, il progetto prevede il potenziamento del trasporto pubblico, la formazione di centri di attestamento veicolare privato il più possibile a valle, la limitazione del traffico nelle punte di massima affluenza e la riqualificazione delle aree salvaguardate dai flussi automobilistici.

Gli operatori interessati, oltre alla Regione, sono i Comuni di Brusson, Ayas,Gressoney-La Trinité, Gressoney-Saint-Jean, le comunità montane, le società di gestione degli impianti a fune, oltre agli operatori del settore turistico.

b. programmi integrati di interesse regionale denominati:

• PMIR 5 - Territorio Walser.

Il programma ha lo scopo di coordinare le iniziative ed i progetti per la valorizzazione di un vasto territorio prevalentemente caratterizzato dal patrimonio storico-culturale d e paesaggistico prodotto dalla cultura Walser ed in particolare, per il recupero dei segni e dei manufatti del sistema insediativo in quota, in aparziale stato di abbandono il programma fa riferimento in particolare al vallone di San Grato e all'alta Valle del Lys, coinvolgendo i valloni di Loo e di Niel fino ai collegamenti con l'alta Valsesia, e, dall'altra parte, l'alta Valle di Ayas (Cunéaz e Saint-Jacques-des-Allemands). Per le parti di specifico interesse storico culturale, il programma rinvia a progetti di rigoroso restauro del territorio, mentre per le parti meno caratterizzate la finalità di conservazione di manufatti stessi e

²⁶ NAPTP, art. 34, comma 3 (norma cogente)

²⁷ NAPTP, art. 34, comma 5 (norma cogente)

²⁸ NAPTP, art.5 e capitolo 4 delle linee programmatiche del PTP

dell'espressione della cultura materiale comporta anche il riuso dei manufatti stessi, con utilizzi museali, culturali ed anche residenziali, ma con basse infrastrutturazioni (evitando nuovi accessi veicolari).

Il programma si connette alle iniziative già in parte avviate per la rivalorizzazione etno-linguistica e assume rilevanza culturale internazionale, prevedendo una serie di attrezzature leggere e l'organizzazione gestionale di servizi per agevolare la fruizione del sistema, attraverso circuiti turistici culturali ed escursionistici:

Gli operatori principali sono i Comuni interessati (Gressoney La Trinitè, Gressoney Saint jean, Issime, Ayas, Gaby) e la Regione, oltre alle regioni europee limitrofe.

PMIR 6 - Alte Vie e altri itinerari escursionistici.

Il programma comprende la valorizzazione, l'organizzazione e l'attrezzatura dei percorsi escursionistici lungo il sistema delle alte vie regionali e gli altri itinerari importanti che costituiscono il sistema escursionistico in quota .

La Valle di Ayas è interessata limitatamente a:

- Alta Via n. 1
- Monte Rosa Runde (Tour du Mont Rose)

Nell'ambito del programma viene completato il sistema delle attrezzature di tappa e la predisposizione di servizi gestionali (informazioni, monitoraggio, servizi di trasporto intervallivo a chiamata, ecc.).

Nel programma vengono previsti interventi secondo indirizzi di riqualificazione naturalistica, ponendo quindi attenzione a che le attrezzature di tappa vengano localizzate alle quote inferiori, rispetto agli itinerari, utilizzando prevalentemente insediamenti esistenti, prevedendo il ripristino dei tratti di percorso alterati da infrastrutturizzazioni legate allo sci alpino o interrotte da strade carrabili, scegliendo le alternative di percorso meno incisivi su ambiti di più alta naturalità. Gli operatori principali previsti sono, oltre alla Regione, i comuni interessati ai diversi tratti dei percorsi, gli Enti di promozione turistica, le guide alpine.

 PMIR 7 – Turismo invernale Il programma ha lo scopo di attivare un sistema di azioni per il coordinamento dell'offerta regionale di servizi e attrezzature per il turismo invernale.

Tali azioni sono indirizzate a caratterizzare i centri afferenti alle diverse stazioni, specificandone le prestazioni sulla base delle risorse esistenti, articolando l'offerta di attrezzature alternative allo sci alpino, al fine di soddisfare con un ventaglio di offerte la domanda di tempo libero e di vacanze sempre più sfaccettata e complessa.

Nell'ambito del programma, devono essere inquadrati gli interventi di riqualificazione delle diverse stazioni, indirizzati a migliorare le prestazioni nel quadro di equilibri funzionali tra attrezzature, strutture ricettive, recupero delle testimonianze storiche degli insediamenti.

I potenziamenti delle diverse funzioni sono quindi finalizzati:

- a all'integrazione tra diverse prestazioni assicurate da ciascuna stazione turistica e tra le stazioni turistiche, nell'indirizzo di rendere disponibili ventagli di offerte completi entro i grandi comprensori turistici: del Mont-Blanc, del Ruitor, del Monte Rosa, del Mont-Cervin, del Grand-Paradis, della Comba Freida, testata della valle di Champorcher, ecc.;
- b alla dotazione di servizi e di attrezzature indirizzati anche ai residenti, all'allungamento dei periodi di affluenza settimanali e stagionali, alla bistagionalità e comunque commisurati ai diversi gradi di intensità di affluenza;
- c alla diffusione delle iniziative di recupero e vitalizzazione degli insediamenti a media quota;
- d all'aumento degli effetti positivi indotti sulle attività locali non direttamente legate al turismo: commercio, artigianato, agricoltura;



e- alla formazione di una specifica immagine del turismo invernale nella regione, legata alle risorse naturali e storiche, alla qualità paesistica, alla capacità e qualità ricettiva.

Gli operatori coinvolti sono, oltre alla Regione, i Comuni che, anche attraverso i programmi di sviluppo delle rispettive stazioni turistiche, svolgono la funzione di coordinatori delle iniziative private, gli enti di promozione turistica.

3. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei Comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della LR 11/98.

Art. 16 - Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria

- Le aree comprese nelle fasce di rispetto e nelle aree ricadenti in ambiti inedificabili ai sensi del Titolo V della LR 11/1998 e s.m.i., sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne alle fasce stesse sino a raggiungere una densità fondiaria edilizia massima nell'area di utilizzazione pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria. Tale operazione è possibile esclusivamente tra lotti contigui se appartenenti alla medesima sottozona.
- 2. Nel caso in cui il trasferimento della capacità edificatoria non sia attuabile tra lotti contigui essa potrà essere ammessa, all'interno della stessa sottozona, tramite la predisposizione di un piano urbanistico di dettaglio (PUD) che dovrà stabilire la densità fondiaria tenendo conto di quella massima esistente o di quella delle sottozone adiacenti.
- 3. Con atto unilaterale d'obbligo i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree anche su altra area della stessa sottozona omogenea, nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni previste dalle presenti norme e delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
- 4. Ogni utilizzazione della capacità edificatoria proveniente da aree non contigue deve avvenire mediante stipula di atto pubblico regolarmente registrato e trascritto alla conservatoria dei registri immobiliari a cura del concessionario ed a favore del Comune.

Art. 17 - Unità di paesaggio

- 1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nelle tavole motivazionali M4 e nelle tavole prescrittive P1.
- 2. All'interno del territorio comunale si evidenzia la presenza delle sequenti unità di paesaggio:
 - AC: paesaggio di conche di alta quota con particolare riferimento alle conche in quota con pascoli di Mascognaz e Cunéaz ed alle valli sospese con conche in quota di Nannaz, Fourcaré, Véraz. Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio sono:
 - conche con creste rocciose o nevate (Bertlinohore, Testa Grigia, Pentespetz),
 - prateria alpina, pascoli di versante è di conca e grandi pascoli di fondovalle o nel primo versante,
 - laghi o zone umide di testata (Lac de Pente, Lac de Salère, Lac-Bleu de Véraz, Lacde-Continery).

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono:

- insediamenti con agglomerati alla base dei valloni di pascolo e lungo percorsi intervallini (Mascognaz, Le Crest, Cunéaz),
- colli e percorsi intervallini (verso Gressoney e Pallasinaz),
- impianti di risalita e piste con connessioni intervallive (Fourcaré),
- insediamenti stagionali di versante (Le Crest, Résy, Fiéry).

AG: paesaggi dei ghiacciai rappresentato dai ghiacciai e dalle vette del Massiccio del Monte Rosa. Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio sono:



- vette, creste e pareti rocciose o di ghiacciaio,
- ghiacciai in valli o conche,
- sistemi morenici aridi,
- formazione dei torrenti, laghi e zone umide in quota (Lacs d'Aventine, Grand-Lac de Véraz).

BV: paesaggio di versanti boscati in corrispondenza del Bois de Arpeillaz e del Bois de Rangacey alle pendici dello Zerbion.

La componente caratterizzante gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio è:

bosco di versante con percorsi in quota e rus storici.

IV: paesaggio di versante a fasce identificato prevalentemente nei versanti a fasce con collana di insediamenti in quota (da Lignod a Champlan) e in fondovalle (da Corbet a Champoluc)

Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio sono:

- fascia a terrazzi in abbandono tra fondovalle e insediamenti di costa,
- fascia fluviale di fondovalle con tratti poco insediati più integri,
- piana di fondovalle con insediamenti in serie da Corbet a Croisette e tratti liberi (Ravines/Périasc, Magnichoulaz/Champoluc, Ramey/Le Frachey),
- serie di agglomerati di costa (Lignod, Antagnod, Bejou, Magnéaz, Paloutaz) con espansioni nelle piane di terrazzo,
- bosco compatto sul versante sinistro sino al limite degli abitati,
- aree pascolive in quota sino al crinale tra Mont-Tantané e il Bec-de-Nannaz.

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono:

- percorsi storici (al Col Saint-Théodule) in evidenza con strada di costa Lignod /Antagnod,
- centro di Champoluc con espansioni turistiche sulle pendici dei versanti,
- fondali del Monte Rosa per la fascia del versante di Antagnod.

PC: paesaggio di conche a pascoli;

Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio sono:

- conche a pascolo
- sistema degli alpeggi e infrastrutture connesse
- fondali di vette e ghiacciai del Monte Rosa

La componente caratterizzante gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio è:

percorsi storici a passi intervallivi

PS: paesaggio di convergenza dei sottosistemi a pascolo rappresentato dagli insediamenti di convergenza di pascoli a Saint Jacques des Allemands.

Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio sono:

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono:

VF: paesaggio di vallone in forte pendenza della Comba d'Aventine.

La componente caratterizzante gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio è:

• incisione di confluenza nella valle principale

Le componenti caratterizzanti gli aspetti specifici di tale unità di paesaggio sono:

- valle a U con praterie di fondovalle non insediata e laghi di testata (Lac Rollin)
- creste e crinali di testata e del versante sinistro (complesso del Monte Rosa)
- percorsi intervallivi storici (al col Saint-Theodule) e per escursionismo delle Alte Vie
- prese e primo tratto dello storico ru de Saint-Vincent (o Courthoud)

VP: pesaggio di valle con piana nel tratto che va da Champoluc a Croisette.

Le componenti caratterizzanti gli aspetti tipici di tale unità di paesaggio sono:

- piana prativa da Champoluc a Croisette con bordo di bosco frastagliato
- torrente con fascia golenale accessibile e insediamenti turistici di bordo
- piccoli agglomerati nelle aree prative con insediamenti turistici storici isolati
- versanti scoscesi e boscosi con impianti a fune per l'arroccamento

- strada di fondovalle
- strettoia boscata e pareti rocciose laterali a Croisette in prossimità di Saint-Jacques
- 3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.
- 4. Sulle unità di paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità²⁹.

Art. 18 - Tutela delle componenti strutturali del paesaggio

- 1. Gli elementi considerati come componenti strutturali meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 30 delle NAPTP sono segnalati nelle tavole motivazionali M4 e prescrittive P1; gli stessi sono:
 - a) i ghiacciai e i circhi glaciali, i cordoni morenici delle pulsazioni glaciali recenti, le creste, le guglie, i picchi isolati, le selle, i conoidi, le grandi pareti rocciose, i bordi di terrazzo, e gli elementi essenziali della struttura tettonica, i torrenti, i laghi, le cascate, e gli altri elementi principali del sistema idrografico;
 - b) i boschi, le praterie alpine, i pascoli con i relativi sistemi di percorsi ed infrastrutture;
 - c) i versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale, di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica, indicati nelle schede delle unità locali;
 - d) gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale, con le relative infrastrutture, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo
- 2. Sono vietati gli interventi di qualsiasi genere che:
 - a) pregiudichino la visibilità e la riconoscibilità delle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1;
 - b) modifichino in maniera sostanziale gli equilibri ecosistemici delle zone;
 - c) riducano o modifichino le relazioni visive caratterizzanti le unità di paesaggio.
- Sono consentiti interventi volti alla tutela e alla valorizzazione dei sistemi paesaggistici.

Art. 19 - Protezione dei beni culturali e dei percorsi storici

- 1. Nelle tavole motivazionali M4 e nelle tavole prescrittive P1 sono evidenziati i beni culturali ai sensi dell'art. 37 delle NAPTP presenti nel territorio comunale ed i percorsi storici.
- 2. I beni culturali di cui al comma 1, presenti sul territorio comunale sono:
 - Cappella di Barmasc C58
 - Cappella di Mandrou C59
 - Cappella di Praz-Charbon C60
 - Cappella Immacolata Concezione (Le Frachey) C61
 - Cappella Maria Ausiliatrice C62
 - Cappella Notre-Dame de la Consolation C63
 - Chiesa parrocchiale di Champoluc- C64
- 3. Ai beni culturali di cui al comma 2 si applica la disciplina dell'art. 37, delle NAPTP.
- 4. I percorsi storici di cui al comma 1, presenti sul territorio comunale sono:
 - percorso del Ru Courthud da Nannaz Desot al confine con il Comune di Brusson

²⁹ NAPTP, art. 30 e NAPTP, art. 36, comma 9



- percorso da da Beaubois, attraverso l'alpe Vase e lungo tutto il Vallone di Cime Bianche verso il Colle omonimo
- percorso da Résy lungo il vallone di Fourcaré fino al confine comunale
- percorso da Mascognaz lungo l'omonimo vallone fino al Colle di Palasinaz.
- 5. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
- 6. I progetti di interventi che interferiscono con i percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
- 7. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale secondo gli indirizzi dei commi 5 e 6 dell'art. 37 NAPTP.

Art. 20 - Protezione delle bellezze naturali

- 1. Per bellezze naturali di cui al presente articolo si intendono i beni paesaggistici meritevoli di specifica tutela evidenziati nella tavola prescrittiva "P1 Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali" e gli altri indicati dalla vigente legislazione ^{30 31}in materia di tutela dei beni paesaggistici ivi comprese le aree e i beni raffigurati sulla tavola motivazionale M5.
- 2. Alle bellezze naturali di cui ai commi 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela di beni paesaggistici.

Art. 21 - Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale

- 1. Monumenti, documenti, ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale anche esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole motivazionali M4 e prescrittive P1. Tali beni sono di seguito elencati:
 - a) monumenti, integri o diroccati, ai sensi del Codice dei Beni Culturali, del PTP e ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, ed in particolare i seguenti beni culturali isolati di rilevanza minore:
 - Cappella di Barmasc C58
 - Cappella di Mandrou C59
 - Cappella di Praz-Charbon C60
 - Cappella Immacolata Concezione (Le Frachey) C61
 - Cappella Maria Ausiliatrice C62
 - Cappella Notre-Dame de la Consolation C63
 - Chiesa parrocchiale di Champoluc- C64
 - b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della D.G.R. 418/1999, isolati o inseriti in contesti insediati;
 - c) tutti i rascard considerati, anche in assenza di catalogazione, di valore documentale;
 - d) i fabbricati sparsi, esterni alle sottozone di tipo A, costruiti in data anteriore al 1945, ad esclusione di quelli in uso per attivita agro-silvo-pastorali, assimilati a edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale di cui al comma 3. art.73 delle presenti NTA.
- 2. Per i beni culturali isolati si applicano le determinazioni di cui al comma 3 dell'art. 37NAPTP.
- 3. Gli edifici classificati "monumento" e "documento" non ricompresi nelle perimetrazioni dei centri storici, le relative aree di pertinenza (F1) e le aree di pregio storico, culturale, architettonico ed

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'artico lo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", Parte terza, Titolo I, Capo I, articolo 134

³¹ D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensidell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137



ambientale classificate come "di particolare interesse" (F2) sono soggetti alla tutela del combinato disposto del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 56/83, artt. 5 ed 8 e per i beni culturali documentali anche ai contenuti della LR 10 giugno 1983, n. 56. Su tali edifici sono consentiti soltanto interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Negli edifici classificati "monumento", "documento" e di pregio storico esterni ai centri storici, nel corso di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, si applicano gli indirizzi indicati al comma 6, art.24 NAPTP. Sui bassi fabbricati insistenti su aree di pertinenza di fabbricati definiti "monumento " o "documento" sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione parziale e totale. E comunque ammessa l'esecuzione di infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle stesse aree libere.

- 4. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a, b, c e d del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, tenuto conto che gli interventi di restauro devono tendere:
 - a) ad eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e delle relative pertinenze, comprese le aree di sosta e le vie d'accesso.
- 5. Nell'effettuazione di opere di restauro o di rinnovamento funzionale di fabbricati soggetti alla disciplina del D.lgs. 21 gennaio 2004, n.42 è consentito mantenere l'attuale situazione di fatto dei locali di abitazione limitatamente all'altezza interna utile, alla superficie degli alloggi monostanza e delle stanze da letto e di soggiorno e alla superficie finestrata apribile.

Art. 22 - Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico e vincoli ad esse relativi

- 1. Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 e di seguito elencate:
 - a) aree di specifico interesse paesaggistico:
 - Lacs de Continery L5
 - Lac a ovest di Obre Betlinoforko L6
 - Lac de Résy L7
 - Lac de Saler-desot L8
 - Lac de Saler-damon L9
 - Lac de Charcherioz L10
 - Lago in località Vardaz L11
 - Lac de Cére L12
 - Grand Lac L13
 - Lac Bleu L14
 - b) "altre" aree di specifico interesse paesaggistico:
 - Chapelle de Praz-Charbon, Bois de Praz-Charbon P5
 - Mascognaz P7
 - Le Crest P8
 - Cunéaz P9
- 2. Alle aree di cui al comma 1 si applica la disciplina dell'art. 40 delle NAPTP.
- 3. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
- 4. Per le aree di specifico interesse archeologico di seguito elencate ed individuate nelle Tavole P1 e P4, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - Comba di Rollin: areale caratterizzato dalla presenza di tracce di lavorazione della pietra ollare



- Corbet Ravine: tumulo funerario della presunta Età del Ferro e relativo areale di pertinenza
- Colle Nord di Cime Bianche: areale interessato dal percorso di un'antica sede stradale lastricata di presunto periodo tardo medievale
- Saint Jacques des Allemands Fusine: areale pertinente ad una probabile zona destinata alla lavorazione della pietra ollare che ha già restituito una notevole quantità di scarti di lavorazione
- Saint Jacques des Allemands: areale di pertinenza della Chiesa di San Giacomo
- Antagnod: areale di pertinenza della Parrocchiale di San Martino
- Lignod: areale di pertinenza della Chiesa di San Giovanni Battista
- Magnéaz: areale di pertinenza della Maison Quey, maison noble del XV secolo
- Saint Jacques des Allemands Moléraz: areale caratterizzato dalla presenza di tracce di cave e gallerie utili ad attività di tipo estrattivo inerenti la pietra ollare, presenza di semilavorati e scarti di lavorazione, nonché di carbonaia
- Alpe Mase: areale caratterizzato da tracce di semilavorati di pietra ollare, di cui alcuni anche inclusi nelle murature di edifici presenti sul posto
- 5. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa;
- 6. Le seguenti aree, individuate come LM nella Tav. P4, sono sottoposte a speciale limitazione degli interventi e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - Saint Jacques des Allemands Fusine: areale pertinente ad una probabile zona destinata alla lavorazione della pietra ollare che ha già restituito una notevole quantità di scarti di lavorazione
- 7. Per le reti di distribuzione dell'energia elettrica ad alta e media tensione ricadenti in tali aree si applicano le determinazioni di cui al comma 2, lettera d) dell'art. 22 NAPTP.
- 8. E' inoltre necessario prevedere in tali aree il progressivo interramento delle linee telefoniche e di illuminazione pubblica.

Art. 23 - Trasporti

- 1. Nelle tavole prescrittive P4 sono indicati gli interventi³² di cui all'art. 20, comma 1, lettere f), i) ed m) delle NAPTP.
- 2. I nuovi impianti di trasporto a fune o a cremagliera devono essere localizzati e realizzati in modo da ridurre al minimo gli impatti paesistici ed ambientali ed in particolare:
 - sono vietati interventi che comportino alterazioni della copertura forestale tali da aggravare o determinare rischi idrogeologici nei versanti molto acclivi;
 - eventuali strade di servizio a tali impianti devono obbligatoriamente rispondere a quanto riportato al comma 1, art.21 NA PTP;
 - le strade di servizio provvisorie, le altre infrastrutture ed alterazioni fisiche necessarie per la nuova costruzione di tali impianti devono essere oggetto di progetti di demolizione e ripristino ambientale da approvarsi contestualmente ai progetti degli impianti stessi. Tale regola è valida anche nel caso di opere di sostituzione di impianti esistenti.
 - Gli impianti a cremagliera potranno essere realizzati eslusivamente nelle sottozone afferenti loc. Antagnod.
- 3. La fascia di rispetto per impianti di trasporto con veicoli sospesi a funi, è di mt. 12 dal massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli. La costruzione dei nuovi impianti a fune dovrà rispettare le distanze stabilite dalle normative di settore.

³² Art. 20 NAPTP



Art. 24 - Sorgenti, pozzi

- 1. Nella tavola "P2 Carta degli elementi degli usi e delle attrezzature con particolar erilevanza urbanistica" sono indicate le captazioni di "acque per consumo umano" dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi³³ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione³⁴ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinate al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nella carta medesima sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente".
- 2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio³⁵. L'accesso alle opere di presa è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.
- 3. La differenziazione delle zone di rispetto delle risorse idriche in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata viene definita sulla base di idonea relazione idrogeologica in rapporto alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa.
- 4. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta opera la disciplina previste dalla vigente legislazione. In ogni caso sono vietati l'insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività sequenti:
 - a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
 - b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
 - c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
 - d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
 - e) aree cimiteriali;
 - f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
 - g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualiquantitative della risorsa idrica;
 - h) aestione di rifiuti:
 - i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
 - j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli ³⁶;
 - k) pozzi perdenti³⁷;
 - l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la tabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta ³⁸;
 - m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame³⁹;
 - n) usi ed attività non compresi alle lettere precedenti che possono determinare centri di pericolo per l'utilizzo delle acque per il consumo umano ⁴⁰.

³³ D.lgs 2 febbraio 2001 n. 31 - Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano e successive modificazioni - Art. 2

D.lgs 11 maggio 1999, n 152 e successive modificazioni - art. 21 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258", D.lgs 152/2006.

³⁵ D.lgs. 152/2006

³⁶ D.lgs. 209/2003

³⁷ D.lgs. 152/2006

³⁸ D.lqs. 152/2006

³⁹ DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)



- 5. Per gli insediamenti o le attività di cui al comma precedente, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza ⁴¹.
- 6. Si applicano le disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle "acque minerali naturali", "acque termali" e "acque di sorgente", elencate nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione ⁴².
- 7. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche⁴³, le strutture e le sequenti attività collocate entro le zone di rispetto:
 - a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
 - b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
 - c) opere viarie, ferroviarie ed in genere infrastrutture di servizio;
 - d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.
- 8. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici è ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 3 e 4. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta di concessione edilizia o della dichiarazione di inizio attività.
- 9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge⁴⁴.
- 10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrate è stabilita una zona di tutela assoluta⁴⁵.
- 11. La zona di tutela assoluta delle opere di stoccaggio dell'acqua non deve essere inferiore a 10 metri dalle pareti esterne dei manufatti di contenimento dell'acqua. In tale fascia valgono le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo.
- 12. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione, deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alla dinamica del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli eventuali interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali⁴⁶.

Art. 25 - Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui ecc.

1. Ai lati dei corsi d'acqua naturali pubblici di cui agli appositi elenchi⁴⁷, ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all' art. 39 LR 11/98 e sempre ammessi gli interventi di razionalizzazione della viabilità ordinaria e l'aumento delle connessioni tra le reti di cui

⁴⁰ DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

⁴¹ D.lgs. 152/2006

⁴² Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e successive modificazioni; D.lgs 25 gennaio 1992, n.105 e successive modificazioni; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e successive modificazioni; D.lgs 4 agosto 199, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.lgs 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

⁴³ D.lgs. 152/2006

⁴⁴ D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 e successive modificazioni., LR 6 aprile 1998, n. 11, art.42, e DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

 $^{^{45}}$ LR 6.04.1998, n. 11 e successive modificazioni, art. 42, commi 1 e 2

 $^{^{46}}$ DCR 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4

⁴⁷ L.R. 11\98, art. 41 e D.G.R. 24 marzo 1999, n. 518/X1: (Ogni Comune elenca i corsi d'acqua pubblici presenti nel proprio territorio)



all'art. 36 LR11/98 e s.m.i., opera la disciplina di cui al capitolo II dell'allegato A della Deliberazione di Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/XI e s.m.i. seguente:

- a. per una larghezza pari a m 20, misurata dal limite della fascia di tipo "A", indicata nelle tavole prescrittive P3⁴⁸, evitare la realizzazione di manufatti ed edifici destinati ad attività artigianali, industriali e commerciali che prevedano lavorazioni potenzialmente inquinanti o stoccaggio di materiali pericolosi, ecc, che possano compromettere la qualità dell'acqua, la sicurezza idraulica, e costituire fonte di rischio idrogeologico e che impediscano od ostacolino la possibilità di manutenzione, ove necessaria del corso delle acque stesse⁴⁹.
- b. per una larghezza pari a m 20, misurata dal limite della fascia di tipo A) indicata nelle tavole prescrittive P3 garantire la tutela e salvaguardia dei valori paesaggistici e naturalistici del corso d'acqua;
- c. per una larghezza pari a m 20, misurata dal limite della fascia di tipo A) indicata nelle tavole prescrittive P3 garantire la possibilità di manutenzione, ove necessaria, del corso d'acqua stesso.

Le fasce di tutela delle sponde dei corsi idrici superficiali, classificati e non, sono fissate dal Piano di tutela delle acque (PTA) e la disciplina applicabile segue le relative disposizioni⁵⁰

- 2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nelle tavole prescrittive P3 evitare la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; garantire la possibilità di manutenzione dell'opera stessa; assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dall'asse del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m 10, sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
- 3. Relativamente ai canali irrigui, ai "rus", alle "brantse", oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, la relazione tiene conto del loro valore storico culturale. Inoltre dovranno essere valorizzati mediante la manutenzione di sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso, oltre che con un'adeguata segnaletica.
- 4. Sono fatti salvi gli eventuali vincoli e misure di tutela derivanti da pianificazioni di settore per la salvaguardia delle condizioni idrogeologiche e di naturalità.
- 5. Le nuove opere di captazione e le vasche di accumulo/carico dovranno di preferenza essere costruite con almeno tre lati in interrato, rispettando degli andamenti dei terreni in cui le opere stesse verranno a ricadere, avendo cura di ricoprire i solai dei manufatti con almeno 40 cm di terra vegetale in modo da poter ripristinare la continuità del soprassuolo.
- 6. Per gli abbeveratoi ed i fontanili tradizionali, in accordo con le determinazioni di cui al comma 3 lettera f) dell'art. 22 NAPTP, sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di restauro. Ne è permessa la rimozione ed il riposizionamento soltanto nel quadro di interventi di interesse generale o pubblico.
- 7. Per gli interventi di manutenzione e valorizzazione dei canali irrigui principali (rus), si applicano le determinazioni di cui al comma 11 dell'art. 26 NAPTP.

Art. 26 - Reti di trasporto e distribuzione dell'energia

1. Nel territorio comunale, salve le prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV, e quelle relative agli ambiti inedificabili di cui al Titolo V della LR 11/1998 e s.m.i., sono ammessi:

⁴⁹D.G.R. 24 marzo 1999, n. 518/X1, Capitolo li, punto 1

⁴⁸ L.R. 11\98, n. 11, art. 36

Fiano di tutela delle acque (PTA), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell' 8 febbraio 2006, art. 43; LR 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 41



- a. la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
- b. la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi⁵¹ impianti idroelettrici;
- c. l'installazione di impianti a pannelli solari, fotovoltaici, geotermici.
- 2. Nel territorio comunale è perseguito come obiettivo finale:
 - d. la realizzazione di linee di trasporto di energia elettrica a bassa tensione con cavi interrati o inseriti in cunicoli ispezionabili nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico nonché lungo i percorsi, ad esclusione di quelli di interesse storico, e nei punti panoramici individuati nelle tavole prescrittive P1 e nelle sottozone di tipo A;
 - e. la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate di cui alla lettera d), comma 2, art. 22 NAPTP⁵²;
- 3. È inoltre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico.

Art. 27 - Depuratori

- 1. Nelle tavole prescrittive P2 sono indicati gli impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali infrastrutture devono tenere conto degli indirizzi del PTP⁵³ nonché delle leggi di settore⁵⁴;
- 2. La fascia di rispetto relativa alle infrastrutture di cui al comma 1, definita ai sensi della normativa applicabile, ⁵⁵ è di 100 m.
- 3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento⁵⁶.
- 4. L'ubicazione di vasche settiche è vietata a distanza inferiore a 10 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile⁵⁷.
- 5. Nelle fasce di rispetto è consentita esclusivamente l'edificazione di depositi, autorimesse o comunque destinazioni che non comportino un aumento di carico antropico. In tali fasce è consentito l'uso a verde e a parcheggio computabile per le verifiche degli standard relativi all'edificazione.

⁵¹ Ai sensi del T.U. 1775/1933 sono ritenute grandi derivazioni quelle di potenza superiore ai 3.000 kW

⁵² la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica ad alta e media tensione; il progressivo interramento delle linee di distribuzione, nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico nonché nelle aree, nei percorsi e nei punti panoramici, con priorità per gli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario o ambientale; la sistemazione di dette linee, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili; l'interramento delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica o la loro rilocalizzazione in posizioni visivamente defilate;

⁵³ comma 4 art. 22 NAPTP

⁵⁴ LR 8 settembre 1999, n. 27

D.G.R. 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo b): in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura le misure della relativa fascia di rispetto. art. 216 del R.D n.1265/1934; Delibera comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento – Allegato IV – punto 1.2."

Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5: "Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2 lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

D.Lgs .11 maggio 1999, n. 152, modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000.

L. 10 maggio 1976 n. 319 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

⁵⁷ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5.



Art. 28 - Viabilità

- 1. Nelle tavole prescrittive P4 è indicata la rete stradale pubblica che è composta da viabilità esistente e tratte stradali in previsione. Nella tavola P2 è indicata la rete stradale pubblica che è composta da:
 - E strade urbane di quartiere (regionali sr e comunali sc)
 - F strade locali (comunali o vicinali sc)".
- 2. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali pubblici esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia, fatta salve le deroghe ammesse⁵⁸. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate in punti nei quali sia valutata la compatibilità idrogeologica e ambientale. Per l'immissione delle acque in corpi idrici deve essere valutata la loro compatibilità ambientale.
- 3. Per la progettazione e l'esecuzione delle strade comunali e private, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, compatibilmente con le esigenze tecniche, si applicano le seguenti ulteriori determinazioni:
 - a) i tracciati devono essere aderenti, o comunque adeguatamente correlati alla morfologia dei territori percorsi, possibilmente distinti dai tracciati principali della rete pedonale storica individuata nella tavola prescrittiva "P1 - Carta di analisi del paesaggio e dei beni culturali", rispettosi dei corsi d'acqua naturali e delle loro divagazioni;
 - b) le scarpate devono essere inerbite e, in relazione all'altitudine e alle caratteristiche dei terreni, sistemate con la messa a dimora di specie legnose o arbustive locali;
 - c) ove indispensabili per la stabilità delle opere e dei versanti, i muri di controripa e di sottoscarpa o di sostegno della piattaforma stradale devono presentare la minor altezza possibile, essere efficientemente drenati e realizzati in pietra preferibilmente locale, o comunque con faccia-vista in pietra a spacco, possibilmente senza copertine cementizie sommitali;
 - d) deve essere realizzata l'accurata ricostruzione del reticolo idrografico superficiale, la raccolta integrale delle acque piovane cadenti sulla piattaforma stradale e delle acque di drenaggio e il loro smaltimento deve essere garantito attraverso condutture in ricettori aventi capacità e struttura idonee allo scopo;
 - e) per le tratte della rete stradale ordinaria che debbono essere percorse da pedoni e comunque in corrispondenza di insediamenti, i progetti devono prevedere generalmente corsie pedonali adeguatamente dimensionate, strutturate e protette ed eventualmentepiste ciclabili;
 - f) gli spazi per la sosta e il parcheggio ai margini delle strade comunali, statali e regionali al servizio degli insediamenti limitrofi e di aree agricole specializzate la cui conduzione richiede periodiche presenze di pluralità di addetti, nonché in funzione di aree di belvedere e di beni culturali isolati ad elevata frequentazione o di cui si intende favorire la visitabilità devono essere separati dalla piattaforma stradale e da quest'ultima schermati;
 - g) deve essere rispettata ed eventualmente ricostituita la continuità dei sentieri e delle strade pedonali intersecati dalle nuove opere con soluzioni coerenti alle caratteristiche strutturali dei sentieri e delle strade medesimi;
 - h) devono essere creati, ove del caso, attraversamenti protetti ad uso della fauna selvatica;
 - i) fatto salva l'autorizzazione dell'Ente proprietario, sono di regola esclusi nuovi accessi privati diretti nelle tratte extraurbane;
 - j) devono essere adeguatamente strutturati, in relazione alla geomorfologia dei luoghi e ai flussi previsti, gli incroci con le adduzioni agli insediamenti;
 - k) la conformazione e la tipologia delle sovrastrutture di protezione attiva e passiva devono, compatibilmente con le norme di sicurezza della circolazione, risultare coerenti con il contesto paesistico ambientale
- 4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica ad uno o più lotti edificati o edificabili. La larghezza della strade private non deve essere inferiore a m 3,00.
- 5. Nel caso di strade a fondo cieco di realizzazione privata con lunghezza superiore ai 50 metri dovranno essere previste idonee piazzole di manovra al termine delle tratte atte a consentire l'inversione di marcia dei

⁵⁸ D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

mezzi di soccorso tale piazzola dovrà essere tale da poter iscrivervi un cerchio di raggio non inferiore a m 6.00.

- 6. Le strade private di accesso a strutture con destinazioni differenti da quella residenziale: commerciale, produttiva o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e alla qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
 - a. carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata⁵⁹ non inferiore a m 3,00;
 - b. andamento plano altimetrico adagiato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 16%);
 - c. raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
 - d. sistema di raccolta delle acque;
 - e. eventuale illuminazione:
 - f. segnaletica stradale;
 - g. immissione in una strada pubblica,
 - h. dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - i. pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
 - j. ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
- 7. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
- 8. Con riferimento ai percorsi storici individuati nella tavola: Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento. La viabilità interna ai centri storici nonché gli spazi cortilizi siano essi privati che pubblici dovranno recare pavimentazioni lapidee con il divieto di utilizzare conglomerati bituminosi o binderi in cls autobloccanti
- 9. Le sezioni trasversali della carreggiata devono essere congruenti con il volume di traffico atteso sulla base di corretti calcoli previsionali e, comunque, non superiori a metri 5,5 nei tronchi della rete stradale extraurbana, non appartenenti a strade statali e regionali, e non superiori a metri 3 nei tronchi stradali per utenze speciali, quali le strade interpoderali, antincendio, quelle forestali o a servizio di attività estrattive, con dotazione, in questi ultimi casi, di piazzole utili per gli incroci tra automezzi, l'inversione del senso di marcia e il parcheggio; nei casi in cui il sedime di tronchi stradali costituisca parte dello sviluppo di piste per lo sci nordico, la sua larghezza può essere dimensionata per rispondere ai requisiti minimi di omologazione FISI⁶⁰.

Art. 29 - Distanze e fasce di rispetto dalle strade

- Ai sensi del dispositivo congiunto art. 99 della L.R. n. 11 del 6 aprile 1998 e Capitolo I dell'Allegato A alla Deliberazione del Consiglio Regionale n 518/XI del 24 marzo 1999, il PRG stabilisce in modo differenziato le distanze di edifici e manufatti dalle strade, fatte salve le specifiche disposizioni riguardanti le strade statali;
- 2. Per effetto del medesimo dispositivo le distanze da rispettare nell'edificazione in fregio alle strade per le zone Cb, Ed, Eg, Eh, Ei e F, qualora non ancora edificate, sono pari a :
 - a) m 7,50 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore a m 5,00.

^{59. &}quot;Art. 3 "Nuovo codice della strada", D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con D.Lgs. 10 sett. 1993 n. 360, D.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, D.Lgs. 4 giugno 1997 n. 143, D.M.. 28 dic. 1998:

Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

⁶⁰ comma b, punto 1 art. 21 NAPTP (Norma cogente)



- b) m 9,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza compresa tra 5.01 e 8.00.
- c) m 15,00 dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a m 8,00.
- 3. Nelle zone di tipo A e B e F, qualora già edificate completamente o parzialmente, intendendosi tali zone come insediamenti esistenti, il PRG definisce apposite distanze dalle strade tenuto conto delle diverse situazioni locali nonché delle finalità generali di cui sopra e della necessità di :
 - assicurare adeguati livelli di illuminazione naturale, ventilazione, soleggiamento;
 - garantire un corretto inserimento dei fabbricati nel contesto, tenuto conto dei valori storici, artistici, culturali ed ambientali;
 - valutare le problematiche connesse all'inquinamento acustico e dell'aria in relazione ai flussi prevedibili.

Nelle medesime zone le distanze delle nuove costruzioni o di ampliamenti dal ciglio di strade regionali, comunali e vicinali o dal margine di opere infrastrutturali pubbliche sono le seguenti:

- a) nuove costruzioni e demolizione e ricostruzione su diverso sedime m 3,00 dal ciglio
- b) muri, cordoli, recinzioni m 1,00.
- 4. Entro il perimetro delle zone A fabbricati interrati possono essere costruiti sino al ciglio stradale. Qualora ciò avvenisse, l'orizzontamento di copertura dovrà obbligatoriamente essere posto a quota inferiore a quella del piano viabile e dovrà assicurare la transitabilità connessa ad eventuali ampliamenti della sede stradale; qualora siano previsti accessi carrabili prospettanti la sede stradale, gli accessi medesimi dovranno comunque mantenere una distanza minima dal ciglio della strada pari a m 4,50. All'interno delle zone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade nella ricostruzione di edifici.
- 5. Una distanza pari a m 2,00 dal ciglio dovrà essere rispettata di norma anche nel caso di manufatti, diversi dalle strade, quali piazzali pubblici, aree di parcheggio pubbliche e piste ciclabili
- 6. Fermo restando in tutte le zone, la possibilità di derogare al vincolo della fascia di rispetto stradale, qualora la procedura di deroga sia ammessa dalle norme e dai regolamenti degli Enti di gestione delle strade medesime, è consentita la realizzazione di autorimesse e locali accessori interrati posti a 2,00 m dalla sede carraia purché siano rispettati i seguenti requisiti:
 - a) con il terreno più basso della sede carraia, l'estradosso della soletta dell'autorimessa risulti ad una quota di almeno 40 cm inferiore alla sede carraia;
 - b) con il terreno più basso della sede carraia, la soletta venga dimensionata secondo le vigenti disposizioni di legge per una fascia di 3,00 m dal ciglio strada;
 - c) con il terreno più alto della sede carraia la distanza dell'autorimessa interrata deve essere di almeno 2,00 m dal ciglio della strada.

Nella suddetta fascia di rispetto di 2,00 m possono essere realizzate opere di consolidamento delle autorimesse.

- 7. In ogni caso l'accesso alle autorimesse dalla viabilità pubblica dovrà avvenire senza provocare la sosta dei veicoli sulla sede carraia, attraverso la formazione di idonee piazzole antistanti l'ingresso delle autorimesse o la dotazione di opportuni congegni elettrici di apertura automatica.
- 8. Ove motivazioni di interesse pubblico o generale lo giustifichino, l'Amministrazione Comunale potrà promuovere specifici titoli abilitativi subordinati a convenzioni con i quali destinare a parcheggi pubblici la parte superiore delle strutture interrate mantenendo a destinazione privata la sottostante autorimessa o viceversa.
- 9. Nelle sottozone tipo Ei destinate alla realizzazione di autorimesse, le distanze minime dal ciglio stradale di qualsiasi manufatto dovranno essere pari a 2,00 m con apertura automatizzata.



- 10. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nella piantumazione in fregio alle strade, sono stabilite dalle normative di settore vigenti al momento dell'intervento.
- 11. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, è fissata in 50 cm dal ciglio della strada. Tale disposizione non si applica all'interno delle zone di tipo A. Nel caso di ampliamenti le distanze dalla strada non devono essere inferiori a quelle preesistenti quando dette distanze dalla strada sono inferiori a 50 cm. Se le distanze preesistenti sono superiori a 50 cm tali distanze possono essere diminuite sino a raggiungere tale valore.
- 12. Si dovrà prestare particolare attenzione alle zone limitrofe alle intersezioni stradali (incroci). In tali zone non è consentita la realizzazione di manufatti, la piantumazione di alberi, la costruzione di recinzioni tali da ostruire la visione stradale creando pericolo alla viabilità.
- 13. Nelle altre parti del territorio, intendendosi per queste le sottozone: Ea, Eb, Ec, Ee, Ef la distanza da rispettare per edifici e manufatti risulta la seguente:
 - a) 14,00 m dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza inferiore o uguale a 8,00 m:
 - b) 27,50 m dall'asse della carreggiata per strade con carreggiata di larghezza superiore a 8,00 m.
- 14. Ove motivazioni di interesse pubblico o generale lo giustifichino, nelle zone territoriali di tipo E, sottozone Ea, Eb, Ec, Ee, Ef, del PRG i fabbricati agricoli o di interesse pubblico possono essere edificati ad una distanza dalle strade pari a quella prevista all'interno degli insediamenti di cui alla lettera a) dell'art. 99 della LR 11/98, a seguito di concessione in deroga rilasciata dal Comune, previa favorevole deliberazione del Consiglio Comunale e previo nulla osta della struttura regionale competente in materia di agricoltura, su parere della conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3 della LR 11/98. Detto parere deve vertere sui seguenti argomenti:
 - interesse generale o sociale dell'opera;
 - necessità di realizzazione della medesima.

Art. 30 - Acquedotto, fognatura, elettrodotto

- 1. Nelle tavole prescrittive P2 sono indicate le condotte principali dell'acquedotto, della fognatura, e degli elettrodotti ai fini dell'applicazione dei vincoli connessi con la presenza di tali strutture si deve sempre fare riferimento alla reale situazione presente sul terreno.
- 2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al punto 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al Comune.
- 3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.
- 4. Le fasce di protezione della condotta e le relative limitazioni dell'uso del territorio, tra le quali il divieto di edificazione, di piantumazione ecc. sono stabilite dalle normative di settore vigenti al momento dell'intervento.

Art. 31 – Altre fasce di rispetto

- 1. Distanze minime delle stalle e delle relative concimaie dalle abitazioni, dalle aree urbanizzate e dalle aree di cui è prevista l'urbanizzazione. (Art. 43, comma 3, LR 11/1998)
 - a. La distanza minime da rispettare, reciprocamente, nella costruzione tra le stalle e relative concimaie e l'edificazione prevista od esistente⁶¹ è di 50 m.

⁶¹ In particolare per "edificazione" si intende quella a destinazione : abitativa primaria o principale, turistica e ricettiva, commerciale, servizi pubblici, e ove il caso artigianale ed industriale, sulla base dei seguenti criteri. Per quanto riguarda il concetto di stalla e concimaia nonché per quanto riguarda gli aspetti costruttivi degli stessi, si osserveranno le disposizioni



- b. Al fine del rilascio dell'atto abilitativo tuttavia, esaminando lo specifico intervento in relazione alle condizioni locali, tenendo conto della rilevanza della struttura anche in relazione alla propensione agricola del contesto, delle destinazioni d'uso previste e in atto nell'ambito interessato, il Comune di concerto con il veterinario ufficiale e l'ufficiale sanitario, può, su richiesta del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
- c. Le presenti norme non si applicano ai "depositi di letame maturo" proveniente dallo svuotamento delle concimaie.
- 2. La distanza minima da rispettare fra i depositi dei materiali nocivi e l'edificazione prevista o esistente è di 150 m.

Art. 32 - Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali e dei rifiuti pericolosi è attuato con le modalità previste dal piano regionale di smaltimento dei rifiuti⁶², dal piano di sub-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, dalla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 e dal D.Lgs 152/2006.

Art. 33 - Siti e impianti di radiotelecomunicazione

- 1. La disciplina urbanistico edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazioni è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi della LR 11/98, art. 32, comma 4.
- 2. Gli impianti di teleradiocomunicazione previsti negli appositi progetti di rete di cui all'art. 6 della LR n. 25 del 4 novembre 2005⁶³ sono autorizzabili con le procedure previste dalla LR n. 25 del 4 novembre 2005, nelle sottozone di tipo Ed, qualora ricorrano le condizioni previste agli art. 10, 11 e 12 della medesima LR n. 25 del 4 novembre 2005, e ne sia ammessa la destinazione d'uso.
- 3. In assenza del piano di cui al comma 1, gli impianti di teleradiocomunicazione ai sensi della L.R. 25/2005 sono sottoposti alla disciplina urbanistico-edilizia relativa alla sottozona in cui sono previsti.
- 4. Per i casi di motivata necessità gli impianti di cui al comma 1 o parti di essi possono fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 111.
- 5. In assenza del piano di cui al comma 1, gli impianti di cui al presente articolo devono essere conformi agli indirizzi di cui al comma 8 dell'art. 22 delle NAPTP e al comma 3, dell'art. 32 della LR 11/1998 e in particolare:⁶⁴
 - a) dovranno esssere posizionati in maniera da non nuocere all'incolumità fisica ed alla salute delle persone;⁶⁵
 - dovranno essere localizzati in modo da non incidere negativamente sulle componenti strutturali del paesaggio di cui all'art.18 delle presenti NTA, sui siti, beni ed aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico e archeologico e sulle aree naturali di protezione.

contenute nel « Manuale tecnico contenente gli standard costruttivi e gli elementi di riferimento per il dimensionamento dei fabbricati rurali e degli annessi » curato dalle competenti strutture regionali.

⁶² LR 2 agosto 1994, n. 39, art. 5 e successive integrazioni e modificazioni e DCR n. 3188/XI del 15 aprile 2003

⁶³ LR n. 25 del 4 novembre 2005, "Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radio telecomunicazioni".

 $^{^{64}}$ Art. 22 comma 8 NA del PTP

⁶⁵ Art. 20 LR 25/2005



Art. 34 - Cimitero comunale

- 1. Nelle tavole prescrittive P2 sono indicati gli impianti cimiteriali in tali aree si applicano le disposizioni di legge e regolamenti in materia di polizia mortuaria⁶⁶.
- 2. All'esterno dei cimiteri vige una fascia di rispetto di inedificabilità assoluta di m 200 derogabile sino a m 50, secondo le procedure di cui alle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia. Nella suddetta fascia possono essere realizzate opere legate al funzionamento del cimitero o ampliamenti parziali dei cimiteri stessi.
- 3. Come specificato all'art.28 Legge 1 agosto 2002, n.166, il Consiglio Comunale per dare esecuzione, tramite ampliamento di edifici esistenti o nuova costruzione, ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, può inoltre consentire, purchè non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e quindi previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area. Lo stesso può avvenire per la realizzazione di parchi, giardini ed annessi, di parcheggi pubblici e privati, di attrezzature sportive, di locali tecnici e serre.
- 4. Sono parimenti consentiti nella zona di rispetto, sempre ai sensi della Legge 1 agosto 2002, n.166, interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamenti nella misura massima del 10% degli edifici esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso.

Art. 35 - Aree sciabili

- 1. Le aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche sono indicate nelle tavole prescrittive P2.
- 2. Fatto comunque salvo il rispetto della disciplina degli ambiti inedificabili oltre alle attività legate alla pratica dello sci, nelle aree sciabili è ammessa la compresenza delle seguenti attività :
 - a. attrezzature e servizi per equitazione e mountainbike;
 - b. locali per ristorazione e somministrazione bevande;
 - c. strutture in appoggio per la pratica del golf;
 - d. rifugi alpini e bivacchi.
- 3. Nelle aree sciabili, oltre agli interventi ammessi nelle specifiche sottozone in cui le stesse di volta in volta ricadono, è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, la ristrutturazione, la demolizione e ricostruzione, delle strutture esistenti a servizio degli impianti, compresi anche gli ampliamenti ma solo per esigenze tecnologiche ed impiantistiche. I fabbricati tecnologici già al servizio degli impianti e dismessi devono essere oggetto di demolizione, se non utilizzati come strutture di servizio alle attività ammesse nelle aree sciabili.
- 4. Nelle aree sciabili sono specificatamente consentiti anche i seguenti interventi:
 - esecuzione di impianti tecnologici del tipo stazioni di pompaggio, cabine elettriche, vasche e bacini di carico per impianti di innevamento programmato, bacini di accumulo, ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, cabine per il cronometraggio;
 - la sostituzione ed il potenziamento di impianti esistenti, purchè ciò comporti il miglioramento degli standards di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle e purchè vengano adottate misure gestionali atte a ridurre i sovraccarichi e gli effetti di congestione;
 - modifiche ai tracciati degli impianti e delle piste esistenti previo ottenimento di autorizzazione degli uffici regionali competenti;

⁶⁶ RD 24 luglio 1934, n. 1265. Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie. Art. 338, più volte modificato e da ultimo dal collegato infrastrutture di cui alla L n.166 del 1 agosto 2002, art. 28.

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Approvazione dei regolamento di polizia mortuaria, da art. 54 a art. 73 e art. 78.



- creazione di nuove piste previo ottenimento di autorizzazione degli uffici regionali competenti;
- costruzione di nuovi impianti di risalita, purchè ciò comporti il miglioramento degli standards di sicurezza, la completa utilizzazione degli impianti posti a monte, la riduzione dei tempi di attesa complessivi per la fruizione delle aree sciabili e per il rientro a valle e purchè vengano adottate misure gestionali atte a ridurre i sovraccarichi e gli effetti di congestione;
- opere ed infrastrutture tecnologiche, quali frangivento, paraneve, impianti tipo gasex, reti paramassi e reti fisse di protezione piste, ancoraggi per i mezzi battipista, ecc...
- rimodellamenti del terreno funzionali a migliorare la sicurezza delle piste subordinati al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio.
- 5. I progetti relativi alle aree sciabili, alle piste e relativi impianti, alle attrezzature o vie di accesso devono comunque assicurare la riduzione degli impatti in essere e l'aumento della compatibilità con gli usi agropastorali e naturalistici. In particolare per quanto riguarda la nuova costruzione di impianti a fune o la sostituzione di impianti a fune esistenti si faccia riferimento anche a quanto riportato al precedente art.23.
- 6. Nelle aree vincolate dai tracciati delle piste dello sci non è ammessa l'edificazione pur conservando le volumetrie della zona in cui sono inserite.
- 7. Lungo le piste di discesa e di fondo è individuata una fascia di rispetto di mt. 1 dal ciglio della pista stessa nella quale non è possibile edificazione alcuna.

Art. 36 - Siti e beni di specifico interesse naturalistico

- 1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico sono rappresentati nelle tavole motivazionali M2 e prescrittive P3; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4 e successive modificazioni.
- 2. Nelle aree interessate dai beni naturalistici è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle comportanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree stesse nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguatamente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica degli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.
- 3. Sono parimenti oggetto di conservazione: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.
- 4. Nei siti di importanza comunitaria (SIC) e nelle zone di protezione speciale (ZPS), sino ad avvenuta approvazione di un eventuale piano di gestione, trovano applicazione l'art. 38 delle NAPTP, la DGR 3016 del 16 dicembre 2011 ed i seguenti dispositivi di legge: L.R. 8/2007, Delib. G.R. 1815 del 06/07/2007 e Delib. G.R. 1087 del 18/04/2008.



Capo III – Equilibri funzionali

Art. 37 - Equilibri funzionali

- 1. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della Legge Regionale 11/98 il PRG definisce gli equilibri funzionali e dispone in ordine al loro raggiungimento via via che si realizzino gli interventi di trasformazione urbanistica o edilizia del territorio comunale seguendo le linee programmatiche del piano in coerenza con il PTP.
- 2. La definizione degli equilibri funzionali avviene prefigurando le linee programmatiche dell'assetto territoriale locale, attraverso i parametri e criteri coerenti con il contesto tradizionale e le sue prospettive evolutive.
- 3. Gli equilibri funzionali sono calibrati, anche all'interno dei singoli sistemi ambientali, in relazione alla situazione socio-economica e alle prospettive evolutive della stessa.
- 4. Gli equilibri funzionali attendono ai seguenti aspetti:
 - a. Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero;
 - b. Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione;
 - c. Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento:
 - d. Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali;
 - e. Equilibri funzionali relativi agli usi e attività turistiche ricettive alberghiere site in *località Antagnod, Champoluc e Plan de Villy Le Frachey*;
 - f. Equilibri funzionali relativi agli usi e attività turistiche ricettive alberghiere site in *altre località* del territorio comunale;
 - g. Equilibri funzionali relativi agli usi e attività ricettive extralberghiere;
 - h. Equilibri funzionali relativi agli usi e attività di tipo commerciale di interesse prevalentemente locale.
- 5. Gli equilibri funzionali sono definiti dagli artt. dal 37 al 44 e sono verificati dal responsabile del procedimento per il rilascio di ogni provvedimento; in ogni caso gli interventi di cui agli articoli sopracitati dovranno essere compatibili con la disciplina degli ambiti inedificabili.

Art. 38 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero

- 1. I seguenti interventi
 - A <u>- Manutenzione ordinaria e straordinaria</u> sono attuabili senza nessuna condizione
 - B Restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con la possibilità di mutare la destinazione d'uso.
 - sono attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo livello, con l'eccezione della strada carrabile.
- 2. Qualora la distanza tra il confine dell'immobile e la rete pubblica fognaria e idrica sia superiore a 200 m (entro la quale si considera l'immobile servito da fognatura e acquedotto) sarà possibile derogare all'obbligo di allacciamento con la realizzazione, a carico del richiedente, di infrastrutture equipollenti.
- 3. La distanza di 200 m non è cumulativa ma deve intendersi per ogni singolo servizio a rete.
- 4. Gli interventi di recupero sono assentibili a condizione che i servizi di rilevanza locale di cui all'articolo 8 delle presenti NTA rientrino negli standard previsti dalla deliberazione del Consiglio regionale 517/XI del 24 marzo 1999 e le infrastrutture a rete siano adeguatamente dimensionate per sopportare i carichi antropici derivanti dagli interventi stessi.



Art. 39 - Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione

- 1. Fatto salva l'acquisizione del titolo abilitativo occorrente, gli interventi di nuova costruzione sono assentibili a condizione che sia presente ed adeguatamente dimensionata l'urbanizzazione primaria di primo livello di cui all'art. 9 e che i servizi e le infrastrutture di interesse locale indicate all'art. 8, soddisfino gli standard previsti dal provvedimento attuativo dell'art. 23⁶⁷ della LR 11/98; tali servizi sono verificati ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione;
- 2. Nelle zone B e C gli interventi di nuova costruzione sono pertanto attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo livello nella zona omogenea in cui è situata la prevista costruzione.
- 3. Nelle restanti zone sono attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo livello, ad eccezione della strada carrabile. Nel caso di interventi che presuppongano una dotazione di posti auto deve essere dimostrata la possibilità di accesso veicolare.
- 4. Qualora la distanza tra il confine dell'immobile e la rete pubblica fognaria e idrica sia superiore a 200 m (entro la quale si considera l'immobile servito da fognatura e acquedotto) sarà possibile derogare all'obbligo di allacciamento con la realizzazione, a carico del richiedente, di infrastrutture equipollenti.
- 5. La distanza di 200 m non è cumulativa ma deve intendersi per ogni singolo servizio.
- 6. Inoltre il PRG persegue l'indirizzo di dotare le zone commerciali di un numero di parcheggi sufficienti a supportare lo sviluppo turistico delle zone stesse.
- 7. La realizzazione di nuove strutture ricettive è subordinata alla verifica di coerenza con quanto previsto dal Programma di sviluppo turistico.
- 8. Infrastrutture a rete:
 - Si intende dotato di strada l'immobile il cui richiedente dimostri di poter disporre di accesso carrabile ad una strada pubblica esistente.
 - Nel caso di edifici situati in zone non servite da idonea rete elettrica è possibile utilizzare eventuali sistemi di energia alternativa (es: centraline idroelettriche, geotermiche, solari, eoliche), laddove la loro realizzazione sia compatibile con eventuali vincoli presenti nella sottozona.

Art. 40 - Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento

- 1. Il Comune verifica annualmente gli equilibri funzionali relativamente alle destinazioni ricettive e residenziali derivanti da nuove costruzioni, da mutamento della destinazione d'uso e/o dal recupero del patrimonio edilizio esistente. Tale verifica viene effettuata dall'ufficio tecnico comunale e aggiornata secondo le procedure stabilite negli articoli seguenti.
- 2. Le superfici derivanti dal cambio di destinazione d'uso di cui all'art. 47, comma 1, dovranno essere computate ai fini del calcolodegli equilibri funzionali o delle verifiche di cui al comma 1

Art. 41 - Equilibri funzionali relativi ad usi ed attività agro-silvo-pastorali

1.I seguenti interventi

A <u>- Manutenzione ordinaria e straordinaria</u> sono attuabili senza nessuna condizione

⁶⁷ Deliberazione dei Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/X1



B – Restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con la possibilità di mutare la destinazione d'uso.

sono attuabili a condizione che vi sia l'urbanizzazione primaria di primo livello, con l'eccezione della strada carrabile, ritenendo sufficiente un sentiero trattorabile per raggiungere l'immobile oggetto di recupero.

- 2. Qualora la distanza tra il confine dell'immobile e la rete pubblica fognaria e idrica sia superiore a 200 m (entro la quale si considera l'immobile servito da fognatura e acquedotto) sarà possibile derogare all'obbligo di allacciamento con la realizzazione, a carico del richiedente, di infrastrutture equipollenti.
- 3. La distanza di 200 m non è cumulativa ma deve intendersi per ogni singolo servizio a rete.
- 4. I nuovi edifici rurali sono regolamentati dalle vigenti norme del settore agricolo e disciplinati dalle norme urbanistiche presenti nelle varie zone agricole. La zonizzazione del presente strumento urbanistico localizza le varie strutture di nuova realizzazione previste nel territorio comunale. In ogni caso gli interventi di nuova edificazione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali sono consentiti e sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:
 - sia acquisito il giudizio di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura, ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 e successive modificazioni.";
 - il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
 - l'intervento non comporti il superamento, nel caso di aziende zootecniche, del numero massimo di U.B.A. (unità bovine adulte) stabilito in n. 580 per tutto il territorio comunale esclusi mayen e alpeggi; da tale limitazione sono da escludere le aziende zootecniche già presenti sul territorio comunale che intendono delocalizzare la propria attività o ristrutturare/ampliare i fabbricati aziendali.
 - vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale;
 - la distanza dei nuovi fabbricati e delle relative concimaie dai limiti delle sottozone non di tipo agricolo deve rispettare quanto stabilito al comma 1 dell'art.31.

Art. 42 - Equilibri funzionali relativi agli usi e attività alberghiere site in *località*Antagnod, Champoluc e Pian de Villy-Le Frachey

- 1. La domanda per usi e attività connesse alle aziende alberghiere ("alberghi" propriamente detti e "residenze turistico alberghiere" ⁶⁸) avviene prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B.
- 2. Le concessioni per la nuova costruzione di fabbricati da adibire ad usi ed attività turistico-alberghiere sono assentite a condizione che l'urbanizzazione di livello primario sia sufficiente a soddisfare i fabbisogni derivanti dai nuovi interventi.
- 3. Gli edifici alberghieri esistenti⁶⁹ alla data di entrata in vigore della presente variante al PRG come definiti ai punti 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 33"Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere", situati in area Antagnod (sottozone Ac2, Ba9*, Be1, Eg21), in area Champoluc (sottozone Ad4*, Ba 18*, Ba19*,Ba20*, Ba21*, Ba22*, Ba23*, Ba24*, Ba25*, Ba26*, Ba27*, Bd4*, Bd5*) ed in area Plan deVilly- Le Frachey (sottozone Bd6, Bd8*, Bd9*, Be2*, Eg46*) possono cambiare la destinazione d'uso a favore di destinazioni compatibili con quelle previste nella sottozona incui gli edifici stessi ricadono, alla condizioni stabilita dal successivo comma 4.

69 Per alberghi esistenti sifaccia riferimento alla definizione di cui all'art. 90bis, comma 2, lett. a) e c) LR 11/98 e s.m.i

⁶⁸ Così come definite dall'art. 2 della LR 6 luglio 1984, n. 33.



- 4. Qualora alla verifica degli equilibri funzionali di cui al comma 5 la sommatoria delle superfici utili abitabili adibite ad usi ed attività ricettivo-alberghiere come indicate al comma precedente, superi il doppio della sommatoria delle superfici utili abitabili adibite ad abitazione temporanea e principale, saranno assentibili concessioni edilizie per cambio di destinazione d'uso di superfici alberghiere fino ad un massimo di 1.500 mq annui di Sua e, in ogni caso, per l'intero edificio interessato al cambio d'uso.
- 5. Il bilancio degli equilibri funzionali, calcolato sull'intero territorio comunale, è redatto a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, prendendo come base di partenza i dati in possesso del Comune alla data di approvazione della presente variante generale al PRG. Esso sarà inoltre aggiornato annualmente e comunicato annualmente alla popolazione con apposita delibera di Consiglio Comunale.
- 6. Le superfici utili abitabili, con destinazione ad usi ed attività ricettivo-alberghiere, di cui al punto 3 dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984 n.33, saranno inserite nel bilancio annuale soltanto se i titoli abilitativi con le quali sono state legittimate avranno concluso il loro iter con rilascio dell'agibilità.

Art. 43 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività alberghiere site in *altre località* del territorio comunale

- 1. Gli edifici alberghieri esistenti, come definiti ai punti 3 e 4 dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984 n. 33 "Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere" e s.m.i., situati in aree del territorio comunale diverse da quelle citate al precedente art. 42, possono cambiare la destinazione d'uso a favore di destinazioni compatibili con quelle previste nella sottozona in cui gli edifici stessi ricadono, se alla data del 1º gennaio 2008, in quanto dismessi, risultano aver restituito la licenza e soltanto previa stipula di una convenzione tra i proprietari ed il comune. Nel caso in cui siano aperti gli equilibri relativi all'art 42 non sarà necessaria nessuna convenzione.
- 2. La convenzione-tipo è approvata con deliberazione del consiglio comunale.
- 3. I fabbricati che non risultino avere le caratteristiche di cui al comma 1 del presente articolo sono soggetti al rispetto dell'art. 42
- 4. Le nuove unità immobiliari derivanti dal cambio di destinazione d'uso delle strutture ad usi ed attività ricettivo-alberghiere oggetto del presente articolo, se raggiungibili da strade regionali o comunali, devono essere dotate di posti auto nella misura definita per ogni destinazione d'uso nella sottozona in cui ricadono.
- 5. Le nuove unità immobiliari derivanti dal cambio di destinazione d'uso delle strutture ad usi ed attività ricettivo-alberghiere, oggetto del comma 1 del presente articolo, non rientrano nel computo di cui al comma 4 dell'art. 42.

Art. 44 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività extralberghiere

- Gli edifici extralberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente variante alPRG, come definiti dalla legge regionale 29 maggio 1996 n.11 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e successive modificazioni, possono cambiare la destinazione d'uso a favore di destinazioni compatibili con quelle previste nella sottozona in cui gli edifici stessi ricadono, previa stipula della convenzione con il Comune.
- 2. La convenzione-tipo è approvata con deliberazione del consiglio comunale.



3. Le nuove unità immobiliari derivanti dal cambio di destinazione d'uso delle strutture ad usi ed attività extralberghiere oggetto del presente articolo, se raggiungibili da strade regionali o comunali, devono essere dotate di posti auto nella misura definita per ogni destinazione d'uso nella sottozona in cui ricadono.

Art. 45 – Equilibri funzionali relativi agli usi e attività di tipo commerciale di interesse prevalentemente locale

- 1. Limitatamente alle sottozone dell'area di Champoluc (Ba17, Ba18, Ba19, Ba20, Ba21, Ba22, Ba23, Ba24, Ba25, Ba26, Ba27, Bd4, Ad4, Fa2) è ammessa l'esecuzione di interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso da attività commerciale d'interesse prevalentemente locale ad altra destinazione fra quelle ammesse per le sottozone specifiche a condizione che per ogni attività commerciale soppressa sia creata una nuova attività commerciale di interesse locale all'interno della stessa area. Pertanto la richiesta di cambio di destinazione d'uso rimarrà in attesa fino a quando nella stessa area non sarà creata una nuova attività commerciale.
- 2. Non è indispensabile che vi sia equivalenza fra superficie di vendita soppressa e nuova superficie di vendita

Art. 46 – Route Ramey – ristrutturazione urbanistica

- 1. Il PRG individua, presso la località Champoluc una zona soggetta ad interventi strutturali urbanistici estesa sui due lati della Strada Regionale n. 45 che, attraversando l'abitato, prende il nome di Route Ramey sino al ponte sul torrente Evançon e di Route Dondeynaz a valle del ponte stesso.
- 2. La zona è segnalata nelle cartografie della zonizzazione, dei servizi e della viabilità in scala 1:2000, con apposita simbologia LM ed interessa gli edifici che insistono sui mappali prospicienti la tratta stradale in oggetto.
- 3. Per la zona individuata il presente PRG si prefigge una serie di interventi su larga scala atti ad incrementare l'aspetto urbano del capoluogo, potenziandone i connotati commerciali. Sinteticamente gli interventi possono essere così riassunti :
 - procedere alla pedonalizzazione dell'intero asse viario (oltre un chilometro) dal nuovo ponte previsto a valle del centro storico sino alla partenza delle funivie di Champoluc;
 - concentrare ed incrementare sulla strada le attività di richiamo a carattere commerciale, direzionale, culturale, amministrativo, ricettivo, della ristorazione ed in generale ludico-ricreativo;
 - inserire all'interno dell'asse così strutturato spazi di interesse comune, piazze e slarghi con spiccati caratteri pubblici;
 - promuovere per l'intero asse portante il principio di uniformità urbanistica che, difficilmente percorribile sotto il profilo del tessuto edilizio ormai consolidato, dovrà essere leggibile nella costanza dei materiali di pavimentazione, degli impianti di illuminazione, nell'arredo urbano e nei segni urbani degli spazi pubblici.
- 4. Nell'insieme gli interventi si configurano come ristrutturazione urbanistica secondo la definizione di cui alle vigenti leggi e più precisamente al paragrafo F, capitolo II, Allegato A, Delib. G.R. n. 2515 del 26 luglio 1999 e s.m.e.i.
- 5. Le attività edilizie di riqualificazione possono riguardare tanto il recupero dei volumi esistenti in contrasto con le destinazioni d'uso assunte, quanto il cambio di destinazione d'uso dei piani terreni dei fabbricati attualmente prospicienti la tratta stradale sino alla eventuale costruzione ex novo di volumi fronte strada.
- 6. In particolare sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:
 - ricettive alberghiere, ad esclusione delle RTA, ed extralberghiere, limitatamente agli affittacamere;



- commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti ma con l'esclusione della grande distribuzione:
- direzionali e del terziario in genere;
- artigianali limitatamente ad attività di microartigianato locale e artigianato tipico che non producano rumori superiori a quelli previsti dalla classe acustica determinata, ove non previsto dal piano acustico comunale, dalle norme vigenti di settore, e che non siano fonte di esalazioni moleste e nocive;
- di servizio quali spazi ed attrezzature che il Comune o enti promotori o soggetti privati potranno realizzare, previa stipula di convenzioni con l'Amministrazione Comunale, da destinare all'offerta turistica di carattere ricreativo, sociale e culturale in genere;
- residenza principale limitatamente ai piani superiori al piano terra.
- 7. A tale proposito si possono indicativamente individuare almeno cinque comparti che si prevede possano essere caratterizzati da una lettura di insieme, comunque in linea con il previsto nuovo assetto dell'asse pedonale:
 - a. Porta nord: zona di formazione a piazza nei pressi della stazione della funivia di Champoluc;
 - b. Tratto compreso tra la porta nord e l'Hôtel Breithorn;
 - c. Tratto compreso tra l'Hôtel Breithorn e la piazza centrale;
 - d. Piazza centrale con Chiesa e valorizzazione del tratto di torrente formazione di piazza chiusa;
 - e. Zona a valle della piazza sino al ponte nuovo sul torrente Evançon.
- 8. L'individuazione definitiva dei comparti è demandata ad apposita Deliberazione di Consiglio Comunale.
- 9. Gli interventi possono pertanto estendersi alle seguenti fattispecie:
 - la riqualificazione dei fronti degli edifici esistenti che presentano tipologie impattanti attraverso un insieme sistematico di opere che vanno dal semplice rivestimento al restyling sino alle parziali aggiunte o rimozioni di volumi e di elementi tipologici in contrasto;
 - il completamento edilizio dei mappali liberi con inserimento di edifici da collocare su allineamenti predefiniti le cui destinazioni d'uso dei piani terreni dovranno essere tra quelle citate al punto 6;
 - la riconversione della destinazione d'uso dei piani terreni degli edifici esistenti, qualora questi siano occupati da autorimesse, depositi o altre destinazioni, nelle attività già descritte al punto 6 del presente articolo;
 - l'eventuale demolizione di corpi di fabbricati dismessi o sotto utilizzati per la formazione di piazze o spazi pubblici in genere;
 - la rilocalizzazione di edifici destinati ad attività non compatibili da trasferire in altre zone;
 - la demolizione e successiva ricostruzione di fabbricati su allineamenti predefiniti, con arretramenti o avvicinamenti alla strada a seconda delle particolari situazioni.
- 10. Data la scala di intervento e le problematiche insite nella ristrutturazione del tessuto edilizio preesistente si stabilisce che l'attuazione delle misure sopra riportate potrà essere avviata mediante la formazione di PUD, anche diviso in comparti.
- 11. I fabbricati esistenti, possono essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo a prescindere da PUD se non soggetti a cambio di destinazione d'uso. I fabbricati classificati monumento, documento e di pregio facenti parte della porzione di centro storico coinvolta nella ristrutturazione urbanistica, non possono essere sottoposti ad opere che compromettano la leggibilità dei valori di pregio in essi presenti.
- 12. Per poter attivare gli interventi di cui sopra l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla stesura di protocolli di intesa o di convenzioni con i soggetti proprietari. Tutti i progetti relativi agli interventi sopra descritti dovranno essere concertati con l'Amministrazione Comunale.

Art. 47 - Attività ricettive

1. Gli interventi sulle strutture ricettive sono sottoposti alla disciplina degli equilibri funzionali di cui agli artt.37, 42, 43, 44.



- 2. Salvo diverse disposizioni legislative vigenti, tutte le attività alberghiere, come definite al punto 3, dell'art. 2 della legge regionale 6 luglio 1984 n.33, e quindi escluse le RTA, che risultano esistenti alla data del 01 gennaio 2008 possono essere oggetto di aumento volumetrico del 20%.
- 3. L'aumento di volumetria è calcolato sulla base della volumetria autorizzata in sede di rilascio di concessione edilizia.
- 4. In tutto il territorio comunale è sempre ammesso il passaggio tra tipologia d'uso ricettiva extralberghiera e quella così come definita al comma 3 dell'art. 2 della L.R.. 33/1984.
- 5. Per i fabbricati ricadenti in zone di tipo A si dovrà operare nel recupero secondo le prescrizioni previste all'art. 50 delle presenti NTA.

Art. 48 - Fabbricati dismessi dal Comune

- 1. I fabbricati di proprietà comunale la cui destinazione pubblica sia venuta meno o quelli in cui non sia più esercitata la funzione principale di servizio per i quali sono stati realizzati, (a solo titolo di esempio: scuole, sedi amministrative, impianti di risalita dismessi, beni demaniali, immobili derivanti da acquisti o da lasciti ecc.) possono essere alienati dal Comune ed essere riconvertiti nelle destinazioni d'uso compatibili con quelle indicate per la sottozona specifica in cui le strutture stesse ricadono. Si prescinde dalla dotazione di posti auto privati qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i medesimi, secondo le dotazioni prescritte per le diverse destinazioni d'uso, entro il raggio di 500m.
- 2. La volumetria prodotta con cambio di destinazione a favore di usi compatibili con quelli previsti per la sottozona omogenea sarà sommata alle quantità riferite nel PRG a tali destinazioni d'uso, seppur essa sia stata ottenuta senza il rispetto degli equilibri e dei rapporti funzionali in essere.
- 3. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui al presente articolo, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Titolo V della LR 6 aprile 1998 n. 11 e s.m.i, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.



Capo IV - Disposizioni specifiche

Art. 49 - Suddivisione del territorio in sottozone

1. Le zone territoriali di cui alla LR 11/98, art. 22, comma 1 sono, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999 n. 421, indicate e rappresentate nelle tavole prescrittive P4.

Art. 50 - Zone A

- 1. Sono le parti di territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario od ambientale e dai relativi elementi complementari od integrativi, secondo quanto definito al paragrafo A, punto 2, allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 1999 n.421
- 2. Sono articolate in sottozone secondo quanto previsto dalla D.G.R. n.421 sopraindicata.
- 3. Nelle porzioni di territorio delimitate come zone A l'obiettivo da conseguire è la conservazione e la valorizzazione dei nuclei abitati con caratteristiche unitarie aventi valori estetici, ambientali e tradizionali rilevanti.
- 4. A tale scopo gli edifici in esse ricompresi sono stati classificati in categorie distinte sulla base del loro valore storico, artistico, architettonico, archeologico ed etnografico e tale classificazione è stata riportata in apposita cartografia in scala 1:1.000, facente parte integrante della presente Variante Generale al PRG
- 5. Le categorie contemplate nella classificazione sono: monumento; documento; edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale; edificio diroccato; edificio non rientrante nelle precedenti categorie; aree di particolare interesse, così come previsto nella Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 1999, n. 418.
- 6. La classificazione degli edifici in zona A può essere soggetta a periodici aggiornamenti e modificazioni secondo le procedure indicate al Titolo III, art.16 della L.R. 6 aprile 1998, n.11. Tali modificazioni costituiscono infatti varianti non sostanziali al PRG e devono in ogni caso rispettare le norme ed i criteri utilizzati per la classificazione stessa, cioè quelli riportati nella D.G.R. n. 418 di cui sopra.
- 7. Sono riconosciute le destinazioni d'uso in atto e sono ammesse le nuove destinazioni di cui alle lettere⁷⁰:
 - d) ad abitazione permanente e principale;
 - d bis) ad abitazione temporanea;
 - f) ad usi ed attività di tipo commerciale di interesse prevalentemente locale, quali aziende per la ristorazione, bar e pubblici esercizi, commercio al dettaglio, servizi alle persone, studi professionali ed uffici, agenzie;
 - e) destinazione ad usi ed attività produttive artigianali, di interesse prevalentemente locale, che non producano rumori superiori a quelli previsti dalla classe acustica determinata, ove non previsto dal piano acustico comunale, dalle norme vigenti di settore, e che non siano fonte di esalazioni moleste
 - g) ad usi ed attività turistiche e ricettive, alberghiere ed extralberghiere.
 - m) ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse.
 - c) a residenza rurale connessa ad aziende agricole anche qualora queste non siano già ricomprese all'interno delle stesse zone A.
- 8. L'attuazione delle zone di tipo A avviene mediante apposita normativa di attuazione 71. di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) della L.R. 6 aprile 1998 n. 11.

⁷⁰ cfr art.12 delle presenti NTA

⁷¹ comma 2, art.52 LR11/98 e paragrafi A e B, capitolo III, allegato A alla D.G.R. del 26 luglio 1999, n.2515 e s.m.i.

Questa è costituita da un insieme organico di determinazioni normative e cartografiche riguardanti il tipo e la dimensione degli interventi ammessi per singoli edifici o per gruppi di edifici, nonché le interrelazioni funzionali tra gli edifici medesimi e le aree libere, e le norme da osservare nella progettazione ed esecuzione degli interventi ammessi, al fine di garantire la valorizzazione delle valenze artistiche, storiche ed ambientali delle zone stesse.

- 9. A prescindere da quale sia lo strumento attuativo utilizzato, è fatto obbligo di rispettare i criteri indicati nei provvedimenti di cui al comma 2, art. 22 e comma 3, art.23 della L.R.11/98.
- 10. In assenza di strumenti attuativi, sono comunque consentite, previo l'ottenimento dell'autorizzazione, ove prevista, da parte delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e beni culturali, le seguenti modalità d'intervento:
 - a. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo anche con modificazione della destinazione d'uso;
 - b. ristrutturazione edilizia, interna, esterna e totale, con cambio di destinazione d'uso, ad esclusione degli edifici classificati "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale". Tali interventi devono comunque essere volti all'eliminazione, laddove esistano, degli aspetti di contrasto ed all'adeguamento dei caratteri tipologici dell'edificio con il contesto edificato e l'ambiente circostanti⁷². Qualora sia ammessa, previo parere favorevole degli uffici regionali competenti in materia di beni culturali ed ambientali e di tutela del paesaggio, la ristrutturazione totale, comportante anche la demolizione e ricostruzione ai sensi della lettera c), paragrafo E, dell'allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 luglio 1999, n. 2515 e successive integrazioni, l'intervento non è da considerarsi come nuova costruzione;
 - c. piccole demolizioni funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
 - d. ampliamento in elevazione per aumentare l'altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, in ciascun piano, dell'altezza minima prevista dalle vigenti disposizioni normative ed ove compatibile con le caratteristiche delle strutture preesistenti. E' sempre ammessa la sopraelevazione del tetto dovuta all'interposizione di idonea coibentazione. La sopraelevazione, di norma, non è consentita sugli edifici classificati "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale". In ogni caso sono fatti salvi i diritti di terzi. La sopraelevazione è ammessa per i soli "piani abitativi" secondo la determinazione assunta in ordine all'interpretazione dell'art. 52 comma 4 lettera d della LR 11/98 che definisce piano abitativo: quello che, pur non adequato alla normativa vigente, abbia caratteristiche oggettive di manufatto abitativo (come per esempio aperture con relativi infissi, altezze interne adequate, scale comode di accesso, caminetti o attacchi per stufe e, nel caso di sottotetti, la presenza di controsoffittature). Ai fini del calcolo per tale ampliamento in elevazione, devono comprendersi tra i piani abitativi esistenti, i sottotetti con locali abitativi aventi altezza media inferiore a 2,20 m, calcolata assumendo come altezza massima quella in colmo (misurata all'intradosso del solaio o del tavolato della copertura) e un'altezza minima pari a 1,60 m⁷³;
 - e. ricostruzione dei ruderi attraverso l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso compatibili. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non permetta l'individuazione degli elementi caratterizzanti e non esista documentazione fotografica o scritta, il sedime del rudere costituisce area libera;
 - f. la demolizione totale con ricostruzione diretta all'esecuzione di opere giustificate dalla necessità di migliorare la funzionalità dell'edificio stesso e quelli limitrofi. La demolizione totale o parziale non è consentita sugli edifici classificati "monumento", "documento" e "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale". Nel caso di completa demolizione di un fabbricato, sia essa dovuta a cause fortuite (crolli parziali o totali di edifici pericolanti) questo potrà essere ricostruito con i medesimi principi e criteri di cui ai ruderi. La ricostruzione

⁷² comma 7, art.24 NAPTP e lettera c, comma 4 art.52 LR 11/98.

punto a), paragrafo G, allegato A, D.G.R. del 26 luglio 1999, n.2515

- dell'edificio dovrà rispettare le tipologie originali utilizzando, ove possibile, gli stessi materiali provenienti dalle demolizioni.
- g. ampliamento, compresa sopraelevazione, di edifici pubblici, solo nel caso in cui sia giustificato dalla necessità di razionalizzare il servizio pubblico esistente nell'edificio o di adeguare lo stesso a specifiche norme igienico sanitarie o di fruibilità da parte dei portatori di handicap o di sicurezza, previo ottenimento di parere favorevole da parte degli uffici regionali competenti in materia di beni culturali ed ambientali e di tutela del paesaggio.
- h. ampliamenti volumetrici, compresa sopraelevazione tendenti a migliorare l'efficienza e la qualificazione delle strutture alberghiere esistenti, previo ottenimento di parere favorevole da parte degli uffici regionali competenti in materia di tutela del paesaggio e dei beni culturali ed ambientali, nonché di quelli competenti in materia di turismo. Fatte salve disposizioni di legge vigenti, l'ampliamento complessivo non potrà superare il 20% del volume emergente esistente. L'aumento volumetrico è subordinato all'accensione di vincolo ventennale di destinazione d'uso che dovrà essere inserito in apposita convenzione comunale e trascritto nella concessione edilizia dalla cui data di rilascio decorrerà detto vincolo ventennale.
 - Sono espressamente escluse dai benefici volumetrici di cui sopra le Residenze Turistico Alberghiere e tutte le attività extralberghiere. Per i fabbricati esistenti con queste destinazioni d'uso sono ammessi soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché opere funzionali volte all'adequamento delle strutture stesse a nuovi dispositivi di legge.
- i. interventi di consolidamento delle murature lesionate finalizzati al recupero del fabbricato, quali a solo titolo esemplificativo: contrafforti, cordoli, contromurazioni ecc.. a condizione che tali opere non costituiscano aumenti di superfici abitabili o agibili interne.
- 11. In assenza di strumenti attuativi, non è mai ammessa l'esecuzione di nuove costruzioni sul soprassuolo delle aree libere, poiché le stesse sono inedificabili. È possibile costruire in interrato infrastrutture e servizi pubblici e privati, quali ad esempio autorimesse, depositi, cantine, ecc..., anche non pertinenziali ad edifici esistenti.
- 12. Nei centri storici è fatto divieto di utilizzare materiali di pavimentazione esterni quali l'asfalto e gli autobloccanti ad eccezione delle Strade Regionali e della viabilità carrozzabile comunale.
- 13.Le altezze minime interne ed i requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione sono determinati dalle vigenti disposizioni statali in materia e da quelle regionali di cui all'art. 95 della L.R. 6 aprile 1998 n. 11.
- 14.La superficie utile abitabile (Su)⁷⁴ minima delle nuove unità immobiliari, ricavate dal patrimonio esistente in base alla tipologie di intervento ammesse è determinata dalle vigenti disposizioni statali in materia e da quelle regionali di cui all'art. 95 della L.R. 11/1998.
- 15. Per quanto concerne il recupero dei sottotetti questi potranno assumere le destinazioni di cui alle lettere d) e dbis) art.12 delle presenti NTA solo se raggiungono, per ogni vano, l'altezza media di m 2,20.
- 16. Nelle zone di tipo A sono altresì ammessi interventi legati all'adeguamento ed al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche a rete quali acquedotti, fognature, condotte del gas, teleriscaldamento, linee elettriche e telefoniche, ecc.... La posa di collegamenti elettrici e telefonici dovrà avvenire necessariamente con cavi interrati nelle sottozone di tipo A dotate di cavidotti all'uopo predisposti e preferibilmente nelle altre sottozone di tipo A.
- 17. Al fine di favorire, mediante l'utilizzo di materiali certificati, l'efficienza energetica e l'isolamento acustico degli edifici, lo spessore derivante da interventi di isolamento termico ed acustico è equiparato a volume tecnico non computabile ai fini edificatori nè del rispetto del rapporto di

⁷⁴ comma 7, art.2 delle presenti NTA



copertura e dell'altezza massima degli edifici secondo quanto riportato all'art.11 LR 26 ottobre 2007, n. 28; art. 11 ed all'art.111 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115.

- 18. Nel quadro degli interventi ammissibili, sia per gli edifici monumento, documento e di pregio che per gli edifici in stretto rapporto visuale con gli stessi, allo scopo di assicurare il rigoroso restauro di tutti gli elementi di specifico intrinseco valore ed evitare l'alterazione degli elementi contestuali che ne possano pregiudicare la leggibilità od il significato, è fatto divieto di mettere in atto delle contraffazioni tipologiche o stilistiche, di introdurre elementi (ivi compresi componenti di arredo urbano) e materiali estranei alle specifiche tradizioni e regole architettoniche locali, di realizzare interventi mimetici o camuffamenti.
- 19. Sono ammissibili interventi di inserimento di nuove fonti energetiche rinnovabili ed alternative, a condizione che vengano rispettati i criteri esposti al comma precedente. In paricolare, pur essendo possibile intervenire in forma individuale, si ritiene preferibile che tali interventi siano realizzati tramite iniziative di tipo collettivo con concentrazione delle fonti di accumulo e trasformazione in aree defilate rispetto al nucleo storico. Nel caso di posizionamento di pannelli solari su copertura, questi dovranno obbligatoriamente essere a filo losa e concentrati in un'unica area anche se dovessero servire più proprietà.
- 20. Nelle zone di tipo A sono consentiti gli interventi di cui all'art. 52, comma 4 della l.r. 6 aprile 1998 n. 11 e non è consentita alcuna nuova edificazione nelle aree libere.

Art. 50.1 - Norma speciale - Sottozona Ae 24*: Blanchard

1. La sottozona Ae24* - Blanchard, oggetto di strumento attuativo già approvato, manterrà la normativa in atto per i fabbricati compresi entro il perimetro di zona.

Art. 51 - Zone B

- 1. Le zone di tipo B sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali turistici ed in genere terziari, diversi dagli agglomerati di cui alla lettera a) art. 22 LR 11/98, dai relativi elementi complementari o integrativi, qualunque sia l'utilizzazione in atto, totalmente o parzialmente edificate e infrastrutturate.
- 2. Sono articolate in sottozone secondo quanto previsto dal paragrafo B, capitolo II, dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 1999 n.421.

Art. 52 - Norma generale - Sottozone Ba

 Sono le parti di territorio comunale, già completamente edificate o di completamento destinate in prevalenza ad usi ed attività di tipo residenziale; sono fatte salve le destinazioni esistenti alla data di approvazione della presente variante al PRG.

2. NUOVA EDIFICAZIONE

2.1 Nelle sottozone Ba sono ammesse nuove costruzioni ad uso residenziale permanente e principale (lettera d) art.12 delle presenti NTA, nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

| destinazione a residenza permanente e principale (1a casa) | |
|--|-------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,28 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra\mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna unità immobiliare | n 2 - coperti |



| Sur minimo per UR | 38,00 mq |
|--------------------|-----------|
| Sur massimo per UR | 120,00 mq |

Le costruzioni potranno essere realizzate o ampliate a condizione che:

- nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario a titolo pieno o esclusivo di altre unità abitative residenziali nel comune;
- almeno uno dei componenti del nucleo familiare risieda stabilmente nel comune da almeno 5 anni.

Nel caso di convenzioni per la realizzazione di prima casa ancora in essere è possibile, nel rispetto degli indici di zona, l'ampliamento dell'esistente fino al raggiungimento per ogni unità immobiliare di una superficie utile abitabile totale pari a 120 mg.

E' ammessa la realizzazione di prima casa, o l'ampliamento dell'esistente, con i limiti fissati dagli indici di sottozona, anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo famigliare possieda nel territorio comunale a titolo pieno o esclusivo una unità abitativa residenziale con caratteristiche inferiori ai parametri individuati nella seguente tabella:

| n. componenti nucleo famigliare | Su in mq |
|---------------------------------|----------|
| 1 persona | 33 |
| 2 persone | 43 |
| 3 persone | 60 |
| 4 persona | 75 |
| oltre, per ogni persona in più | + 10 |

I titolari di una concessione per prima casa rilasciata a seguito di convenzione potranno avanzare nuova richiesta di edificazione per prima abitazione solo alla scadenza di 30 anni dalla concessione originaria.

Per i primi vent'anni le abitazioni concessionate come "prima casa" non potranno mutare di destinazione d'uso.

La prima casa non potrà inoltre essere alienata nei primi venti anni se non a soggetti aventi i medesimi requisiti degli aventi diritto

La realizzazione della prima casa è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune.

In caso di dimostrata e grave necessità, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, sarà possibile una deroga alla convenzione in essere.

Le autorimesse relative alle abitazioni principali dovranno recare alla vista un accesso carrabile della larghezza netta non superiore a 4,00 m e con portone delle dimensioni massime nette di 3,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza.

Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

Le nuove costruzioni residenziali non potranno superare, per ogni corpo di fabbrica, il volume massimo di 800 mc.

Tra le destinazioni dei locali all'interno delle unità abitative permanenti sono ammessi, in aggiunta alla Sur massima per UR, spazi destinati ad uffici purché gli stessi non superino i 20 ma.

2.2Nelle sottozone Ba è possibile la realizzazione di locali accessori interrati (depositi, cantine, centrali termiche ecc...), e di autorimesse interrate pertinenziali ad edifici esistenti e non pertinenziali, entro e fuori sagoma, anche non in aderenza di edifici esistenti. Le autorimesse di cui trattasi dovranno recare alla vista un unico accesso carrabile della larghezza non superiore a m 4,00 e con portone delle dimensioni massime nette di m 3,50 di larghezza e m 2,40 di altezza.

Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

Le autorimesse non pertinenziali dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- vengano realizzati in lotti serviti da viabilità pubblica o privata;
- siano interrate sfruttando l'andamento naturale dei terreni o, su terreni inclinati, con rimodellamenti e reinterri massimi di 0,70 m;
- abbiano capacità di parcamento non inferiore a 8 posti auto.

I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.



2.3 Al fine di incentivare l'utilizzo di fonti di energia alternative, (pellet, cippato, energia solare e similari) negli edifici esistenti alla data di approvazione della presente variante ed aventi destinazione d'uso di cui all'art. 12, comma 2, lett. d), dbis), e), f), g), è ammessa la realizzazione di locali accessori da adibire a centrali termiche o depositi del materiale per la produzione di energia.

Tali locali, realizzabili nel numero massimo di uno per edificio e dimensionati proporzionalmente alle esigenze energetiche dell'edificio servito, dovranno essere realizzati preferibilmente in interrato e, se realizzati fuori terra, dovranno essere addossati all'edificio esistente e rispettare l'indice di Inr di 0.14 mq/mq, considerando come Sf la superficie del lotto su cui insiste l'edificio e prescindendo da eventuali Snr già realizzate sul lotto di pertinenza. Dovranno in ogni caso essere rispettate le distanze di legge e i diritti di terzi.

2.4 In queste sottozone Ba sono inoltre ammesse altre destinazioni d'uso quali: attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (ad esclusione di quelle di cui alle lettere e3), e4), e6), e7), comma 12, art. 12 delle presenti NTA) che rispettino la vigente normativa nazionale in materia di acustica ed i limiti di "classe" in cui le suddette attività sono inserite, così come previsto dal piano comunale di classificazione acustica, e non producano sostanze nocive o maleodoranti, commerciali (ivi compresi gli uffici) di intereresse prevalentemente locale (di cui alla lettera f) art. 12 delle presenti nta) e ricettive (di cui alla lettera g) art. 12 delle presenti NTA) ad esclusione delle RTA (lettera g2) art.12 delle presenti NTA).

I parametri edilizio -urbanistici per le destinazioni sopraindicate sono i seguenti:

| destinazione ad attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (escluse lettere e3), e4), e6), e7)) destinazione ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale | |
|---|-------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,28 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto scoperti/coperti | 1/15 n/mq Sua |

2.5 Per quanto riguarda le attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA - lettera g2) art 12 NTA) ed extralberghiere si rispetteranno i sequenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA- lettera g2) | | |
|---|-------------------|--|
| art 12 NTA) ed extralberghiere | | |
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,28 | |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 | |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 | |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto | |
| Hmax | 9,50 m | |
| distanza minima dai confini | 5,00 m | |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m | |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 | |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".



Per ogni attività ricettiva-alberghiera ed extralberghiera (con esclusione RTA- lettera g2) art 12 NTA), comunque sempre nel rispetto degli indici di tabella, è possibile realizzare un alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a mq 95.

Inoltre è possibile realizzare alloggio e/o camere per i dipendenti nel rispetto degli indici di tabella.

Per quanto concerne i volumi alberghieri per loro natura di grandi dimensioni questi dovranno inserirsi il più possibile nel tessuto residenziale di sottozona, e come tali gli eventuali alberghi dovranno essere concepiti come insieme di volumi articolati evitando soluzioni monolitiche ed impattanti.

Su tutte le nuove edificazioni i riporti di terra sono ammessi limitatamente al livellamento funzionale dell'area di pertinenza degli edifici e non potranno superare m 0,80 di dislivello tra le quote del terreno originali e la sistemazione definitiva.

Tutti i nuovi volumi a destinazione attività ricettive alberghiere ed extralberghiere saranno autorizzati previa stipula di convenzione con il Comune nella quale sarà inserito vincolo di destinazione d'uso ventennale da intendersi riferito alle destinazioni d'uso compatibili e ammesse nella zona.

3. VOLUMI ESISTENTI

- 3.1 I volumi esistenti nelle sottozone Ba possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interna, esterna e totale (rispettivamente lettere a), b), c), d), e) art. 11 delle presenti NTA), cambio di destinazione d'uso a favore delle destinazioni: a residenza permanente e temporanea, ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale (ivi compresi gli uffici), ad attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale (ad esclusione di quelle di cui alle lettere e3), e4), e6), e7) ad attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (con l'esclusione delle RTA di cui alla lettera g2) art. 12 NTA) e limitatamente alla categoria affittacamere di cui al capo IV della LR 11/1996 e s.m.i. (lettera g7) art.12 NTA).
- 3.2 Nelle sottozone Ba è inoltre consentita la demolizione totale e la successiva ricostruzione di edifici esistenti, anche senza il rispetto del sedime originario, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - il volume del corpo di fabbrica o la somma volumetrica dei corpi di fabbrica ricostruiti non superi il volume originario degli edifici, nel caso in cui l'attuale volume sia superiore ad i nuovi indici di zona previsti dal PRGC;
 - la ricostruzione avvenga sul medesimo lotto o mappale in cui giace il volume originario, nel rispetto delle distanze da confini e da fabbricati;

Le operazioni di demolizione e ricostruzione attuate secondo tale procedura non comportano alcuna verifica in ordine agli equilibri funzionali e possono essere associate alla nuova costruzione di locali interrati.

- 3.3 Sono recuperabili come abitazione permanente o principale e temporanea (lettere d) e dbis) art.12 delle presenti NTA i sottotetti legittimamente autorizzati degli edifici residenziali esistenti, alla data di approvazione della presente variante al PRG, che presentano caratteristiche igienico-sanitarie adeguate. Il recupero deve avvenire entro la sagoma esistente. I volumi dei sottotetti così recuperati costituiscono ampliamento dell'unità residenziale di cui erano pertinenza. Il rilascio del titolo abilitativo relativo al recupero dei sottotetti non è subordinato alla verifica degli equilibri funzionali, mentre le superfici delle abitazioni così trasformate verranno inserite nei calcoli relativi alle quantità edilizie di cui agli equilibri funzionali stessi.
- 3.4 Sono ammessi ampliamenti di volume per immobili ricettivo alberghieri di cui all'art. 2, terzo comma della L.R. 33/84 ed extra alberghieri limitatamente alla categoria affittacamere di cui al capo IV della LR 11/1996 e s.m.i, sino ad un massimo del 20% del volume esistente al 01.01.2008, salvo diverse disposizioni legislative vigenti anche qualora questo comporti il superamento dell'indice di zona stabilito al comma 1.4 del precedente punto 1. Per gli immobili ricettivo alberghieri di cui al presente punto è consentita la realizzazione di

Per gli immobili ricettivo alberghieri di cui al presente punto è consentita la realizzazione di un alloggio del conduttore o del custode di superficie utile abitabile non superiore a mq 95



(se la struttura esistente ne è priva) e di alloggio e/o camere per i dipendenti, comunque sempre nel rispetto degli indici di zona o degli ampliamenti consentiti dalle presenti NTAPRG o dalle leggi in vigore.

Per immobili ricettivo alberghieri si intendono immobili che, se in esercizio, abbiano ottenuto la classificazione regionale e l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, e se non in esercizio, seppur chiusi, abbiano mantenuto la destinazione d'uso

L'aumento volumetrico sarà autorizzato, previa stipula di convenzione con il Comune, nella quale sarà inserito vincolo di destinazione d'uso ventennale.

3.5 Nel caso di interventi che comportino l'aumento di unità immobiliari la concessione edilizia è subordinata al possesso di n. 1 posto auto coperto oppure scoperto aggiuntivo per ogni nuova unità immobiliare. I nuovi posti auto possono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea del fabbricato di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di m 200, nel caso si confinasse con una sottozona diversa, con l'esclusione delle sotto zone Ee.

In caso di dimostrata impossibilità di reperimento di idonei spazi per parcheggio è ammessa, previa verifica con gli Uffici Comunali, la monetizzazione degli stessi. La monetizzazione dei parcheggi è da stabilirsi in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di oneri stabiliti con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale, per una quantità convenzionale stabilita in mq 28 per ogni posto auto.

- 3.6 All'interno degli edifici esistenti e fabbricati autorizzati e già terminati alla data di approvazione della presente variante al PRG con destinazione d'uso residenziale (lettere d) e dbis) art. 12 delle presenti NTA) è possibile la realizzazione di soppalchi. L'intervento dovrà essere oggetto di rilascio di titolo abilitativo.
- 3.7 E' permessa la nuova costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il potenziamento delle reti acquedottistiche, fognarie, di teleriscaldamento, elettriche, telefoniche, per la comunicazione radiotelevisiva ecc.... Gli impianti di teletrasmissione, ad esclusione di apparati di basso impatto visivo quali impianti Wi-Fi, devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente con le componenti strutturali del paesaggio di cui all'art.18 delle presenti NTA.
- 3.8 E' permessa la posa in opera di nuove recinzioni, a condizione che sia rispettata la tipologia prevalente nella sottozona omogenea sui salti di quota importanti e sulle vie di transito, con l'esclusione, di regola, della perimetrazione dei lotti.
- 3.9 Nelle sottozone Ba22*, Ba28*, Ba29* e Ba30* sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili.
- 3.10 E' ammesso il posizionamento (previo consenso del proprietario) di manufatti stagionali di pertinenza delle attività commerciali, sportivo-ricreative e per l'impiego del tempo libero esistenti (come definite all'art. 12 lettere f1), f2) e f5) ed l1), l2), l5) e l6) delle presenti N.T.A.). Si definiscono manufatti stagionali quei manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale ovvero per un tempo massimo di sei mesi. Tali manufatti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - superficie massima interna netta di 20 mq
 - altezza massima all'estradosso del colmo o comunque della copertura di 3.0 mt.
 - strutture amovibili realizzate con materiali di tipo leggero, non riflettenti e di colore poco appariscente.



Art. 52.1 - Norme speciali - Sottozone: Ba9*; Ba21*; Ba24*; Ba25*; Ba26*; Ba27*

1. Per queste sottozone è applicabile la norma generale di cui al precedente articolo, a parte ciò che riguarda le attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA) ed extralberghiere di nuova costruzione per le quali si rispetteranno i sequenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere extralberghiere | (con l'esclusione delle RTA) ed |
|--|---------------------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,50 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".

Per quanto concerne i volumi alberghieri per loro natura di grandi dimensioni questi dovranno inserirsi il più possibile nel tessuto residenziale di sottozona, e come tali gli eventuali alberghi dovranno essere concepiti come insieme di volumi articolati, evitando soluzioni monolitiche ed impattanti.

Su tutte le nuove edificazioni i riporti di terra sono ammessi limitatamente al livellamento funzionale dell'area di pertinenza degli edifici e non potranno superare m 0,80 di dislivello tra le quote del terreno originali e la sistemazione definitiva.

Tutti i nuovi volumi a destinazione attività ricettive alberghiere ed extralberghiere (con l'esclusione delle RTA) saranno autorizzati previa stipula di convenzione con il Comune nella quale sarà inserito vincolo di destinazione d'uso ventennale da intendersi riferito alle destinazioni d'uso compatibili e ammesse nella zona.

- 2. Inoltre nella sottozona Ba9 i volumi esistenti prospicienti Via E. Chanoux e nelle sottozone Ba21*, Ba24*, Ba25*, Ba26* e Ba27* i volumi prospicienti Route Ramey e Rue Dondeynaz, destinati alla data del 01.01.2008 a garages, magazzini, depositi e bassi fabbricati in genere, possono essere recuperati con cambio di destinazione d'uso a favore delle destinazioni ammesse nelle relative sottozone ad esclusione della residenza permanente o principale e delle attività artigianali di rilevanza prevalentemente locale. Nel caso di specie non sono necessari parcheggi aggiuntivi.
- 3. Nella sottozona Ba26*, nelle aree indicate con il retino LM speciali limitazioni, destinate esclusivamente alla realizzazione di attività ricettive alberghiere (con esclusione delle RTA) si applicano i seguenti indici:

| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 1,00 |
|---|-------------------|
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 3 + sottotetto |
| Hmax | 14,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa

sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".

Art. 52.2 - Norme speciali - Sottozona Ba34*: Saint Jacques des Allemands

- 1. La sottozona Ba34* è parzialmente interessata da un'area di interesse archeologico⁷⁵ di cui, all' art. 22 delle presenti NTA.
- 2. All'interno di tale area pertanto, pur essendo valide tutte le prescrizioni della norma generale, per ogni scavo o lavorazione non superficiale è necessario l'ottenimento di una specifica autorizzazione da parte delle strutture regionali competenti in materia di archeologia.
- 3. É inoltre consentita, sempre alle condizioni di cui al punto 1, la realizzazione di infrastrutture inerenti le attività agricole che però non comportino radicali modificazioni del suolo e tutte quelle opere indispensabili per ripristinare, riqualificare e recuperare gli usi e le attività in atto o per eliminare elementi o fattori degradanti.

Art. 52.3 - Norme speciali - Sottozona Ba17*: Champoluc

- 1. Limitatamente alla sottozona Ba17*, è inoltre consentita ai soggetti che si configurino come titolari di licenze o proprietari di attività produttive artigianali d'interesse prevalentemente locale, attività commerciali d'interesse prevalentemente locale, attività ricettive alberghiere tradizionali, ai liberi professionisti ed ai concessionari di servizi di pubblico trasporto sul territorio e di impianti di risalita la realizzazione di spazi da utilizzare a scopo abitativo con i parametri urbanistico-edilizi previsti per le attività produttive artigianali e commerciali d'interesse prevalentemente locale e con le seguenti ulteriori limitazioni:
 - numero massimo di camere pari alla media delle assunzioni stagionali avute negli ultimi tre anni di attività;
 - numero minimo di camere realizzabili: 6, ognuna delle quali può contenere massimo 3 letti o, in alternativa, avere una superficie massima pari a 20 mq e deve essere dotata di servizio igienico;
 - obbligo di presenza di locale cucina comune di superficie massima pari a 20 mq;
 - obbligo di presenza di sala comune di superficie minima pari a 14 mq e massima pari a 22 mg.
- 2. Tali strutture sono riservate alla residenza dei dipendenti ed addetti delle suddette attività e possono essere realizzate anche in forma associata da soggetti aventi diritto ed essere vendute e/o affittate ad altri soggetti aventi le medesime caratteristiche. Inoltre le strutture stesse sono soggette a specifica convenzione di durata ventennale da stipularsi con l'Amministrazione.

Art. 52.4 - Norme speciali - Sottozona Ba8*: Periasc

1. In deroga ai parametri urbanistici di cui al punto 2.4, art. 52 delle presenti NTA limitatamente alla sottozona Ba8* è ammessa la realizzazione di una struttura a servizio della pista di fondo con relativa attività commerciale da collocare sul piazzale di proprietà comunale sito in Località Périasc a valle del ponte sul torrente Evancon per un massimo di Sur di 200 mq, un'altezza massima pari a 5 m ed un numero max di piani pari ad 1+sottotetto.

⁷⁵ Art.40 NAPTP



Art.52.5 - Norma speciale - Sottozona Ba36*: Corbet

- 1. La sottozona è satura, non sono ammesse nuove costruzioni ad eccezione di locali accessori interrati (depositi, cantine, centrali termiche ecc..) pertinenziali ad edifici esistenti, entro e fuori sagoma, in aderenza agli edifici esistenti.
- 2. Sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione parziale o totale e mutamento di destinazione d'uso di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), l), e m) dell'art. 11 delle N.T.A..
- 3. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste dall'art. 52 comma 3.1.

Art.53 - Norma generale - Sottozone Bb

1. Sono le parti di territorio Comunale, già completamente edificate o di completamento destinate in prevalenza ad usi ed attività artigianali; sono fatte salve le destinazioni esistenti al momento dell'approvazione della variante generale al PRG. La parte speciale riferita ad ogni sottozona individua le destinazioni compatibili ed i parametri urbanistico-edilizi.

Art.53.1 - Norme speciali - Sottozona Bb1: Champoluc

1. NUOVE EDIFICAZIONI

1.1 Nella sottozona Bb1 sono ammesse nuove costruzioni ad uso attività artigianali (lettera e) art.12 delle presenti NTA), nel rispetto dei sequenti parametri edilizi ed urbanistici:

| destinazione ad attività artigianali di interesse prevalentemente locale | |
|--|--|
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| Hmax | 7,50 m L'altezza non comprende le strutture tecniche strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività artigianale, per le quali potranno essere accettate altezze superiori. |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| superficie minima da adibire a parcheggio | 5 mq ogni 100 mc di costruzione (questi ultimi calcolati tenendo conto di una altezza massima di m 3 anche qualora, per ragioni produttive tale altezza venga superata.) |

Gli edifici di nuova costruzione dovranno prevedere finiture di facciata in legno e pietra. E' consentita la realizzazione di autorimesse interrate e di locali interrati, entro e fuori sagoma, pertinenziali alle attività esistenti nella sottozona ed alle costruende attività artigianali. I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.

- 1.2 Nella sottozona Bb1 sono inoltre ammesse le seguenti destinazioni d'uso: ad attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse (lettera m), art.12 delle presenti NTA) per una Su pari a 100 mq. In tal caso si dovranno garantire spazi da adibire a parcheggio in ragione di 10 mq ogni 100 mc di costruzione.
- 1.3 Nella porzione di sottozona indicata con il retino LM, è ammessa unicamente la realizzazione di volumi interrati
- 1.4 Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica devono prevedere la realizzazione di aree verdi alberate aventi una superficie minima pari ad almeno 1/10 della superficie territoriale. Qualora siano previsti spazi attrezzati all'aperto per lo stoccaggio di prodotti e/o materie prime, questi dovranno essere opportunamente schermati con alberature.



2. ATTIVITÀ ESISTENTI

2.1 Nella sottozona Bb1 sono fatte salve le attività esistenti. Per le stesse é possibile un aumento del volume sino ad un massimo del 30% di quello esistente alla data del 01.01.2008.

Art. 54 - Norma generale - Sottozone Bd

 Sono le parti di territorio comunale, già completamente edificate o di completamento destinate prevalentemente alle attività ricettivo-turistiche; sono fatte salve le destinazioni esistenti al momento dell'approvazione del PRG. La parte speciale riferita ad ogni sottozona individua le destinazioni compatibili ed i parametri urbanistico-edilizi.

Art. 54.1 - Norme speciali - Sottozona Bd1*: Pracharbon

1. NUOVE EDIFICAZIONI

1.1 Sono ammesse iniziative volte alla realizzazione di strutture per attività sportivo ricreative, pertinenti all'offerta turistica ed esclusivamente a raso, quindi prive di volumetria propria.

2. ATTIVITÀ ESISTENTI

- 2.1 Sono fatte salve tutte la attività in essere in zona.
- 2.2 Sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con parziali demolizioni e ricostruzioni (di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'art.11 delle presenti NTA).
- 2.3 Eventuali volumi esistenti a destinazione diversa da quella ricettivo-turistica potranno essere riconvertiti in attività ricettive alberghiere con l'esclusione delle RTA ed in attività ricettive extralberghiere, con l'esclusione delle CAV, ivi compresi i servizi accessori pertinenti.

Art. 54.2 - Norme speciali - Sottozona Bd3*: Corbet

1. NUOVE EDIFICAZIONI

1.1 E' ammessa la realizzazione di nuove **attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA)** per le quali si rispetteranno i seguenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA) | | |
|---|-------------------|--|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,35 | |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 | |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 | |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto | |
| Hmax | 9,50 m | |
| distanza minima dai confini | 5,00 m | |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m | |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 | |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".



Nei locali interrati potranno inoltre trovare collocazione ambienti e locali accessori all'attività alberghiera; gli stessi non saranno computati nelle superfici consentite dal rapporto edificabile. I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.

Nel caso di piani interrati particolarmente estesi, al fine di garantire l'apporto di luce ed aria è consentita la realizzazione di pozzi di luce e cavedi di aerazione.

I locali interrati potranno essere accessibili da accesso carraio la cui rampa non sia alla vista più larga di 4,50 m. Il portone di ingresso alle autorimesse non potrà essere di dimensioni maggiori a m 4,00 x 3,30 di altezza, salvo diversa prescrizione imposta da norme di prevenzione incendi. Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

1.2 Nella sottozona si stabilisce che la quota del terreno di imposta delle nuove costruzioni a carattere turistico ricettivo alberghiero debba essere superiore di un metro rispetto a quello del terreno esistente. Nel caso che i terreni naturali presentino irregolarità e dislivelli la quota di spiccato dell'edificio sarà determinata tenendo conto della media delle quote misurate sugli angoli dell'edificio da edificare con la possibilità di aggiungere un metro alla media così calcolata. I terreni circostanti dovranno essere debitamente raccordati al livello di spiccato del fabbricato.

Resta inteso che in entrambi i casi l'altezza massima dell'edificio verrà misurata dall'imposta del colmo più alto sino alla quota determinata come media delle quote esistenti calcolata con i criteri sopra descritti.

- 1.3 Previa verifica con le strutture regionali competenti in materia di turismo, all'interno dei volumi alberghieri possono essere realizzati locali accessori e di supporto all'offerta turistica tra cui anche locali commerciali (es: boutiques, noleggio sci, vendita di prodotti tipici, ecc.). Tali attività accessorie potranno essere gestite autonomamente ma non potranno essere alienate separatamente dalla struttura alberghiera di cui sono considerate strettamente pertinenti e per le stesse non saranno necessari posti auto aggiuntivi.
- 1.4 Nella sottozona Bd3 sono inoltre ammesse destinazioni d'uso per **attività commerciali di interesse prevalentemente locale** (lettera f), art.12 delle presenti NTA),

I parametri edilizio -urbanistici per le destinazioni sopraindicate sono i sequenti:

| destinazione ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale | | |
|--|-------------------|--|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,35 | |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 | |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 | |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto | |
| Hmax | 9,50 m | |
| distanza minima dai confini | 5,00 m | |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m | |
| spazi a parcheggio | 20 mq ogni 100 mc | |

All'interno della presente destinazione è ammissibile ricomprendere anche **superfici ad uso residenziale** (temporaneo o permanente) in ragione di massimo 120 mq di Sur. La realizzazione delle stesse è comunque possibile previa stipula di convenzione con il Comune con l'attivazione di vincolo ventennale con il quale si stabilisce il divieto di alienazione dell'alloggio disgiuntamente dalla struttura commerciale cui sono afferenti.

In caso di realizzazione dell'abitazione questa dovrà garantire, in aggiunta agli spazi di parcheggio dell'attività commerciale cui è legata, due posti auto in piano interrato.

2. ATTIVITA' ESISTENTI

2.1 Sono fatte salve tutte le attività in essere in zona.



- 2.2 Sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con parziali demolizioni e ricostruzioni (di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'art.11 delle presenti NTA).
- 2.3 Tutte le attività alberghiere, come definite al punto 3, art. 2 della L.R. 6 luglio 1984 n.33, e quindi escluse le RTA, che risultano esistenti alla data del 01.01.2008 possono essere oggetto di aumento volumetrico del 20%, salvo diverse disposizioni legislative vigenti. Qualora la volumetria edificata e la volumetria in ampliamento pari al 20% del volume esistente non raggiungano l'indice stabilito per la sottozona, è consentito un ulteriore ampliamento fino al raggiungimento dell'indice stesso
- 2.4 Eventuali volumi esistenti a destinazione diversa da quella ricettivo turistica potranno essere riconvertiti e/o ampliati in attività ricettive alberghiere con l'esclusione delle RTA ed in attività ricettive extralberghiere, con l'esclusione delle CAV, sino al raggiungimento dell'indice edificabile di zona

Art. 54.3 - Norme speciali - Sottozona Bd4*: Champoluc

1. NUOVE EDIFICAZIONI

1.1 E' ammessa la realizzazione di nuove **attività ricettive alberghiere** (con l'esclusione delle RTA) (lettera g) art.12 delle presenti NTA) per le quali si rispetteranno i seguenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA) | |
|---|-------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 1,20 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 2/3 mq/mq |
| numero massimo di piani | n. 3 + sottotetto |
| Hmax | 12,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".

Nei locali interrati potranno inoltre trovare collocazione ambienti e locali accessori all'attività alberghiera; gli stessi non saranno computati nelle superfici consentite dal rapporto edificabile. I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.

Nel caso di piani interrati particolarmente estesi, al fine di garantire l'apporto di luce ed aria è consentita la realizzazione di pozzi di luce e cavedi di aerazione.

I locali interrati potranno essere accessibili da accesso carraio la cui rampa non sia alla vista più larga di 4,50 m. Il portone di ingresso alle autorimesse non potrà essere di dimensioni maggiori a m 4,00 x 3,30 di altezza, salvo diversa prescrizione imposta da norme di prevenzione incendi. Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

1.2 Previa verifica con le strutture regionali competenti in materia di turismo, all'interno dei volumi alberghieri possono essere realizzati locali accessori e di supporto all'offerta turistica tra cui anche locali commerciali (es: boutiques, noleggio sci, vendita di prodotti tipici, ecc.). Tali attività accessorie potranno essere gestite autonomamente ma non potranno essere alienate separatamente dalla struttura alberghiera di cui sono considerate strettamente pertinenti e per le stesse non saranno necessari posti auto aggiuntivi.



1.3 Nella sottozona Bd4 sono inoltre ammesse destinazioni d'uso per **attività commerciali di interesse prevalentemente locale** (lettera f), art.12 delle presenti NTA),

I parametri edilizio-urbanistici per le destinazioni sopraindicate sono i seguenti:

| destinazione ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale | | |
|--|-------------------|--|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,35 | |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 | |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 | |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto | |
| Hmax | 9,50 m | |
| distanza minima dai confini | 5,00 m | |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m | |

2. ATTIVITA' ESISTENTI

- 2.1 Sono fatte salve tutte le attività in essere in zona.
- 2.2 Sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con parziali demolizioni e ricostruzioni (di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), e), e k), m) dell'art.11 delle presenti NTA).
- 2.3 Tutte le attività alberghiere, come definite al punto 3, art. 2 della L.R. 6 luglio 1984 n.33, e quindi escluse le RTA, che risultano esistenti alla data del 01.01.2008 possono essere oggetto di aumento volumetrico del 20% salvo diverse disposizioni legislative vigenti. Qualora la volumetria edificata e la volumetria in ampliamento pari al 20% del volume esistente non raggiungano l'indice stabilito per la sottozona, è consentito un ulteriore ampliamento fino al raggiungimento dell'indice stesso.
- 2.4 Eventuali volumi esistenti a destinazione diversa da quella ricettivo turistica potranno essere riconvertiti e/o ampliati in attività ricettive alberghiere con l'esclusione delle RTA ed in attività ricettive extralberghiere, con l'esclusione delle CAV, sino al raggiungimento dell'indice edificabile di zona.

Art. 54.4 - Norme speciali: Sottozona: Bd5* - Champoluc

1. NUOVE EDIFICAZIONI

1.1 E' ammessa la realizzazione di nuove **attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA)** per le quali si rispetteranno i seguenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA) | |
|---|--|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 1,00 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq | 0,14 |
| Sf) | |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 mq/mq |
| numero massimo di piani | n. 3 + sottotetto |
| Hmax | 14,00 m (misurati da livello attuale del terreno e non dal |
| | terreno a sistemazione avvenuta) |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".



Nei locali interrati potranno inoltre trovare collocazione ambienti e locali accessori all'attività alberghiera; gli stessi non saranno computati nelle superfici consentite dal rapporto edificabile. I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.

Nel caso di piani interrati particolarmente estesi, al fine di garantire l'apporto di luce ed aria è consentita la realizzazione di pozzi di luce e cavedi di aerazione.

I locali interrati potranno essere accessibili da accesso carraio la cui rampa non sia alla vista più larga di 4,50 m. Il portone di ingresso alle autorimesse non potrà essere di dimensioni maggiori a m 4,00 x 3,30 di altezza, salvo diversa prescrizione imposta da norme di prevenzione incendi. Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

- 1.2 Nella sottozona si stabilisce che la quota del terreno di imposta delle nuove costruzioni a carattere turistico ricettivo alberghiero debba essere superiore rispetto alla quota dell'argine esistente sul fronte del torrente Evancon e la costruzione dei volumi alberghieri dovrà risultare arretrata rispetto all'argine del torrente di almeno 10 m.
 - La quota di spiccato dell'edificio sarà determinata tenendo conto della media delle quote dell'argine del torrente Evancon misurate sulla proiezione dei muri perimetrali dell'edificio sul ciglio del torrente aggiungendo 1,00 m alla media così calcolata. I terreni circostanti dovranno essere debitamente raccordati al livello di spiccato del fabbricato in modo tale da costituire sulla sinistra orografica del torrente una sorta di argine irregolare.
 - L'altezza massima dell'edificio verrà misurata dall'imposta del colmo più alto sino alla quota determinata come media delle quote esistenti sull'argine calcolata con i criteri sopra descritti.
- 1.3 Previa verifica con le strutture regionali competenti in materia di turismo, all'interno dei volumi alberghieri possono essere realizzati locali accessori e di supporto all'offerta turistica tra cui anche locali commerciali (es: boutiques, noleggio sci, vendita di prodotti tipici, ecc.). Tali attività accessorie potranno essere gestite autonomamente ma non potranno essere alienate separatamente dalla struttura alberghiera di cui sono considerate strettamente pertinenti e per le stesse non saranno necessari posti auto aggiuntivi.
- 1.4 Nella sottozona sono inoltre ammesse, previa stipulazione di accordo di programma o di convenzione con l'Amministrazione Comunale, iniziative relative alla realizzazione di strutture per usi ed attività di interesse generale (lettera m), art.12 delle presenti NTA), pertinenti all'offerta turistica.

2. ATTIVITA' ESISTENTI

- 2.1 Sono fatte salve tutte le attività in essere in zona.
- 2.2 Sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con parziali demolizioni e ricostruzioni (di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), e) e k), m) dell'art.11 delle presenti NTA).
- 2.3 Eventuali volumi esistenti a destinazione diversa da quella ricettivo turistica potranno essere riconvertiti e/o ampliati in attività ricettive alberghiere con l'esclusione delle RTA ed in attività ricettive extralberghiere, limitatamente ad esercizi di affittacamere, sino al raggiungimento dell'indice edificabile di zona.

Art. 54.5 - Norme speciali - Sottozone Bd6* e Bd7*: Les Villy

1. ATTIVITA' ESISTENTI

1.1 E' ammessa la realizzazione di nuove **attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA)** per le quali si rispetteranno i seguenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere | |
|--|------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,70 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra\mq Sf) | 0,14 |



| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
|----------------------------------|-------------------|
| numero massimo di piani | n. 3 + sottotetto |
| Hmax | 13,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".

Nei locali interrati potranno inoltre trovare collocazione ambienti e locali accessori all'attività alberghiera; gli stessi non saranno computati nelle superfici consentite dal rapporto edificabile. I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.

Nel caso di piani interrati particolarmente estesi, al fine di garantire l'apporto di luce ed aria è consentita la realizzazione di pozzi di luce e cavedi di aerazione.

I locali interrati potranno essere accessibili da accesso carraio la cui rampa non sia alla vista più larga di 4,50 m. Il portone di ingresso alle autorimesse non potrà essere di dimensioni maggiori a m 4,00 x 3,30 di altezza, salvo diversa prescrizione imposta da norme di prevenzione incendi. Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

1.2 Previa verifica con le strutture regionali competenti in materia di turismo, all'interno dei volumi alberghieri possono essere realizzati locali accessori e di supporto all'offerta turistica tra cui anche locali commerciali (es: boutiques, noleggio sci, vendita di prodotti tipici, ecc.). Tali attività accessorie potranno essere gestite autonomamente ma non potranno essere alienate separatamente dalla struttura alberghiera di cui sono considerate strettamente pertinenti e per le stesse non saranno necessari posti auto aggiuntivi.

2. ATTIVITA' ESISTENTI

- 2.1 Sono fatte salve tutte le attività in essere in zona.
- 2.2 Sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con parziali demolizioni e ricostruzioni (di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), e) e k), m) dell'art.11 delle presenti NTA).
- 2.3 Tutte le attività alberghiere, come definite al punto 3, art. 2 della L.R. 6 luglio 1984 n.33, e quindi escluse le RTA, che risultano esistenti alla data del 01.01.2008 possono essere oggetto di aumento volumetrico del 20%. Qualora la volumetria edificata e la volumetria in ampliamento pari al 20% salvo diverse disposizioni legislative vigenti del volume esistente non raggiungano l'indice stabilito per la sottozona, è consentito un ulteriore ampliamento fino al raggiungimento dell'indice stesso
- 2.4 Eventuali volumi esistenti a destinazione diversa da quella ricettivo turistica potranno essere riconvertiti o ampliati in attività ricettive alberghiere con l'esclusione delle RTA ed in attività ricettive extralberghiere, limitatamente ad esercizi di affittacamere, sino al raggiungimento dell'indice edificabile di zona.



Art. 54.6 - Norme speciali - Sottozona Bd8*: Pian de Villy.

- 1. Sono fatte salve tutte le attività in essere nella sottozona.
- 2. Sui volumi esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione con parziali demolizioni e ricostruzioni (di cui rispettivamente alle lettere a), b), c), d), e) e k) dell'art.11 delle presenti NTA)".

Art. 54.7 - Norma speciale- Sottozona Bd9* Pracharbon

- 1. La sottozona Bd9* è esclusivamente destinata ad accogliere un area attrezzata per i mezzi autonomi di pernottamento (tende, camper, roulottes, autocaravan ecc.), secondo le disposizioni di cui alla Legge regionale 24 giugno 2002 n. 8 "Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante" e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. E' ammessa esclusivamente la realizzazione di attrezzature tecnologiche necessarie alla dotazione di servizi primari legati alla gestione del campeggio nonché di strutture di supporto all'attività quali: uffici reception e direzione, magazzini, market, servizi igienici e lavanderie comuni, locali di ricreazione, locali destinati alla somministrazione di cibi e bevande in genere, attraverso l'eventuale ampliamento delle superfici esistenti per un massimo del 20%.
- 3. E' ammessa, previa stipulazione di accordo di programma con l'Amministrazione Comunale, la realizzazione di strutture di interesse generale, pertinenti all'offerta turistica.

4. ATTIVITA' ESISTENTI

Sono fatte salve tutte le attività in essere in zona alla data del 01.01.2008.

Gli attuali volumi esistenti nella sottozona possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interna, esterna e totale con parziali demolizioni e ricostruzioni (rispettivamente lettere a), b), c), d), e) e k) art. 11 delle presenti NTA) anche con cambio di destinazione d'uso a favore della destinazione ricettiva alberghiera (con l'eccezione delle RTA) ed extralberghiera (limitatamente agli esercizi di affittacamere di cui alla L.R. 11/1996 e s.m.i.).

Art. 55 - Norma generale - Sottozone Be

1. Sono le parti di territorio comunale, già completamente edificate o di completamento destinate ad attività varie; sono fatte salve le destinazioni esistenti al momento dell'approvazione del PRG. La parte speciale riferita ad ogni sottozona individua le destinazioni compatibili ed i parametri urbanistico-edilizi.

Art. 55.1 - Norme speciali - Sottozona Be1* - Antagnod

1. Nella sottozona Be1 è vietata la nuova edificazione in corrispondenza delle aree interessate dalla pista di sci alpino e, fino ad una diversa localizzazione della medesima, si applicano le disposizioni relative alle aree sciabili di cui all'art. 35.

2 - NUOVA EDIFICAZIONE

2.1 Nella sottozona Be1* sono ammesse nuove costruzioni ad uso residenziale permanente e principale (lettera d) art.12 delle presenti NTA), nel rispetto dei seguenti parametri edilizi ed urbanistici:

| destinazione a residenza permanente e | e principale (1a casa) |
|--|------------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,28 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |



| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
|---|-------------------|
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10,00 m |
| posti auto per ciascuna unità immobiliare | n 2 - coperti |
| Sur minimo per UR | 38,00 mq |
| Sur massimo per UR | 120,00 mq |

Le costruzioni potranno essere realizzate o ampliate a condizione che:

- nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario a titolo pieno o esclusivo di altre unità abitative residenziali nel comune;
- almeno uno dei componenti del nucleo familiare risieda stabilmente nel comune da almeno 5 anni.
- Nel caso di convenzioni per la realizzazione di prima casa ancora in essere è possibile, nel rispetto degli indici di zona, l'ampliamento dell'esistente fino al raggiungimento per ogni unità immobiliare di una superficie utile abitabile totale pari a 120 mg.
- E' ammessa la realizzazione di prima casa, o l'ampliamento dell'esistente, con i limiti fissati dagli indici di zona, anche nel caso in cui uno o più componenti del nucleo famigliare possieda nel territorio comunale a titolo pieno o esclusivo un'unità abitativa residenziale con caratteristiche inferiori ai parametri individuati nella seguente tabella:

| n. componenti nucleo famigliare | Su in mq |
|---------------------------------|----------|
| 1 persona | 33 |
| 2 persone | 43 |
| 3 persone | 60 |
| 4 persona | 75 |
| oltre, per ogni persona in più | + 10 |

- I titolari di una concessione per prima casa rilasciata a seguito di convenzione potranno avanzare nuova richiesta di edificazione per prima abitazione solo alla scadenza di 30 anni dalla concessione originaria.
- Per i primi vent'anni le abitazioni concessionate come "prima casa" non potranno mutare di destinazione d'uso.
- Le prime case non potranno inoltre essere alienate nei primi venti anni se non a soggetti aventi i medesimi requisiti degli aventi diritto o affittata a persone non residenti nel Comune di Ayas.

In caso di dimostrata e grave necessità, previo parere favorevole del Consiglio Comunale sarà possibile una deroga alla convenzione in essere.

Le **autorimesse relative alle abitazioni principali** dovranno recare alla vista un accesso carrabile della larghezza netta non superiore a 4,00 m e con portone delle dimensioni massime nette di 3,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza.

Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

Le nuove costruzioni residenziali non potranno superare, per ogni corpo di fabbrica, il volume massimo di 800 mc.

Tra le destinazioni dei locali all'interno delle unità abitative permanenti sono ammessi, in aggiunta alla Sur massima per UR, spazi destinati ad uffici purché gli stessi non superino i 20 mq.

- 2.2 Nella sottozona Be1 è possibile la realizzazione di locali accessori interrati (depositi, cantine, centrali termiche, ecc...), entro e fuori sagoma, anche non in aderenza di edifici esistenti, e di **autorimesse interrate anche non di pertinenza di abitazioni principali.** Le autorimesse di cui trattasi dovranno recare alla vista un unico accesso carrabile della larghezza non superiore a m 4,50 e con portone delle dimensioni massime nette di m 4,00 di larghezza e m 2,40 di altezza.
 - Eventuali muri laterali di contenimento dell'accesso carraio realizzati in cemento armato dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.
 - Le autorimesse non pertinenziali dovranno inoltre rispettare i sequenti requisiti:
 - vengano realizzati in lotti serviti da viabilità pubblica o privata;



- siano interrate sfruttando l'andamento naturale dei terreni o, su terreni inclinati, con rimodellamenti e reinterri massimi di 0,70 m;
- abbiano capacità di parcamento non inferiore a 8 posti auto.

I locali interrati potranno occupare l'intera superficie del lotto.

2.3 Nella sottozona Be1 sono inoltre ammesse altre destinazioni d'uso quali: attività artigianali, commerciali (ivi compresi gli uffici) e ricettive (rispettivamente lettere e), f), g) art.12 delle presenti NTA), che rispettino la vigente normativa nazionale in materia di acustica ed i limiti di "classe" in cui le suddette attività sono inserite, così come previsto dal piano comunale di classificazione acustica, e non producano sostanze nocive o maleodoranti.

I parametri edilizio -urbanistici per le destinazioni sopraindicate sono i seguenti:

| destinazione ad attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale destinazione ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale | |
|--|-------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,40 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto scoperti/coperti | 1/15 n/mq Sur |

E' possibile ricavare delle unità immobiliari residenziali di pertinenza delle attività artigianali e commerciali per una Sur massima di 120 mq. Tali unità immobiliari costituiscono parte integrante dell'attività artigianale e commerciale e pertanto non sono alienabili separatamente.

2.4 Per quanto riguarda le **attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA)** si rispetteranno i seguenti indici:

| destinazione ad attività ricettive alberghiere | |
|---|-------------------|
| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,40 |
| Densità fondiaria Inr (mq Snr fuori terra \mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto per ciascuna camera | n. 1,3 |

I posti auto devono essere realizzati prioritariamente in interrato; in alternativa, potranno essere realizzati nella misura di n. 1 posto auto coperto per camera in interrato e n. 0,3 posto auto per camera in superficie. I posti auto in superficie devono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea dell'edificio di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di 200 m in una limitrofa sottozona di tipo "B".

Per quanto concerne i volumi alberghieri per loro natura di grandi dimensioni questi dovranno inserirsi il più possibile nel tessuto residenziale di sottozona, e come tali gli eventuali alberghi dovranno essere concepiti come insieme di più volumi articolati, evitando soluzioni monolitiche ed impattanti.

Su tutte le nuove edificazioni i riporti di terra sono ammessi limitatamente al livellamento funzionale dell'area di pertinenza degli edifici e non potranno superare m 0,80 di dislivello tra le quote del terreno originali e la sistemazione definitiva.

Tutti i nuovi volumi a destinazione attività ricettive alberghiere (con l'esclusione delle RTA) saranno autorizzati previa stipula di convenzione con il Comune nella quale sarà inserito vincolo di destinazione d'uso ventennale da intendersi riferito alle destinazioni d'uso compatibili e ammesse nella zona.



3- VOLUMI ESISTENTI

- 3.1 Gli attuali volumi esistenti nella sottozona Be1 possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interna, esterna e totale (rispettivamente lettere a), b), c), d), e) art. 11 delle presenti NTA) anche con cambio di destinazione d'uso a favore delle destinazioni: a residenza permanente e principale e temporanea, ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale (ivi compresi gli uffici), ad attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale, ad attività ricettive alberghiere ed extralberghiere.
- 3.2 Nella sottozona Be1 è inoltre consentita la demolizione totale e la successiva ricostruzione di edifici esistenti, anche senza il rispetto del sedime originario, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - il volume del corpo di fabbrica o la somma volumetrica dei corpi di fabbrica ricostruiti non superi il volume originario dell'edificio;
 - la ricostruzione avvenga sul medesimo lotto o mappale in cui giace il volume originario;
 Le operazioni di demolizione e ricostruzione attuate secondo tale procedura non comportano alcuna verifica in ordine agli equilibri funzionali.
- 3.3 Sono recuperabili come abitazione permanente o principale o temporanea (lettere d) e dbis) art.12 delle presenti NTA) i sottotetti legittimamente autorizzati degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione della presente variante al PRG che presentano caratteristiche igienico sanitarie adeguate. Il recupero deve avvenire entro la sagoma esistente. I volumi dei sottotetti così recuperati costituiscono ampliamento dell'unità residenziale di cui erano pertinenza. Il rilascio della concessione edilizia relativa al recupero dei sottotetti non è subordinato alla verifica degli equilibri funzionali, mentre le superfici delle abitazioni così trasformate verranno inserite nei calcoli relativi alle quantità edilizie di cui agli equilibri funzionali stessi.
- 3.4 Sono altresì ammessi ampliamenti di volume per immobili ricettivo alberghieri di cui all'art. 2, terzo comma della L.R. 33/84 ed extra alberghieri, ad esclusione delle CAV, , sino ad un massimo del 20% del volume esistente al 01.01.2008, salvo diverse disposizioni legislative vigenti, anche qualora questo comporti il superamento dell'indice di zona stabilito al comma 1.4 del precedente punto 1. Per immobili ricettivo alberghieri si intendono immobili che, se in esercizio, abbiano ottenuto la classificazione regionale e l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, e se non in esercizio, seppur chiusi, abbiano mantenuto la destinazione d'uso.

 L'aumento volumetrico sarà autorizzato, previa stipula di convenzione con il Comune, nella quale sarà inserito vincolo di destinazione d'uso ventennale.
 - 3.5 Nel caso di interventi che comportino l'aumento di unità immobiliari la concessione edilizia è subordinata al possesso di n. 1 posto auto coperto oppure scoperto aggiuntivo per ogni nuova unità immobiliare. I nuovi posti auto possono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea del fabbricato di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di m 200, nel caso si confinasse con una sottozona diversa.
 - 3.6 E' permessa la nuova costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il potenziamento delle reti acquedottistiche, fognarie, elettriche, telefoniche, per la comunicazione radiotelevisiva o simili. Gli impianti di teletrasmissione devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente con le componenti strutturali del paesaggio di cui all'art. 21 delle presenti NTA.
 - 3.7 E' permessa la posa in opera di nuove recinzioni, a condizione che sia rispettata la tipologia prevalente nella sottozona omogenea.

Art. 55.2 - Norma speciale - Sottozona Be2*: La Croisettaz

1. VOLUMI ESISTENTI.

1.1 La sottozona Be2 è caratterizzata dalla presenza di volumi esistenti con differenti destinazioni d'uso in atto.



Sono fatte salve le destinazioni d'uso presenti nella sottozona. Gli attuali volumi esistenti nella sottozona Be2 possono essere oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interna, esterna e totale(rispettivamente lettere a), b), c), d), e) art. 11 delle presenti NTA) anche con cambio di destinazione d'uso a favore delle destinazioni: residenziale principale e secondaria, ricettiva alberghiera ed extralberghiera, di pubblico interesse (centri direzionali), ad attività commerciali di interesse prevalentemente locale, ad attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale che rispettino la vigente normativa nazionale in materia di acustica ed i limiti di "classe" in cui le suddette attività sono inserite, così come previsto dal piano comunale di classificazione acustica e non producano sostanze nocive o maleodoranti.

- 1.2 Nella sottozona Be2 è inoltre consentita la demolizione totale e la successiva ricostruzione di edifici esistenti, anche senza il rispetto del sedime originario, purchè siano soddisfatti i seguenti requisiti:
 - il volume del corpo di fabbrica o la somma volumetrica dei corpi di fabbrica ricostruiti non superi il volume originario dell'edificio;
 - la ricostruzione avvenga sul medesimo lotto o mappale in cui giace il volume originario.
 Le operazioni di demolizione e ricostruzione attuate secondo tale procedura non comportano alcuna verifica in ordine agli equilibri funzionali e possono essere associate alla nuova costruzione di locali interrati.
- 1.3 Sono recuperabili come abitazione permanente o principale o temporanea (lettere d) e dbis) art.12 delle presenti NTA) i sottotetti legittimamente autorizzati degli edifici residenziali esistenti alla data di approvazione della presente variante al PRG che presentano caratteristiche igienico sanitarie adeguate. Il recupero deve avvenire entro la sagoma esistente. I volumi dei sottotetti così recuperati costituiscono ampliamento dell'unità residenziale di cui erano pertinenza. Il rilascio della concessione edilizia relativa al recupero dei sottotetti non è subordinato alla verifica degli equilibri funzionali, mentre le superfici delle abitazioni così trasformate verranno inserite nei calcoli relativi alle quantità edilizie di cui agli equilibri funzionali stessi.
- 1.4 Sono altresì ammessi ampliamenti di volume per immobili ricettivo alberghieri di cui all'art. 2, terzo comma della L.R. 33/84 sino ad un massimo del 20% del volume esistente al 01.01.2008, salvo diverse disposizioni legislative vigenti.
 - Per immobili ricettivo alberghieri si intendono immobili che, se in esercizio, abbiano ottenuto la classificazione regionale e l'autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività, e se non in esercizio, seppur chiusi, abbiano mantenuto la destinazione d'uso
 - L'aumento volumetrico sarà autorizzato, previa stipula di convenzione con il Comune, nella quale sarà inserito vincolo di destinazione d'uso ventennale.
- 1.5 Nel caso di interventi che comportino l'aumento di unità immobiliari la concessione edilizia è subordinata al possesso di n. 1 posto auto coperto oppure scoperto aggiuntivo per ogni nuova unità immobiliare. I nuovi posti auto possono essere realizzati all'interno della stessa sottozona omogenea del fabbricato di cui sono pertinenza o ad una distanza massima di m 200, nel caso si confinasse con una sottozona diversa.
 - In caso di dimostrata impossibilità di reperimento di idonei spazi per parcheggio è ammessa, previa verifica con gli Uffici Comunali, la monetizzazione degli stessi. La monetizzazione dei parcheggi è da stabilirsi in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di oneri stabiliti con apposita deliberazione dell'Amministrazione Comunale, per una quantità convenzionale stabilita in mg 28 per ogni posto auto.
- 1.6 E' permessa la nuova costruzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il potenziamento delle reti acquedottistiche, fognarie, elettriche, telefoniche, per la comunicazione radiotelevisiva o simili. Gli impianti di teletrasmissione devono essere localizzati in modo da non incidere negativamente con le componenti strutturali del paesaggio di cui all'art. 21 delle presenti NTA.



1.7 E' permessa la posa in opera di nuove recinzioni, a condizione che sia rispettata la tipologia prevalente nella sottozona omogenea.

Art. 56- Zone C

- 1. Sono le parti di territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, da infrastrutturare, destinate alla realizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici ed in genere terziari.
- 2. Sono articolate in sottozone secondo quanto previsto dal paragrafo C, capitolo II, dell'Allegato A alla Deliberazione di Giunta Regionale del 15 febbraio 1999 n.421.

Art. 57 - Norma generale - Sottozone Cb

 Sono le parti di territorio comunale, totalmente inedificate o debolmente edificate destinate prevalentemente alle attività artigianali; sono fatte salve le destinazioni esistenti al momento dell'approvazione del PRG. La parte speciale riferita ad ogni sottozona individua le destinazioni compatibili ed i parametri urbanistico-edilizi.

Art. 57.1 - Norma speciale - Sottozona Cb1*

- 1. NUOVA EDIFICAZIONE.
 - 1.1 Nella sottozona Cb1* sono ammesse nuove costruzioni aventi destinazione d'uso ad attività artigianali (lettera e) art.12 delle presenti NTA).
 I parametri edilizio -urbanistici per le destinazioni sopraindicate sono i seguenti:

| destinazione ad attività produttive artigianali di interesse prevalentemente locale | |
|---|--|
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| Hmax | 7,50 m L'altezza non comprende le strutture tecniche strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività artigianale, per le quali potranno essere accettate altezze superiori. |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |
| posti auto scoperti/coperti | 1/15 n/mq Sur |
| Superficie minima a parcheggio | 5 mq ogni 100 mc di costruzione questi ultimi calcolati tenendo conto di un'altezza massima di m 3 anche qualora, per ragioni produttive tale altezza venga superata |

- 1.2 Nella zona Cb1 sono inoltre ammesse destinazioni per usi ed attività di tipo commerciale di interesse prevalentemente locale e di interesse generale, limitatamente ai centri direzionali (rispettivamente lettere f) e m), art.12 delle presenti NTA)
 - Per usi ed attività di tipo commerciale non potrà essere superata una Sur massima totale per la sottozona di 120 mq e la superficie a parcheggio ad essi afferenti dovrà essere garantita ragione di 20 mq ogni 100 mc di costruzione.
 - Per usi ed attività di interesse generale, limitati a centri direzionali, non potrà essere superata una Sur massima totale per la sottozona di 100 mq e la superficie a parcheggio ad essi afferenti dovrà essere garantita ragione di 10 mq ogni 100 mc di costruzione.
- 1.3 Gli interventi edilizi di cui ai commi precedenti sono autorizzabili soltanto a seguito della redazione di PUD per l'intera sottozona che dovrà prevedere adeguati spazi destinati a parcheggio, aree verdi alberate aventi una superficie minima pari ad almeno 1/10 della superficie territoriale e, qualora siano previsti spazi attrezzati all'aperto per lo stoccaggio di prodotti e/o materie prime, questi dovranno essere opportunamente schermati con alberature.



Art. 57.2 - Norma speciale - Sottozona Cb2

1. NUOVA EDIFICAZIONE

- 1.1 Nella sottozona Cb2 sono ammesse nuove costruzioni aventi destinazione d'uso ad attività artigianali (lettera e) art.12 delle presenti NTA), solo se completamente interrate.
- 1.2 L'accesso di ogni unità artigianale dovrà essere realizzato in trincea con muri rivestiti in pietra e con larghezza massima di m 5,00 ed altezza di m 4,50.
 L'altezza massima interna non potrà superare i 6,00 m e la superficie utile agibile massima i 200 mq.
- 1.3 Gli interventi edilizi di cui ai paragrafi precedenti sono autorizzabili soltanto a seguito della redazione di PUD per l'intera sottozona che dovrà prevedere adeguati spazi destinati a parcheggio, aree verdi alberate aventi una superficie minima pari ad almeno 1/10 della superficie territoriale e, qualora siano previsti spazi attrezzati all'aperto per lo stoccaggio di prodotti e/o materie prime, questi dovranno essere opportunamente schermati con alberature.

Art. 57.3 - Norma speciale - Sottozone Cb3 - Cb4

1. NUOVA EDIFICAZIONE

- 1.1 Nelle sottozone Cb3 Cb4 sono ammesse nuove costruzioni aventi destinazione d'uso ad attività artigianali (lettera e) art.12 delle presenti NTA), solo se completamente interrate con modesti movimenti di terra rispetto ai profili precedenti del terreno.
- 1.2 L'accesso di ogni unità artigianale dovrà essere realizzato in trincea con muri rivestiti in pietra e con larghezza massima di m 5,00. ed altezza di m 3,50. L'altezza massima interna non potrà superare i 6,00 m e la superficie utile agibile massima minima i 200 mq.
- 1.3 Gli interventi edilizi di cui ai paragrafi precedenti sono autorizzabili soltanto a seguito della redazione di PUD per l'intera sottozona che dovrà prevedere adeguati spazi destinati a parcheggio, aree verdi alberate aventi una superficie minima pari ad almeno 1/10 della superficie territoriale e, qualora siano previsti spazi attrezzati all'aperto per lo stoccaggio di prodotti e/o materie prime, questi dovranno essere opportunamente schermati con alberature.

Art. 58 - Zone E

1. Le zone di tipo E sono le parti del territorio comunale totalmente inedificate o debolmente edificate, destinate agli usi agro-silvo-pastorali e agli altri usi compatibili. In linea con le disposizioni del PTP il territorio utilizzato o potenzialmente utilizzabile a scopi agro silvo pastorali è stato suddiviso nelle seguenti categorie:

| sottozone Ea | sottozone di alta montagna |
|--------------|--|
| sottozone Eb | sottozone destinate al pascolo |
| sottozone Ec | sottozone coperte da boschi e foreste |
| sottozone Ed | sottozone specializzate in cui la realtà agricola è interessata dalla presenza di impianti speciali. |
| sottozone Ee | sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico |
| sottozone Ef | sottozone di specifico interesse naturalistico |
| sottozone Eg | sottozone destinate a colture specializzate (cerealicole, prati da falcio, ecc,) |
| sottozone Eh | sottozone agricole in cui sono presenti anche attività sportive ricreative culturali |
| sottozone Ei | sottozone aree agricole destinate ad interventi specifici |

2. Le destinazioni d'uso in atto alla data 01.01.2008 sono fatte salve.

Art. 59 - Norma generale - Sottozone Ea

- 1. Sono le sottozone di alta montagna; sono costituite da aree montane occupate in prevalenza da incolti sterili o caratterizzate da flora, morfologia e fauna di alta montagna. La parte generale di ogni sottozona definisce gli usi e le destinazioni compatibili.
- 2. Tali sottozone sono destinate ad individuare parti di territorio in cui l'attività edilizia-urbanistica è limitata alla realizzazione di punti di tappa escursionistici, bivacchi, impianti ed infrastrutture legate alle piste di sci e consente una opportuna corrispondenza con gli indirizzi previsti dal comma 1, dell'art. 11 NTAPTP.
- 3. Sono quindi definiti compatibili gli usi ed attività turistico ricettive extralberghiere, limitatamente ai rifugi alpini e bivacchi e gli usi e le attività pubbliche o di pubblico interesse, nonchè le attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (lettere a), g) (solo rifugi e bivacchi) e l) art. 12 delle presenti NTA).
- 4. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
- 5. Le sottozone Ea sono caratterizzate dalla conservazione delle risorse per usi e attività di tipo naturalistico, sono consentiti interventi di restituzione, riqualificazione e trasformazione attraverso il rilascio di titolo abilitativo singolo, limitatamente alle attrezzature per l'escursionismo, l'alpinismo e la pratica dello sci alpino, a condizione che essi non presentino aumenti dei carichi ambientali, degli effetti di disturbo e dei fattori di inquinamento in termini incompatibili con le capacità di sopportazione dei siti e con gli equilibri ecologici. Queste analisi dovranno essere oggetto di specifico studio preliminare ambientale qualora sia necessaria la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale prevista dalla normativa regionale in materia⁷⁶
- 6. Sugli edifici e le infrastrutture esistenti è possibile intervenire con manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e, limitatamente a quelli adibiti all'esercizio dello sci alpino, anche ad interventi di nuova costruzione e sostituzione con le prescrizioni di cui agli artt. 23 e 35 delle presenti NTA.
- 7. Qualora ricadano all'interno delle sottozone Ea aree in cui sono previste misure di conservazione specifiche (ZPS, SIC e similari), ogni tipo di intervento deve essere compatibile agli indirizzi e alle prescrizioni previste nelle sequenti norme e specifiche disposizioni di settore:
 - a) Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 in data 18/04/2008. documento tecnico relativo alla classificazione delle ZPS, alle misure di conservazione e alle azioni di promozione ed incentivazione, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre.
 - b) Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007".
 - c) Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 06 luglio 2007, disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della legge reg. 21 maggio 2007, n. 8.

Art. 60 - Norma generale - Sottozone Eb

1. Sono le zone agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo. Tutti i pascoli ricadenti nelle sottozone Eb sono da considerare quali pascoli da

⁷⁶ L.R. 12/2009



riqualificare ai sensi dell'art. 31, comma 2 delle Norme di Attuazione del PTP. Di seguito sono stati definiti gli usi e le destinazioni compatibili.

- 2. Le sottozone individuate sono da considerarsi tutte di particolare interesse agricolo od agro-silvo pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell"art. 14 della L.R. 11/98. L'indirizzo caratterizzante è il mantenimento delle risorse del paesaggio, per usi ed attività inerenti alla conduzione degli alpeggi, prioritariamente attraverso il recupero delle strutture esistenti.
- 3. Il recupero dei pascoli degradati o abbandonati può avvenire solo attraverso interventi agronomici che non apportino marcate modificazioni alla morfologia dei terreni.
- 4. Ogni tipo d'intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della LR 11/1998.

5. VOLUMI ESISTENTI:

- 5.1 In tutte le sottozone Eb sugli edifici esistenti è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
- 5.2 I fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, ancora razionali all'uso agricolo, non possono essere oggetto, per la durata del presente piano regolatore, di cambio di destinazione d'uso.
- 5.3 Gli altri fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nel caso abbiano una dimensione inferiore a 15 poste o volumetria inferiore a 300 mc (con riferimento al singolo corpo di fabbrica), a favore di attività di residenza temporanea o di attività ricettivo limitatamente ai posti tappa escursionistici (dortoirs) e agli affittacamere.
- 5.4 I fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale non più razionali all'uso agricolo, che abbiano più di 15 poste o volumetria superiore ai 300 mc (con riferimento al singolo corpo di fabbrica), possono essere recuperati senza cambio di destinazione. Per gli stessi fabbricati è consentito, previo uno studio di dettaglio sul comprensorio agricolo da sottoporre alla struttura regionale competente in materia di agricoltura, il cambio di destinazione d'uso a favore di attività di residenza temporanea e il cambio di destinazione d'uso a favore di attività ricettive limitatamente ai posti tappa escursionistici (dortoirs) e agli affittacamere.
- 5.5 Per i fabbricati esistenti che non abbiano destinazione rurale o residenziale rurale, cioè siano in contrasto con la destinazione specifica delle sottozone di tipo E, sono possibili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo con il mantenimento della destinazione in atto ed è sempre possibile il cambio di destinazione a favore di usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale

6. NUOVA EDIFICAZIONE

- 6.1 È sempre ammesso l'intervento di ampliamento di fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di adozione della presente variante a PRG aventi destinazione d'uso ad attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale previo ottenimento di giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
- 6.2 È ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico.



- 6.3 È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW.
- 6.4 Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione.
- 6.5 È ammessa l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili e ricomprese nelle destinazioni d'uso ammesse nella specifica sottozona, fatte salve diverse determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove previsto per legge. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera.

Art. 61 - Norma generale - Sottozone Ec

- 1. Si identificano come sottozone boscate: sono costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale, in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto. La parte generale definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Le sottozone Ec ricomprendono, al di là dell'uso in atto, le aree che si intendono riservare al bosco in cui gli usi forestali sono preminenti e prevalenti. Ad esse si applicano gli indirizzi di cui agli articoli 13 e 32 del NAPTP . Le zone Ec sono da considerarsi di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell"art. 14 della L.R. 11/98.
- 2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
- 3. Le sottozone Ec sono caratterizzate dalla prevalente copertura forestale. E' consentito il pascolo nelle aree compatibili.
- 4. Fanno parte di tali zone le aree interessate dagli incendi evidenziate nelle tavole motivazionali M4 con le sigle INC_98 (incendio anno 1998) INC_01 (incendio anno 2001) INC_04 (incendio 2004) INC_05 (incendio 2005).
- 5. Le aree sono da considerarsi inedificabili ad eccezione degli interventi legati ad opere forestali autorizzate dagli uffici regionali della Direzione Forestale e di quanto riportato al successivo punto 8.
- 6. Sono comunque consentiti, in tali zone, tutti gli interventi di cui all'art. 33 della LR 11/1998.
- 7. In tutte le sottozone Ec sugli edifici esistenti è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.
- 8. È inoltre permessa la nuova costruzione di autorimesse e locali interrati di pertinenza di fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di adozione della presente variante a PRG se raggiunti da strada carrabile fatte salve diverse determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove previsto per legge. Detti interrati devono essere edificati in prossimità, in adiacenza o sotto i fabbricati esistenti.

9. E' autorizzabile il cambio di destinazione d'uso dei fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di approvazione della presente variante al PRG a favore di usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale e residenziale legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, di residenza temporanea o principale, di usi ed attività di tipo ricettivo extralberghiero (affittacamere) a condizione che gli stessi fabbricati siano già raggiunti da strada carrabile.

Art. 62 - Norma generale - Sottozone Ed

1. Sottozone da destinarsi ad usi speciali quali: discariche, estrattive, stoccaggio materiali reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi e fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica al di sopra dei 3000 kW e similari. La parte generale di ogni sottozona, inoltre, individua gli usi e le destinazioni compatibili. Sono sottozone a destinazione particolare e temporanea per le quali sempre la parte generale di ogni sottozona prevede la futura e probabile destinazione. Le presenti norme recepiscono i piani di settore anche in riferimento all'art. 34 del NAPTP.

Art. 62.1 - Norma speciale - Sottozona Ed1* (depuratore – compattatore)

- 1. Nella sottozona Ed1*, sono ammessi impianti attrezzature e servizi di interesse comunale e sovracomunale compatibili con la destinazione in atto nel rispetto della fascia assoluta di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto pari a 100 m⁷⁷.
- 2. E' consentita la realizzazione di magazzini con le stesse tipologie presenti in loco o di magazzini completamente interrati nel rispetto dell'andamento naturale del terreno.
- 3. Sono altresì consentiti ampliamenti delle strutture esistenti.

Art. 62.2 - Norma speciale - Sottozona Ed2* (discarica)

- 1. Nella sottozona Ed2* è ammessa l'attività in atto gestita con i criteri stabiliti dalle autorizzazioni in essere
- 2. Qualora dismessa, l'area dovrà essere oggetto di interventi atti alla rinaturalizzazione attraverso azioni di ricomposizione ambientale e paesistica. La zona rinaturata dovrà sottostare alla normativa della zona Eh20*.

Art. 62.3 – Norma speciale - Sottozone Ed3*e Ed4*

- 1. Nelle sottozone Ed3*, Ed4* è permessa la realizzazione di concimaie per lo stoccaggio di materiali reflui zootecnici per le stalle esistenti in ambito costruito.
- 2. A tutela delle caratteristiche qualitative delle acque superficiali e dell'ecosistema fluviale, non è ammessa la realizzazione di concimaie e spandimento di letame fino ad una distanza di 15 metri dalla sponda naturale dei corpi idrici superficiali.

Art. 63 - Norma generale - Sottozone Ee

- 1. Sottozone di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti all'art.40 del PTP e sono da considerarsi di particolare pregio paesaggistico, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, art.14 LR11/98.
- 2. Nelle presenti sottozone è vietata l'edificazione e la realizzazione di infrastrutture, salvo quelle inerenti le attività agricole (comprese le ricomposizioni fondiarie che non comportino radicali

 $^{^{77}}$ Delibera comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento - Allegato IV - Punto 1.2

modificazioni del suolo o delle masse arboree esistenti), quelle indispensabili per ripristinare, riqualificare, recuperare o razionalizzare gli usi e le attività in atto o per eliminare elementi e fattori degradanti o per migliorare la fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico interesse delle sottozone stesse.

- 3. Nelle presenti sottozone devono essere conservati, mantenuti e , ove possibile ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, rus, ecc...), escludendo ogni intervento che possa comprometterne la leggibilità o fruibilità complessiva.
- 4. Gli atti abilitativi edilizi riguardanti trasformazioni urbanistiche o edilizie nelle aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario ed archeologico sono soggeti a preventiva acquisizione di parere favorevole o parere favorevole condizionato da parte delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio o tutela dei beni culturali.
- 5. Nelle aree di specifico interesse archeologico, tutelate ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.142, comma 1, lettera m), ogni scavo o lavorazione non superficiale richiede la preventiva autorizzazione delle strutture regionali competenti in materia di archeologia.

Art. 63.1 - Norma speciale - Sottozone Ee3, Ee7, Ee13

- 1. Nelle presenti sottozone per i fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carttere agro-silvo pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale sono ammessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, con ampliamento, previo ottenimento del giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
- 2. Limitatamente alla sottozona **Ee7** Mascognaz è ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli. Tali strutture devono avere l'aspetto di tettoie aperte da realizzarsi in legno e/o pietra e possono ospitare al massimo 8 poste per cavalli.

Art. 64 - Norma generale - Sottozone Ef

- 1. Sottozone di specifico interesse naturalistico. La parte generale di ogni sottozona definisce gli usi e le destinazioni compatibili. Sono le sottozone del PRG che recepiscono le prescrizioni e gli indirizzi previsti all'art.11, comma 2, e 38 del PTP. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare pregio ambientale e naturalistico, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell"art. 14 della L.R. 11/98.
- 2. Ogni tipo di intervento deve essere compatibile agli indirizzi e alle prescrizioni previste nelle seguenti norme:
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1087 in data 18/04/2008. documento tecnico relativo alla classificazione delle ZPS, alle misure di conservazione e alle azioni di promozione ed incentivazione, predisposto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 e del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre.
 - Legge regionale 21 maggio 2007, n. 8, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007".
 - Deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 06 luglio 2007, disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 7 della legge reg. 21 maggio 2007, n. 8.

3. VOLUMI ESISTENTI

- 3.1 In tutte le sottozone Ef sono fatte salve le destinazioni d'uso in atto e sugli edifici esistenti è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo (rispettivamente lettere a), b), c), d), art. 11 delle presenti NTA).
- 3.2 I fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, ancora razionali all'uso agricolo, non possono essere oggetto, per la durata del presente piano regolatore, di cambio di destinazione d'uso. Per gli stessi è sempre ammesso l'intervento di ampliamento previo ottenimento del giudizio di razionalità.
- 3.3 Gli altri fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvopastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nel caso abbiano una dimensione inferiore a 15 poste o volumetria inferiore a 300 mc (con riferimento al singolo corpo di fabbrica), a favore di attività di residenza temporanea o di attività ricettivo limitatamente ai posti tappa escursionistici (dortoirs).

4. NUOVA EDIFICAZIONE

- 4.1 Sono ammessi interventi di nuova edificazione di infrastrutture limitatamente all'escursionismo e all'alpinismo.
- 4.2 Limitatamente alla sottozona Ef1 nelle aree di Le Vasé, La Cuccaz, Brenguey e Fourcaré desot è ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli. Tali strutture devono avere l'aspetto di tettoie aperte da realizzarsi in legno e/o pietra e possono ospitare al massimo 8 poste per cavalli.
- 4.3 È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica se di potenza inferiore a 50 kW.

Art. 65 - Norma generale - Sottozone Eg

- 1. Sono le sottozone di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate e alle produzioni foraggiere asservite alle aziende zootecniche di fondovalle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo. La parte generale di ogni sottozona definisce gli usi e le destinazioni compatibili. In dette sottozone operano le prescrizioni e gli indirizzi previsti all'art. 26 del NAPTP⁷⁸, quelli dei sistemi ambientali in cui si situano (artt. 14, 15, 16, 17), nonché il comma 6 (norma cogente) dell'art. 26 NAPTP. Tali sottozone sono da considerarsi di particolare interesse agricolo od agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell"art. 14 della L.R. 11/98.
- 2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della LR 11/1998.
- 3. L'indirizzo caratterizzante è costituito dalla conservazione e valorizzazione tramite l'esercizio dell'attività agricola con i relativi servizi ed ivi compresa la residenza rurale.
- 4. In tutte le sottozone Eg sulla viabilità esistente è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le modificazioni alla viabilità esistente e le nuove realizzazioni di tracciati stradali ai fini della razionalizzazione dell'accesso alle aree di interesse agricolo devono essere coerenti con la disciplina degli artt. 28 e 29 delle presenti NTA.

⁷⁸ Articolo 26 NAPTP - Aree ed insediamenti agricoli



5. VOLUMI ESISTENTI

- 5.1 In tutte le sottozone Eg sono fatte salve le destinazioni d'uso esistenti e sugli edifici esistenti è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
- 5.2 È sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso a favore di attività di carattere agrosilvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale, mentre il cambio di destinazione d'uso da rurale e residenziale rurale ad attività ed usi di tipo residenziale permanente o temporaneo e, qualora si tratti di fabbricati serviti da strade carrabili, anche commerciali di interesse prevalentemente locale, può essere consentito limitatamente ai fabbricati presentanti volumetria inferiore a 600 m3 costruiti prima del 07/07/1984 e non più razionali per lo svolgimento dell'attività agricola; dopo tale data la variazione è possibile solamente per gli edifici di volumetria inferiore a 600 m3 già aventi una parte abitativa.
- 5.3 Non è consentito il cambio di destinazione d'uso per i fabbricati rurali aventi volumetria superiore a 600 mc. Tale volumetria è da intendersi al netto della parte abitativa eventualemente già esistente.
- 5.4 È ammessa la destinazione ad usi ed attività artigianali (lettera e) art. 12 delle presenti NTA) da realizzarsi unitamente ad attività di tipo agrosilvopastorale, qualora già esistenti, in ragione di 120 mq di Sur, purché non sia pregiudicata la razionalità dei vani a destinazione agricola.
- 5.5 Per i fabbricati esistenti che non abbiano destinazione rurale o residenziale rurale, cioè siano in contrasto con la destinazione specifica delle sottozone di tipo Eg, è sempre possibile il cambio di destinazione a favore di usi ed attività di tipo ricettivo extralberghiero e, qualora si tratti di fabbricati serviti da strade carrabili, anche commerciali di interesse prevalentemente locale.
- 5.6 Sono recuperabili come abitazione permanente o principale o temporanea (lettere d) e dbis) art. 12 N.T.A.) i sottotetti legittimamente autorizzati degli edifici residenziali esistenti, alla data di approvazione della presente variante al PRG, che presentano caratteristiche igienico-sanitarie adeguate. Il recupero deve avvenire entro la sagoma esitente. I volumi dei sottotetti così recuperati costituiscono ampliamento dell'unità residenziale di cui erano pertinenza. Il rilascio del titolo abilitativo relativo al recupero dei sottotetti non è subordinato alla verifica degli equilibri funzionali, mentre le superfici delle abitazioni così trasformate verranno inserite nei calcoli relativi alle quantità edilizie di cui agli equilibri funzionali stessi.

6. NUOVA EDIFICAZIONE

- 6.1 Interventi di nuova costruzione possono avere destinazione ad usi ed attività di carattere agrosilvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale e possono essere assentiti solo nelle sottozone indicate nello specifico agli articoli 65.2 delle presenti NTA. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
- 6.2 La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi è ammessa a condizione che:
 - a) siano posti ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse paesaggistico e ai margini di terrazzi naturali;
 - b) abbiano sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell'ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) abbiano articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d'uso;
 - d) gli spazi scoperti siano delimitati e sistemati in modo funzionali all'attività aziendale;
 - e) sia prevista la ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;



- f) gli sviluppi in elevazione non siano superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato
- 6.3 Interventi di ampliamento, purché funzionali all'attività agricola, di fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di approvazione della presente variante al PRG aventi destinazione d'uso ad attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale sono ammissibili e sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola. L' intervento di ampliamento può essere realizzato in aderenza e, laddove tecnicamente impossibile, distaccato dal/i fabbricato/i esistente/i ma in prossimità dello/gli stesso/i.
- 6.4 Al fine di assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie, la realizzazione di nuove strutture riguardanti la zootecnia, indicate all'art. 65.2 delle presenti NTA, dovrà rispettare la distanza minima di 50 m dal perimetro delle zone A, B, C, F.
- 6.5 Il Comune può, di concerto con il veterinario competente e l'ufficiale sanitario e su richiesta del proponente, concedere interventi di nuova edificazione ed ampliamento esclusivamente per usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale a distanze dal perimetro delle zone A, B, C, F inferiori a quelle prescritte, prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie
- 6.6 È inoltre permessa, attraverso la nuova costruzione, l'ampliamento nell'ambito di un'azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della Giunta Regionale o il recupero di fabbricati esistenti o loro porzioni, la destinazione d'uso ad attività di tipo agrituristico conformemente a quanto prescritto nella Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 29, "Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1" e successivo DG 70 del 18 gennaio 2008, "Sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 delle disposizioni applicative dell'articolo 15 della L.R. 4 dicembre 2006 n. 29 recante nuova disciplina dell'agriturismo, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2635 del 28 settembre 2007.
- 6.7 È inoltre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico.
- 6.8 È ammesso il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW.
- 6.9 E' consentita la realizzazione di locali totalmente interrati, inseriti nel profilo naturale del terreno, entro sagoma e/o in aderenza di edifici esistenti, per locali destinati a cantina, centrale termica e per intercapedini destinate a sedi di impianti.
- 6.10 È inoltre permessa la nuova costruzione di autorimesse interrate e di depositi agricoli interrati di pertinenza dei fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di adozione della presente variante a PRG se raggiunti da strada carrabile fatte salve diverse determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove previsto per legge. Detti interrati devono essere edificati in adiacenza o sotto i fabbricati esistenti, con possibilità di realizzarli in prossimità nel caso non sia tecnicamente possibile realizzarli in adiacenza o sotto i fabbricati esistenti.
- 6.11 Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati/pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione.
- 6.12 È ammessa l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e

strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili e limitatamente a destinazioni d'uso di tipo agrosilvopastorale, residenziale legato ad attività di carattere agrosilvopastorale, residenziale temporaneo e ricettivo extralberghiero ricomprese nelle destinazioni d'uso ammesse nella specifica sottozona fatte salve diverse determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove previsto per legge. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera.

Art. 65.1 - Norma speciale - Sottozone: Eg8*, Eg9*

1. Nella sottozona Eg8* e Eg9* è ammessa la realizzazione, previo parere favorevole del Consiglio Comunale, di un sottopasso che razionalizzi l'utilizzo della pista per lo sci di fondo.

2.

Art. 65.2 - Norma speciale - Sottozone Eg4*, Eg7*, Eg12, Eg13, Eg17*, Eg19, Eg29, Eg33*, Eg34*, Eg45

1. Nelle sottozone Eg4*, Eg7*, Eg12, Eg13, Eg17*, Eg19, Eg29, Eg33*, Eg34*, Eg45 è permessa la nuova edificazione ad usi ed attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. I progetti per la loro realizzazione sono sempre da sottoporre al giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.

Art. 65.3 - Norma speciale - Sottozona Eg44*

1. Nella sottozona Eg44* si sottolinea la presenza di un vincolo archeologico, cartograficamente indicato sulle tavole P4 con apposito retino. In tale area, tutelata ai sensi del D.Lgs 22 gennaio 2004, n.42, art.142, comma 1, lettera m), ogni scavo o lavorazione non superficiale richiede la preventiva autorizzazione delle strutture regionali competenti in materia di archeologia.

Art. 66 - Norma generale - Sottozone Eh

- 1. Sono le sottozone caratterizzate dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sciistiche, ricreative, turistiche quali: centri di turismo equestre, strutture di servizio collegate a percorsi ed attività turistiche in ambito naturale, campeggi stagionali.
- 2. L'indirizzo caratterizzante è costituito dalla riqualificazione del patrimonio insediativo e infrastrutturale e del relativo contesto agricolo, per usi ed attività di tipo ricreativo e turistico, compatibili con le valenze agro-silvo-pastorali del territorio.
- 3. Le attività non agricole consentite potranno essere realizzate e gestite anche da soggetti non necessariamente legati all'agricoltura.
- 4. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 della LR 11/1998 e successive modifiche.
- 5. In ogni caso, qualsiasi intervento edilizio su edifici rurali, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro e del risanamento conservativo, dovrà ottenere dagli organi regionali competenti il giudizio di razionalità; dovrà essere inoltre verificato il posizionamento e la compatibilità dell'intervento rispetto alle attività sciistiche, ricreative e turistiche di interesse generale.
- 6. Gli interventi sulle aree sciabili, sulle piste e sui relativi impianti di risalita, compresi quelli esistenti, dovranno seguire gli indirizzi e le prescrizioni dell'art. 35 delle presenti NTA.



7. In tutte le sottozone Eh sulla viabilità esistente è possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Le modificazioni alla viabilità esistente e le nuove realizzazioni di tracciati stradali ai fini della razionalizzazione dell'accesso alle aree di interesse agricolo devono essere coerenti con la disciplina degli artt. 27 e 28 delle presenti NTA.

8. VOLUMI ESISTENTI

- 8.1 Sugli edifici esistenti nelle sottozone Eh è sempre possibile effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.
- 8.2 I fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, ancora razionali all'uso agricolo, non possono essere oggetto, per la durata del presente piano regolatore, di cambio di destinazione d'uso. Per gli stessi è sempre ammesso l'intervento di ampliamento previo ottenimento del giudizio di razionalità
- 8.3 Gli altri fabbricati aventi destinazione d'uso per attività di carattere agro-silvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso nel caso abbiano una dimensione inferiore a 15 poste o volumetria inferiore a 300 mc (con riferimento al singolo corpo di fabbrica), a favore di attività di residenza temporanea, attività ricettive extralberghiere (affittacamere, posti di tappa escursionistici) e commerciali (noleggi e vendita di attrezzature sportive, aziende per la somministrazione di cibi e bevande)
- 8.4 I fabbricati esistenti, aventi destinazione d'uso diversa da quella per attività di carattere agrosilvo-pastorale e di residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo-pastorale,
 possono essere soggetti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
 risanamento conservativo e ristrutturazione, mantenendo la destinazione d'uso in atto o, se
 dotati di accesso carraio, di fognatura o sistemi equivalenti e di fornitura di acqua potabile
 destinata al consumo umano, cambiando la destinazione d'uso a favore di attività ricettive
 extralberghiere (affittacamere, posti di tappa escursionistici) e commerciali (noleggi e vendita di
 attrezzature sportive, aziende per la somministrazione di cibi e bevande).

9. NUOVA EDIFICAZIONE

- 9.1 Non è ammessa nuova edificazione ad esclusione di quanto riportato nelle sottozone indicate nello specifico agli artt. 65.1, 65.3, 65.4.
- 9.2 È sempre ammesso l'intervento di ampliamento di fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di approvazione della presente variante al PRG aventi destinazione d'uso ad attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale previo ottenimento di giudizio di razionalità da parte degli uffici regionali competenti in materia agricola.
- 9.3 È ammesso l'intervento di ampliamento di altri fabbricati esistenti e volumi concessionati alla data di adozione della presente variante a PRG in funzione dell'adeguamento alle vigenti leggi in materia igienico-saintaria.
- 9.4 È inoltre permessa, attraverso la nuova costruzione, l'ampliamento nell'ambito di una azienda agricola in possesso delle caratteristiche tipologiche e dimensionali stabilite con deliberazione della Giunta Regionale o il recupero di fabbricati esistenti o loro porzioni, la destinazione d'uso ad attività di tipo agrituristico conformemente a quanto prescritto nella Legge Regionale 4 dicembre 2006, n. 29, "Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1" e successivo D.G.R. del 18 gennaio 2008, n.70, "Sostituzione dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 delle disposizioni applicative dell'articolo 15 della L.R. 4 dicembre 2006 n. 29 recante nuova disciplina dell'agriturismo, approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 2635 del 28 settembre 2007.



- 10. È inoltre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici, di reti elettriche e telefoniche ed impianti tecnologici di interesse pubblico e legati all'esercizio dello sci alpino e nordico.
- 11. È sempre ammessa la realizzazione di serbatoi idrici e reti/impianti tecnologici per il rifornimento irriguo ed energetico delle attività di carattere agro-silvo pastorale e a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale. È altresì consentito il prelievo dai corsi d'acqua superficiali temporanei per la produzione di energia elettrica di potenza inferiore a 50 kW.
- 12. Sono consentiti interventi agronomici atti al recupero di prati, prato-pascoli e pascoli abbandonati che non prevedano nuova edificazione.
- 13. E' consentita la realizzazione di locali totalmente interrati, inseriti nel profilo naturale del terreno, entro sagoma e/o in aderenza di edifici esistenti, per locali destinati a cantina, centrale termica e deposito e per intercapedini destinate a sedi di impianti.
- 14. È ammessa l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere che, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili e ricomprese nelle destinazioni d'uso ammesse nella specifica sottozona. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera.

Art. 66.1 - Norma speciale - Sottozona Eh1*

1. Nella sottozona Eh1* è permessa la nuova edificazione ad usi ed attività connesse all'attività sciistica (scuola di sci; lettera I) art. 12 delle presenti NTA) e ad usi ed attività di tipo commerciale (noleggi e vendita di attrezzature sportive; lettera f) art.12 delle presenti NTA) fino ad un massimo di Sua pari a mq 200 e nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:

| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
|----------------------------------|-------------------|
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 7,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |

- 2. È ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli. Tali strutture devono avere l'aspetto di tettoie aperte da realizzarsi in legno e/o pietra e possono ospitare al massimo 8 poste per cavalli.
- 3. É ammessa la realizzazione di locali pertinenziali interrati, da costruirsi nel pieno rispetto dell'andamento del terreno entro la sagoma e/o in aderenza degli edifici esistenti.

Art. 66.2- Norma speciale - Sottozone Eh11*, Eh12*, Eh17*, Eh18*, Eh21*, Eh22, Eh23*

1. È sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso a favore di attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale, mentre il cambio di destinazione d'uso da rurale e residenziale rurale ad attività ed usi di tipo residenziale permanente o temporaneo, può essere consentito limitatamente ai fabbricati presentanti volumetria inferiore a 600 m3 costruiti prima del 07/07/1984 e non più razionali per lo svolgimento dell'attività agricola; dopo tale data la variazione è possibile solamente per gli edifici di volumetria inferiore a 600 m3 già aventi una parte abitativa.



2. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso per i fabbricati aventi volumetria superiore a 600 mc. Tale volumetria è da intendersi al netto della parte abitativa eventualmente già esistente.

Art. 66.3- Norma speciale - Sottozona Eh16*

- 1. Nella porzione identificata dal retino LM della sottozona Eh16* è permessa la nuova edificazione di centri di turismo equestre (lettera b17) art. 12 delle presenti NTA).
- 2. Nell'ambito di cui al comma 1 sono inoltre permesse nuove edificazioni ad usi ed attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture (lettera l4) art.12 delle presenti NTA) e ad usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale, limitatatmente agli esercizi di somministrazione di cibi e bevande (lettera f5) art.12 delle presenti NTA) purchè le stesse siano funzionalmente connesse alla destinazione di centro di turismo equestre di cui al comma 1.
- 3. La nuova edificazione di cui ai commi 1 e 2 dovrà rispettare i seguenti parametri urbanistici:

| Sua max | 150,00 mq |
|----------------------------------|-------------------|
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 1 + sottotetto |
| Hmax | 6,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10.00 m |

- 4. È ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli. Tali strutture che devono avere l'aspetto di tettoie aperte da realizzarsi in legno e/o pietra e possono ospitare al massimo 8 poste per cavalli.
- 5. È sempre consentito il mutamento di destinazione d'uso a favore di attività di carattere agro-silvo pastorale ed a residenza temporanea legata ad attività di carattere agro-silvo pastorale, mentre il cambio di destinazione d'uso da rurale e residenziale rurale ad attività ed usi di tipo residenziale permanente o temporaneo, ricettivo extralberghiero, può essere consentito limitatamente ai fabbricati presentanti volumetria inferiore a 600 m3 costruiti prima del 07/07/1984 e non più razionali per lo svolgimento dell'attività agricola; dopo tale data la variazione è possibile solamente per gli edifici di volumetria inferiore a 600 m3 già aventi una parte abitativa.
- 6. Non è consentito il cambio di destinazione d'uso per i fabbricati aventi volumetria superiore a 600 mc.
- 7. É ammessa la realizzazione di locali pertinenziali interrati, da costruirsi al di sotto del piano naturale del terreno, e comunque entro la sagoma e/o in aderenza degli edifici esistenti.

Art. 66.4 - Norma speciale - Sottozona: Eh24*

- 1. Nella sottozona Eh24* sono possibili interventi di nuova costruzione soltanto per destinazioni d'uso di cui alla lettera q) art. 12 delle presenti NTA, limitatamente ai rifugi alpini.
- 2. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso diversa da quelle di cui alle lettere b) e c) art. 12 delle presenti NTA possono subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, anche con cambio di destinazione d'uso, ma soltanto a favore di usi ed attività di cui alle lettere b) e c) art. 12 delle presenti NTA.
- 3. Gli edifici esistenti con destinazione d'uso ad attività di tipo agrosilvopastorale o residenza legata ad attività agrosilvopastorale possono subire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo senza cambio di destinazione d'uso.



4. È ammessa la realizzazione di strutture ad uso punto tappa per cavalli. Tali strutture che devono avere l'aspetto di tettoie aperte da realizzarsi in legno e/o pietra e possono ospitare al massimo 8 poste per cavalli.

Art. 66.5 - Norma speciale - Sottozone Eh17*, Eh19*, Eh20*, Eh22, Eh23*

Oltre a quanto consentito dall'art. 66 comma 13, è inoltre permessa la costruzione di autorimesse interrate di pertinenza di fabbricati esistenti e volumi provvisti di permesso di costruire alla data di approvazione **della presente variante al PRG** se entrambi già serviti da strada carrabile, fatte salve diverse determinazioni delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove previsto per legge.

Detti interrati dovranno essere edificati in aderenza o sotto ai fabbricati destinati ad affittacamere - art. 12 comma 2, lett. g7) delle N.T.A..

Le autorimesse di cui trattasi dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- La superficie non residenziale (Snr) non deve superare la soglia del 60% della superficie del lotto ed essere strettamente proporzionata alle esigenze funzionali dell'edificio di cui sono pertinenenza;
- o disporre di un unico accesso carrabile della larghezza non superiore a m 3,50 e con portone delle dimensioni massime nette di m 3,00 di larghezza e m 2,40 di altezza;
- eventuali muri laterali di contenimento delle terre ai lati dell'accesso carraio realizzati in cls dovranno inserirsi nel terreno e dovranno recare alla vista una finitura in pietra naturale.

Art. 67 - Norma generale - Sottozone Ei

- Sono sottozone nelle quali è possibile la realizzazione di autorimesse da ricavare nel sottosuolo, ove possibile sfruttando il dislivello dei terreni. Le autorimesse dovranno avere capacità non inferiore a 8 posti auto e dovranno recare alla vista un unico accesso carrabile della larghezza non superiore a 4 m e portone di altezza non superiore a 3,30 m. I muri laterali di contenimento dovranno inserirsi nel terreno ed essere eseguiti con muratura a vista in pietra naturale ed i solai di copertura dovranno essere coperti con almeno 50 cm di strato vegetale.
- 2. Ogni tipo di intervento consentito nelle singole sottozone deve essere coerente con la disciplina degli ambiti inedificabili di cui agli articoli 35, 36 e 37 della LR 11/1998 e successive modificazioni.

Art. 67.1 – Norma speciale -Sottozona Ei24*

- 1. Nella sottozona Ei24* sono ammessi interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente consistenti in restauro e risanamento conservativo ed é ammessa l'esecuzione di interventi di ripristino sui fabbricati diroccati mediante l'esecuzione di un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato attuale dei fabbricati medesimi o da documentazione fotografica o scritta. Nei casi in cui lo stato attuale di detti fabbricati non consenta di desumere i relativi elementi tipologici, formali o strutturali e non esista, in merito, documentazione fotografica o scritta, gli interventi di ripristino non sono ammessi e il sedime del fabbricato costituisce area libera.
- 2. Contestualmente alla realizzazione degli interventi ammessi, può essere operato un cambio della destinazione d'uso esistente a favore di attività di tipo ricettivo alberghiero come definite al punto 5 (alberghi diffusi), art. 2 della L.R. 6 luglio 1984 n.33 "Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere" ed extralberghiero come definite al capo VI (affittacamere) della L.R. 29 maggio 1996 n. 11 "Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere" e successive modificazioni, o a favore di usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale o di residenza legata ad attività di tipo agro-silvo-pastorale.



3. Vista la particolare posizione geografica della sottozona, non è richiesta dotazione di posti auto privati.

Art. 68 - Zone F

- 1. Le zone di tipo F sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
- 2. Le sottozone di tipo F sono individuate con riferimento all'art. 23 delle NAPTP e all'art. 22 della LR 11/1998, tenuto conto della necessità di riservare aree per i servizi di rilevanza regionale nonché aree per i servizi locali.
- 3. Ogni tipo di intervento relativo alle sottozone Fa e Fb deve essere approvato dal Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione edilizia.
- 4. Sono fatte salve le destinazioni esistenti nelle singole sottozone al momento dell'approvazione del PRG della presente variante generale al PRG.

Art. 69 - Norma generale - Sottozone Fa

1. Sono le sottozone destinate ai servizi di rilevanza regionale. In riferimento all'art. 23 delle NAPTP in virtù della presenza e della previsione di servizi di interesse regionale o sovraregionale, sono state individuate apposite sottozone di tipo Fa

Art. 69.1 - Norma speciale - Sottozona Fa1* Antagnod: arroccamento esistente al domaine skiable

- 1. La sottozona è destinata ad accogliere la stazione di partenza degli impianti di arroccamento al domaine skiable di Antagnod ed i relativi locali accessori, quali ad esempio: locali per il pronto soccorso, magazzini, uffici. Sui fabbricati esistenti aventi tali destinazioni d'uso sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione ed ampliamento in ragione del 20% del volume emergente esistente. I progetti di ristrutturazione e/o ampliamento relativi alle sopraccitate strutture dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio Comunale e della Commissione Edilizia, previo rilascio di autorizzazione da parte delle competenti strutture regionali in materia di tutela del paesaggio.
- 2. Oltre alle destinazioni ad usi ed attività pubbliche o di interesse generale di cui sopra (lettera m) art.12 delle presenti NTA), sono ammessi usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale (lettera f) art.12 delle presenti NTA) in ragione di un massimo di 200 mq di Sua.
- 3. E' inoltre ammessa la costruzione di parcheggi interrati pluripiano a servizio delle attività della sottozona.
- 4. E' prevista la posa in opera, riorganizzazione e manutenzione di tutte le attrezzature tecnologiche legate alle attività ammesse e di tutte le reti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica).

Art. 69.2 - Norma speciale - Sottozona Fa2* Champoluc: arroccamento esistente al domaine skiable

- 1. Nella sottozona sono ammessi usi ed attività di interesse generale (lettera m) art.12 delle presenti NTA) quali la realizzazione di nuovi impianti funiviari e relative strutture di servizio e di supporto: uffici direzionali, magazzini, biglietterie, toilettes pubbliche, locali di pronto soccorso ecc.
- 2. I progetti relativi alle sopraccitate strutture dovranno essere sottoposti all'esame del Consiglio Comunale e della Commissione Edilizia.



- 3. E' prevista la posa in opera, riorganizzazione e manutenzione di tutte le attrezzature tecnologiche legate alle attività ammesse e di tutte le reti (acquedotto, fognatura, illuminazione pubblica, rete elettrica e telefonica).
- 4. Sugli edifici esistenti, aventi destinazione d'uso commerciale, sono ammessi i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, completamento edilizio e/o sostituzione, ampliamento e/o sopraelevazione di edifici esistenti anche per adeguamento delle altezze nette dei piani esistenti ai minimi di legge, piccole demolizioni funzionali ad altri interventi, demolizione totale o parziale, mutamento di destinazione d'uso, demolizione e ricostruzione a pari volume complessivo anche non sullo stesso sedime, adeguamento alle tipologie di zona.
- 5. Nella porzione individuata con il retino LM speciali limitazioni non è ammessa la nuova edificazione e la volumetria ivi realizzabile non può essere trasferita in altre aree della sottozona Fa2*.

Art. 69.3 - Norma speciale - Sottozona Fa3* Champoluc: Palazzetto del ghiaccio

- 1. La sottozona è destinata ad usi ed attività pubbliche e di interesse generale di cui alla lettera m) art.12 delle presenti NTA.
- 2. In particolare, oltre alla già esistente struttura del Palazzetto del ghiaccio, la sottozona può accogliere i seguenti servizi: piazzola di atterraggio per elicotteri, centro di raccolta e smistamento per la Protezione Civile con i relativi locali accessori, centro traumatologico e farmacia.
- 3. I parametri urbanistico ed edilizi per le nuove costruzioni, aventi le destinazioni ammesse, sono i seguenti:

| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 1 mg/mg |
|--------------------------------------|-------------------|
| Densità fondiaria Inr (mq Snr\mq Sf) | 0,28 mq/mq |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/2 mq/mq |
| numero massimo di piani | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | 9,50 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10,00 m |

La nuova edificazione non dovrà compromettere l'area boscata situata lungo la strada regionale. Non è richiesta la dotazione di nuovi posti auto in quanto la zona è già dotata di ampi spazi di sosta.

- 4. Per gli edifici esistenti in sottozona sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, cambio di destinazione d'uso, comunque sempre a favore di attività pubbliche o di pubblico interesse o di attività di tipo turistico-ricreativo.
- 5. E' consentito un ampliamento del Palazzetto del ghiaccio in ragione del 5% della volumetria emergente esistente.
- 6. E' consentita la realizzazione di parcheggi interrati, anche pluripiano, e di aree verdi attrezzate.

Art. 69.4 - Norma speciale - Sottozona Fa4* Le Frachey: arroccamento esistente al domaine skiable

1. La sottozona è destinata ad accogliere servizi a carattere sovracomunale per usi ed attività di carattere pubblico e di pubblico interesse (lettera m), art.12 delle presenti NTA) ed in particolare è ammessa la nuova costruzione di un impianto di risalita per l'arroccamento al domaine skiable con locali accessori: locali per il pronto soccorso, magazzini, uffici e biglietterie.



- 2. Il progetto per la costruzione dello stesso è da sottoporsi all'esame del Consiglio Comunale e della Commissione Edilizia.
- 3. Gli interventi ammessi per gli edifici esistenti sono: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, anche con demolizioni e ricostruzioni con cambio di destinazione d'uso purché a favore di usi ed attività pubbliche e di interesse pubblico (lettera m) art.12 delle presenti NTA)
- 4. E' ammessa la nuova costruzione di locali ad usi ed attività di tipo commerciale (lettera f) art.12 delle presenti NTA) in ragione di un massimo di 500 mq Sua per l'intera sottozona e di autorimesse interrate.
- 5. La realizzazione dei nuovi volumi dovrà rispettare un fronte omogeneo per la parte destinata alle attività commerciali che si estende lungo il parcheggio a nord del previsto nuovo arroccamento.

Art. 70 - Norma generale - Sottozone Fb

1. Sono le parti di territorio comunale destinate ai servizi di rilevanza comunale. Le sottozone di tipo Fb sono individuate dalla presenza di strutture di servizio comunali o da aree che abbiano vocazione di servizio dal punto di vista infrastrutturale e urbanistico.

Art. 70.1 - Norma speciale - Sottozona Fb1 Antagnod: kinderheim

- 1. La sottozona è destinata ad accogliere la nuova zona per intrattenimento e servizi dedicata ai bambini ed eventuali accessori a servizio delle funivie quali magazzini, biglietterie ed uffici, nonché un impianto sciistico di nuova realizzazione ed alcuni locali commerciali ad interesse prevalentemente locale.
- 2. Gli usi ed attività prevalenti sono quindi quelli pubblici e di interesse generale, nonché quelli commerciali ad interesse prevalentemente locale (rispettivamente lettere f) ed m) art.12 delle presenti NTA).
- 3. I parametri urbanistico-edilizi per le destinazioni ammesse sono i seguenti:

| Densità fondiaria I (mq Sur \mq Sf) | 0,50 |
|--------------------------------------|-------------------|
| Densità fondiaria Inr (mq Snr\mq Sf) | 0,14 |
| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 |
| numero massimo di piani | n. 1 + sottotetto |
| Hmax | 6,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10,00 m |
| spazi da riservare alla sosta | 1 mq ogni 10 mc |

Art. 70.2 - Norma speciale - Sottozona Fb2 Antagnod: polo scolastico

- 1. La sottozona è destinata ad accogliere i servizi pubblici o di pubblico interesse (lettera m) art.12 delle presenti NTA) a carattere comunale, relativi alle scuole materna ed elementare con locali accessori (palestra, mensa, biblioteca, archivi, uffici, ecc..) e locali tecnici a servizio di altre attività comunali.
- 2. E' ammessa la nuova realizzazione di parcheggi totalmente o parzialmente interrati, la cui volumetria emergente non va computata, anche in sostituzione di quelli già esistenti.
- 3. Gli attuali volumi potranno essere oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione sino alla demolizione e ricostruzione anche non

sullo stesso sedime della volumetria esistente, ampliata fino a un massimo del 70%, con un rapporto di copertura di 1/3 ed una Hmax di 10,00 m.

Art. 70.3 - Norma speciale - Sottozona Fb3* Champoluc: eliporto

- 1. Nella sottozona è ammessa la nuova costruzione di strutture ad usi ed attività pubbliche e di pubblico interesse (lettera m) dell'art.12 delle presenti NTA), volte a supportare interventi di soccorso alpino nonché a fungere da appoggio logistico alla popolazione in caso di calamità⁷⁹.
- 2. Nella fattispecie sarà possibile realizzare un hangar con antistante piazzola di atterraggio diurna e notturna e strutture a servizio del centro di raccolta e smistamento per la Protezione civile, nonché locali per attività direzionali secondo i seguenti parametri urbanistico- edilizi:

| Densità fondiaria I (mq | Sur \mq Sf) | 0,20 mq/mq |
|--|---------------------------------|--|
| Densità fondiaria Inr (m | nq Snr\mq Sf) | 0,35 mq/mq |
| rapporto di copertura (i | mq/mq) | 1/2 mq/mq |
| numero massimo di pia | ni | n. 2 + sottotetto |
| Hmax | | 9,00 m |
| distanza minima dai cor | nfini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fa | bbricati | 10,00 m |
| dotazione di spazi a parcheggio coperti\scoperti | per hangar e centro raccolta | 5 mq ogni 100 mc di costruzione questi ultimi calcolati tenendo conto di un'altezza massima di m 3 anche qualora, per ragioni funzionali all'attività, tale altezza venga superata |
| | per attività direzionali | 10 mq ogni 100 mc di volume emergente edificato per le attività specifiche |

- 3. Nell'interrato potranno essere installate cisterne di carburante secondo le vigenti normative di sicurezza in materia.
- 4. E' prevista l'installazione nella zona di tutte le attrezzature tecnologiche legate all'attività compatibile.
- 5. Sono inoltre ammesse destinazioni d'uso residenziali per l'alloggio del custode per una Sur non superiore a 70 mq che dovrà essere dotata di due posti auto in interrato.

Art. 70.4 - Norma speciale - Sottozona Fb4* Champoluc: cimitero

1. Nella sottozona sono ammesse iniziative volte alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al potenziamento ed all'adeguamento alle vigenti norme di polizia mortuaria dell'area cimiteriale e delle strutture ad essa afferenti (camera mortuaria).

Art. 70.5 - Norma speciale - Sottozona Fb5 Champoluc: stazione di servizio

- 1. Nella sottozona sono ammesse tutte le attività pubbliche o di pubblico interesse (lettera m) art.12 delle presenti NTA) inerenti il servizio di distribuzione carburanti, sono altresì ammesse strutture per il lavaggio delle auto, officina meccanica e locali commerciali (lettera f) art.12 delle presenti NTA), limitatamente alla rivendita di ricambi ed accessori auto e bar. Sono altresì ammesse le destinazioni di servizio afferenti all'attività di sosta camper quali: ufficio, servizi igienici e depositi.
- 2. Nella costruzione delle strutture di appoggio al distributore dovranno mantenersi i seguenti parametri edilizi:

| rapporto di copertura (mq/mq) | 1/3 mq/mq |
|-------------------------------|-------------------|
| numero massimo di piani | n. 1 + sottotetto |
| Hmax | 5,00 m |

⁷⁹ RD n. 1265/1934 e successive modificazioni

-



| distanza minima dai confini | 5,00 m |
|----------------------------------|---------|
| distanza minima tra i fabbricati | 10,00 m |

- 3. Le finiture dei nuovi organismi edilizi dovranno essere realizzate con materiali tradizionali (legno e pietra)
- 4. E prevista l'installazione nella zona di tutte le attrezzature tecnologiche legate all'attività.

70.6 - Norma speciale - Sottozona Fb6* Champoluc: area camper

- 1. La zona Fb6* Champoluc: area camper è destinata ad accogliere la sosta dei camper ed autocaravan legati al turismo itinerante
- 2. La sottozona dovrà risultare comodamente accessibile dalla viabilità pubblica e recare una viabilità interna adeguata alle dimensioni dei camper.
- 3. Le piazzole e le altre dotazioni dell'area dovranno uniformarsi ai requisiti tecnici di cui all'art 16 capo III della Legge regionale 24 giugno 2002 n. 8 e s.m.i. nonché, per quanto concerne la viabilità e la segnaletica, al DLgs 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e s.m.i.
- 4. Più precisamente la dotazione minima di servizi delle aree di sosta dovrà essere la seguente:
 - pozzetto di scarico autopulente
 - erogatore di acqua potabile
 - adequato sistema di illuminazione
 - contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
- 5. In linea con gli indirizzi del PTP, nello spazio di sosta si dovranno prevedere adeguate opere di mitigazione, preferendo barriere vegetali nei punti di visuale più esposti.
- 6. Nella sottozona non sono ammesse strutture per la riparazione dei mezzi od a queste assimilabili.

Art. 70.7 – Norma speciale - Sottozona Fb7* Champoluc: area sportivo-ricreativa

- 1. Sottozona destinata ad accogliere strutture sportivo-ricreative e relativi servizi accessori.
- 2. Le destinazioni ammesse sono quelle per usi ed attività di tipo sportivo-ricreativo (lettera l art. 12 delle presenti N.T.A.)
- 3. Sono inoltre ammesse destinazioni per usi ed attività commerciali di interesse prevalentemente locale collegate alle attività sportivo ricreative e destinazioni di interesse generale (Lett. f e m art. 12 delle presenti N.T.A.)
- 4. Sugli edifici esistenti alla data del 01/01/2008 sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento fino a misura massima di 100 mq. di Snr.
- 5. Nella sottozona è ammessa la nuova costruzione di un unico edificio che ospiti sia i locali di servizio accessori all'attività sportiva (servizi igienici, depositi , magazzini ecc.) sia l' attività commerciale di interesse prevalentemente locale collegata all' attività sportivo ricreativa compatibilmente con la disciplina degli ambiti inedificabili e secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

| massima Snr o Sua realizzabile | 230 mg |
|----------------------------------|-------------------|
| numero massimo di piani | n. 1 + sottotetto |
| Hmax | 5,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10,00 m |



6. Nella sottozona è ammessa inoltre la nuova costruzione di un edificio ad uso magazzino collegata all' attività sportivo – ricreativa compatibilmente con la disciplina degli ambiti inedificabili e secondo i seguenti parametri urbanistico-edilizi:

| massima Snr o Sua realizzabile | 100 mq |
|----------------------------------|-------------------|
| numero massimo di piani | n. 1 + sottotetto |
| Hmax | 5,00 m |
| distanza minima dai confini | 5,00 m |
| distanza minima tra i fabbricati | 10,00 m |

- 7. Non è consentito il mutamento di destinazione d'uso delle strutture sportive e commerciali esistenti.
- 8. E' ammesso il posizionamento (previo consenso del proprietario) di manufatti stagionali di pertinenza delle attività commerciali, sportivo-ricreative e per l'impiego del tempo libero esistenti (come definite all'art. 12 lettere f1), f2) e f5) ed l1), l2), l5) e l6) delle presenti N.T.A.). Si definiscono manufatti stagionali quei manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale ovvero per un tempo massimo di sei mesi. Tali manufatti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - superficie massima interna netta di 20 mg
 - o altezza massima all'estradosso del colmo o comunque della copertura di 3.0 mt.
 - strutture amovibili realizzate con materiali di tipo leggero, non riflettenti e di colore poco appariscente.

Art. 70.8 – Norma speciale - Sottozona Fb8* Champoluc: area ricreativa

- 1. Sottozone destinate ad attività di tipo ricreativo e sportivo di cui alla lettera I) dell'art. 12 delle presenti NTA.
- 2. Sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti.
- 3. E' ammesso il posizionamento (previo consenso del proprietario) di manufatti stagionali di pertinenza delle attività commerciali, sportivo-ricreative e per l'impiego del tempo libero esistenti (come definite all'art. 12 lettere f1), f2) e f5) ed l1), l2), l5) e l6) delle presenti N.T.A.). Si definiscono manufatti stagionali quei manufatti finalizzati al soddisfacimento di esigenze di carattere stagionale ovvero per un tempo massimo di sei mesi. Tali manufatti dovranno presentare le seguenti caratteristiche:
 - o superficie massima interna netta di 20 mq
 - o altezza massima all'estradosso del colmo o comunque della copertura di 3.0 mt.
 - strutture amovibili realizzate con materiali di tipo leggero, non riflettenti e di colore poco appariscente.

Art. 70.9 – Norma speciale - Sottozona Fb9 (attendamento)

1. La sottozona è destinata ad accogliere strutture a servizio del turismo alpinistico ed escursionistico di montagna.



- 2. Gli usi ed attività prevalenti sono quindi quelli di cui all'articolo 12, lettera g),limitatamente alle strutture necessarie a soddisfare le esigenze di cui al comma 1, e lettere l) ed m).
- 3. La struttura ricettiva assentibile ai sensi del comma 2, non consente l'introduzione di mezzi autonomi di pernottamento (camper, roulottes ecc.) né la costruzione di bungalows o di altre strutture di pernottamento fisso, è ammessa la sola costruzione di un eventuale punto di ricevimento e di servizi igienici in posizione defilata rispetto all'area.
- 4. La zona dovrà essere salubre. Eventuali parziali opere di risanamento (trincee drenanti riporti di terreno ecc.) potranno essere ammesse in ambito di richiesta di autorizzazione purché concordate con i competenti servizi regionali in materia di tutela del paesaggio e purché i medesimi risultino in linea con i vincoli idrogeologici eventualmente presenti in zona.
- 5. Tutti gli interventi assentibili ai sensi del comma 3, dovranno formare oggetto di apposita convenzione da sottoscrivere col Comune, previo parere della struttura regionale competente in materia di strutture ricettive.

Art. 71 - Legnaie

- 1. Le legnaie, le tettoie e le strutture accessorie esistenti su tutto il territorio comunale possono essere mantenuti e solo nel rispetto delle norme di decoro e di igiene edilizi.
- 2. Il titolo abilitativo per la nuova costruzione di legnaie deve contenere, nel suo articolato, la specifica dichiarazione dell'utilizzo. É autorizzabile al massimo una legnaia per ogni corpo di fabbrica.
- 3. Le legnaie dovranno rispettare la seguente tipologia:
 - a. Avere un fronte completamente aperto o pareti a listelli alternati.
 - b. Elementi verticali strutturali e di chiusura in legno o pietra, salvo rifinitura in intonaco se questo è necessario per armonizzare il manufatto al fabbricato principale;
 - c. Strutture portanti di copertura in legno e manto di copertura in lose. Sono tollerabili diverse tipologie di copertura solo se esplicitamente autorizzate dalla Soprintendenza.
- 4. Le legnaie se non costruite in aderenza e non dotate di specifico assenso del confinante alla costruzione ad una distanza inferiore a m 5,00, dovranno rispettare le distanze dai confini di proprietà e di zona, nonchè le distanze tra fabbricati.
- 5. Le legnaie dovranno rispettare i seguenti parametri dimensionali e preferenze di posizionamento.
 - a. Le legnaie di nuova costruzione o di ricostruzione devono essere contenute nella dimensione planimetrica massima di m² 10 all'interno delle zone A e m² 20 nelle restanti zone per ogni fabbricato principale e con altezza massima all'estradosso della copertura del colmo di m 2.80.
 - b. I volumi, in caso di costruzione in aderenza, dovranno essere il più possibile integrati con i volumi principali, sia per tipologia che per materiali di finitura.
- 6. Non sono consentiti gli interventi di cui al presente articolo nelle aree F1 ed F2 delle zone A. Inoltre nelle zone di tipo A la realizzazione di detti interventi è disciplinata dall'art.52 L.R.11/98 e dalla disciplina recata dalle presenti NTA in merito alle zone A stesse.

Art. 71 bis - Barbecue esterni

- 1. I barbecue esterni possono essere realizzati in ogni parte del territorio comunale, ad esclusione delle sottozone di tipo A ed E, a condizione che siano posti sul lotto e nella sottozona dell'edificio esistente di cui costituiscono pertinenza.
- 2. É autorizzabile un solo barbecue per ogni corpo di fabbrica.



- 3. I barbecue esterni dovranno rispettare le sequenti indicazioni tipologico-dimensionali:
 - a. essere costruiti con i seguenti materiali: ghisa, ferro, pietra, legno e materiali refrattari.
 - b. avere una dimensione massima in pianta di 2 mg;
 - c. non devono avere sovrastrutture di copertura
- 4. I barbecue esterni possono essere costruiti in aderenza agli edifici esistenti di cui sono pertinenza o edificati nel rispetto delle distanze dai confini di proprietà.

Art. 71 ter - Piscine e idromassaggi esterni

- 1. Le piscine e gli idromassaggi esterni possono essere realizzati in ogni parte del territorio comunale, ad esclusione delle sottozone di tipo A ed E, a condizione che siano posti sul lotto e nella sottozona dell'edificio esistente di cui costituiscono pertinenza.
- 2. É autorizzabile al massimo una piscina o un idromassaggio esterno per ogni corpo di fabbrica.
- 3. Le piscine e gli idromassaggi esterni dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) avere una dimensione massima in pianta di 20 mg;
 - b) essere interrati e visivamente a raso

Art. 71 quater - Beni strumentali a servizio di fondi coltivati nelle sottozone di tipo Eb, Eg Eh per i quali è escluso il parere di razionalità

- 1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio e di diminuire la superficie incolta nelle zone agricole, è ammessa la realizzazione di beni strumentali a servizio di proprietari di terreni coltivati nelle sottozone di tipo Eb, Eg, Eh adottando criteri, modalità e caratteristiche tipologiche definiti dalla Delibera di Giunta regionale nº 1810 del 6 settembre 2012 come modificata dalla D.G.R. 387 del 8 marzo 2013, senza la necessità di acquisire il giudizio di razionalità limitatamente al primo intervento.
- 2. I **beni strumentali** possono essere destinati agli usi seguenti:
 - a. allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
 - b. ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
 - c. ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
 - d. depositi di prodotti agricoli e forestali.

I beni strumentali di cui al comma 1, devono presentare i seguenti limiti dimensionali:

| strutture interrate e/o emergenti | superficie coltivata |
|-----------------------------------|----------------------|
| 10 m ² | da 500 a 1.000 m² |
| 15 m ² | da 1.001 a 2.000 m² |
| 20 m ² | oltre 2.000 m² |

Per superficie coltivata si intendono lotti agricoli collocati in sottozone di tipo Eb, Eg, Eh.

- 3. I **beni strumentali** devono presentare le seguenti caratteristiche:
 - se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a m 3,00, con altezza utile interna massima pari a m 2,50. Tale soluzione è ammessa solo se non è necessaria la realizzazione di vie d'accesso e se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti ed interramenti artificiali, in modo da non compromette la fruibilità dei terreni agricoli; la superficie interna massima non potrà essere superiore a 20 m2.
 - se emergenti dal terreno sistemato, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) pianta di forma rettangolare o quadrata;
 - b) il terreno non potrà subire modellamenti che presuppongano comunque muretti di sostegno della terra;



- c) semplice basamento piano in calcestruzzo od in pietra appoggiato al terreno con spessore massimo di 20 cm, senza spazi vuoti sottostanti e non emergente dal terreno;
- d) struttura portante semplice appoggiata al basamento, con tamponamenti in legno;
- e) copertura a due falde simmetriche se il volume è isolato, ad una sola falda se è appoggiato ad un fabbricato preesistente;
- f) pendenza delle falde compresa tra il 40% ed il 50%;
- g) struttura della copertura, in legno, aggettante al massimo di 100 cm su un solo timpano e di 50 cm sugli altri lati;
- h) manto di copertura in tavole od in scandole di legno o lose, senza sottomanto impermeabilizzante;
- i) assenza di pluviali con canali di gronda aggettanti possibilmente in legno scavato;
- j) tutte le parti in legno devono essere di tonalità scura;
- k) le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali;
- 4. I beni strumentali di cui al comma 1 sono ammessi inoltre alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzato un solo bene strumentale per ogni richiedente con titolo di proprietà o di godimento;
 - b) che il bene strumentale non necessiti di allacciamenti alla rete dei pubblici servizi e che non richieda opere di urbanizzazione;

I beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lett. a) e b), devono essere realizzati fuori terra, con superficie massima netta interna di 20 m², altezza massima all'estradosso del colmo di 3.0 mt, senza previsione di accesso carraio.

I beni strumentali per gli usi di cui al comma 2, lett. a) e b) devono avere una distanza minima dalle zone destinate ad edificazione residenziale oppure dalle abitazioni esistenti di:

- 50 metri se si tratta di nuova realizzazione:
- 25 metri se si tratta di ricostruzione sullo stesso sedime o ampliamento di struttura esistente.

Il Comune di concerto con il Veterinario ufficiale e il medico di Sanità Pubblica può, su motivata richiesta del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

- 5. Le strutture riferite al comma 2 lettere c e d sono vincolate al fondo in cui si effettua la coltivazione.
- 6. La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra. Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente.
- 7. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienicosanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
- 8. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
- 9. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso, l'affitto o qualsiasi altro diritto di godimento sul fondo.
- 10. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel Comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma,.
- 11. In ogni caso, i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.



Art. 71 quinquies – Serre mobili e fisse

Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia ed, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni:

- A. Serre mobili di superficie coperta ≤ 50 m², normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche, alle seguenti condizioni:
 - destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 12 lett. b c delle NTA:
 - ammissibilità: indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle di sottozona, nelle sottozone di tipo A, B, Eq, Eh, in prossimità dell'edificato esistente;
 - condizione operativa: nessun titolo abilitativo;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - → Superficie coperta <= 50 m² e se in sottozone di tipo A <= 20 m²;</p>
 - → Hmax al punto di colmo <= 2,50 m;</p>
 - → rapporto di copertura: nessuno;
 - → assenza di basamenti fissi;
 - → realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
 - → aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - → sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - → alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.
- B. Serre fisse di superficie coperta ≤ 50 m², normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:
 - destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 12 lett. b c delle NTA;
 - ammissibilità: indipendentemente da quanto previsto nelle tabelle di sottozona, nelle sottozone di tipo B, Eg, Eh, in prossimità dell'edificato esistente;
 - condizione operativa: SCIA;
 - caratteristiche geometriche e materiche:
 - \rightarrow . Superficie coperta <= 50 m²;
 - \rightarrow . Hmax utile <= 2,50 m.;
 - → . rapporto di copertura: nessuno;
 - → . presenza di basamenti fissi;
 - → . realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno vetro o simili);
 - → . aspetto decoroso e rifinito;
 - altre caratteristiche:
 - → sono soggette alle disposizioni di zona in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
 - → alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

Art. 72 - Case sparse

- 1. Gli edifici preesistenti sparsi nel territorio del Comune aventi, alla data di approvazione della presente variante al PRG, destinazione in contrasto con quella della zona in cui sono ubicati, sempreché non si tratti di destinazioni che implichino attività nocive o pericolose, possono conservare la destinazione in atto e su di essi possono essere eseguite opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo secondo le specificazioni di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 26 luglio 1999 n. 2515 e s.m.i.
- 2. Al fine di favorire la conservazione ed il recupero delle case sparse situate all'esterno delle zone residenziali (A, B e C.), e compatibilmente con la presenza di eventuali ambiti inedificabili, è ammessa la trasformazione della destinazione d'uso dei volumi originari ancorché solo parzialmente



abitativi o non abitativi, nelle seguenti destinazioni: abitativa principale e temporanea, alberghiera con esclusione delle RTA ed extralberghiera, commerciale. Le specifiche norme di zona determineranno puntualmente le destinazioni ammesse ed i relativi parametri edilizi.

- 3. I fabbricati sparsi esterni alle sottozone di tipo A costruiti in data anteriore al 1945, ad esclusione di quelli in uso per attività agro-silvo-pastorali, quali mayen e alpeggi, nelle more della classificazione operata ai sensi di legge ed ai fini dell'applicazione della relativa disciplina degli usi e degli interventi, sono equiparati agli edifici di pregio storico culturale architettonico, ambientale, e conseguentemente su di essi sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, eccezion fatta per i fabbricati adibiti a residenza permanente per i quali si rimanda al successivo comma 9, e sono sottoposti alle disposizioni in materia di beni culturali.
- 4. La possibilità del recupero è estesa anche agli edifici che si presentano fortemente danneggiati o diroccati mediante l'esecuzione delle opere necessarie secondo le procedure ed i criteri di cui all'art. 52 della L.R. 11/98, fatte salve le determinazioni delle competenti strutture regionali in materia di tutela dei beni paesaggistici e architettonici, ove necessario.
- 5. In ogni caso le opere di recupero dovranno conservare o ripristinare, se alterati, i valori architettonici e ambientali degli agglomerati rurali e delle case sparse.
- 6. Gli edifici rascard sono considerati di interesse documentario anche in assenza di catalogazione e, come tali, sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali, con specifico riferimento ai contenuti della parte seconda del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i.
- 7. Nel recupero dei volumi di cui al presente articolo, le infrastrutture a rete dovranno essere adeguatamente dimensionate per sopportare i carichi antropici derivanti dagli interventi stessi, con esclusione della strada di accesso, qualora la viabilità pubblica o privata, esistente al momento della richiesta, risulti a distanza inferiore di 50 metri
- 8. Il Comune verifica, di volta in volta, gli equilibri funzionali delle diverse destinazioni d'uso derivanti dal recupero delle case sparse
- 9. Nel caso di edifici sparsi destinati ad abitazione principale, sarà possibile effettuare interventi di ampliamento delle consistenze qualora, in assenza di soluzioni alternative e sempre compatibilmente con le verifiche di eventuali vincoli o diritti preesistenti, tali ampliamenti vengano giustificati da effettive necessità del nucleo famigliare. In tal caso per quantificare l'ampliamento ammesso si dovrà fare riferimento ai minimi requisiti di superficie abitabile già richiesti per le zone Ba secondo la seguente tabella:

| n. componenti nucleo famigliare | Su in mq |
|---------------------------------|----------|
| 1 persona | 33 |
| 2 persone | 43 |
| 3 persone | 60 |
| 4 persona | 75 |
| oltre, per ogni persona in più | + 10 |



Capo V - Ambiti inedificabili

Art. 73 - Ambiti inedificabili

- 1. Le cartografie relative agli ambiti inedificabili, redatte ai sensi del Titolo V, Capo I della L.R. 11/98 e dei relativi provvedimenti attuativi, sono da considerare parte integrante della presente variante generale al PRG.
- 2. Tali cartografie sono da considerarsi cogenti e prevalenti rispetto ai contenuti della zonizzazione, così come cogenti e prevalenti sono da considerarsi le NTA degli ambiti inedificabili rispetto a quelle del PRG, in particolare nei casi in cui contengano prescrizioni maggiormente restrittive quanto a trasformabilità dei suoli e dell'edificato.

Art. 74 - Delocalizzazione e rilocalizzazione

- 1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla LR 24 giugno 2002, n. 11 le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo in aree a rischio idrogeologico, precisamente:
 - a. aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera a), della LR 11/98;
 - b. aree soggette a rischio d'inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi dell'articolo 36 della LR 11/98;
 - c. aree ad elevato rischio di valanghe odi slavine di cui all'articolo 37, comma I, lettera a), della LR 11/98.
- 2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla LR 24 giugno 2002, n. 11 in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a. aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b), della LR 11/98;
 - b. aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi dell'articolo 36 della LR 11/98;
 - c. aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui all'articolo 37, comma I, lettera b), della LR 11/98.
- 3. Possono formare oggetto di rilocalizzazione, le aziende con indirizzo zootecnico che per la complessità delle problematiche legate alla presenza di stalle e concimaie in un ambito edificato in cui le destinazioni d'uso siano incompatibili e non risulti possibile individuare soluzioni, in sottozone di tipo Eg.



Capo VI - Disposizioni finali

Art. 75 - Destinazioni d'uso in atto

- Sugli immobili con destinazione d'uso in atto alla data di approvazione della presente variante al PRG
 che contrasti con quelle ammesse nella sottozona, qualora s'intenda mantenere la destinazione in
 atto, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
 risanamento conservativo, nonché di consolidamento statico, fatte salve le determinazioni delle
 autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.
- 2. Ancorché in contrasto con le destinazioni d'uso previste dal PRG è ammesso il proseguimento delle funzioni in atto, sempre che non producano rumori superiori a quelli previsti dalla classe acustica determinata, ove non previsto dal piano acustico comunale, dalle norme vigenti di settore, e che non siano fonte di esalazioni moleste e nocive.

Art. 76- Vigilanza e sanzioni

- 1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi di legge⁸⁰.
- 2. Al fine di rendere efficace l'azione di vigilanza il Comune individua, nel rispetto delle norme vigenti, attraverso il proprio Regolamento di organizzazione e nel caso di funzioni svolte in forma associata attraverso apposite convenzioni, le funzioni svolte dai diversi uffici ed i responsabili dei diversi procedimenti nonché le funzioni attribuite al Sindaco.

Art. 77 - Poteri di deroga

- 1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico⁸¹.
- 2. Sono altresì ammesse deroghe alle presenti norme per quanto concerne le distanze minime dai confini, fatti salvi i diritti di terzi.
- 3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni d'uso, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.
- 4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si applicano nei seguenti casi:
 - a. edifici ed impianti posti nelle aree di particolare pregio paesaggistico;
 - b. edifici ed impianti in contrasto con gli usi e le attività ammessi nella sottozona;
 - c. edifici ed impianti che presentano valore intrinseco o classificati monumento, documento;
- 5. Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico, per i quali siano rilasciate concessioni in deroga nei limiti di quanto previsto ai commi precedenti, non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni dalla data di ultimazione lavori. Detto vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione lavori.

 $^{^{80}}$ LR 6 aprile 1998, n. 11, TITOLO Vili VIGILANZA E SANZIONI artt. da 75 a 87 compresi. - lr 31/2000 Capo v

⁸¹ DGR 4243/1999 e LR 6 aprile 1998, n. 11 Art. 88. (Poteri di deroga).

[&]quot;1. I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi dl edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

^{2.} Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; 11 vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

^{3.} Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

^{4.} Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni"

Art. 78 - Misure di salvaguardia82

- Dal momento in cui è assunta la deliberazione che adotta una variante non sostanziale, o il testo
 preliminare di una variante sostanziale, e fino all'approvazione della variante stessa, il Comune
 sospende ogni determinazione sulle istanze e sulle dichiarazioni relative a titoli abilitativi edilizi che
 risultino in contrasto con la variante adottata; il provvedimento di sospensione, adeguatamente
 motivato, è notificato tempestivamente agli interessati.
- 2. Durante il periodo di tempo indicato nel comma 1, è fatto divieto di realizzare trasformazioni edilizie o urbanistiche che risultino in contrasto con la variante adottata; la disposizione del presente comma non si applica alle trasformazioni e agli interventi per i quali si sia concluso il procedimento abilitativo anteriormente al momento in cui assumono efficacia le misure di salvaguardia.
- 3. A richiesta del Comune e nell'ambito del periodo di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale, con provvedimento motivato notificato al proprietario, al costruttore e al direttore dei lavori, può ordinare la sospensione di trasformazioni edilizie o urbanistiche e di interventi idonei a modificare lo stato dei luoghi, che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione della variante adottata.
- 4. Decorsi tre anni dalla data di adozione della variante o del testo preliminare di variante senza che sia intervenuta l'approvazione o che la variante, ove previsto, sia stata trasmessa per l'approvazione alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, essa decade a tutti gli effetti.

⁸² art. 20 LR 11/98